CXV SEDUTA

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1954

Presidenza del Vice Presidente BO

e del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 4646

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4681

Trasmissione 4646

« Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte d'appello ed a magistrato di Corte di cassazione » **(33)** (*Di iniziativa del senatore Papalia ed altri*) (Discussione e reiezione):

AGOSTINO 4648, 4663
AZARA 4653, 4664
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 4660
NACUCCHI 4663
PAPALIA, *relatore di maggioranza* . . . 4657
PICCHIOTTI 4650
SANMARTINO 4647
TRIGONA DELLA FLORESTA 4652
ZELIOLI LANZINI 4664
ZOLI 4655, 4665

Votazione a scrutinio segreto 4665

« Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » **(372)** (Seguito della discussione):

ALBERTI 4667
DE LUCA ANGELO 4677

Interrogazioni:

Annunzio 4681

Annunzio di risposte scritte 4646

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 4682
LUSSU 4682
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 4682

Per una sciagura verificatasi in Calabria:

PRESIDENTE 4667
ARCUDI 4666
BARBARO 4666
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 4667
FABBRI 4666
SPASARI 4666
SPEZZANO 4666

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:

AGOSTINO 4685, 4686
ANGELILLI 4686
ANGRISANI 4688
ARCUDI 4689
BARBARO 4689
BARDELLINI 4689, 4690
BOLOGNESI 4691
BRACCESI 4691
BRASCHI 4692
BUIZZA 4693
BUSONI 4693, 4694, 4695
CALDERA 4696
CAPPELLINI 4697, 4699
CARON 4700
FIORE 4701
FLECCHIA 4701, 4702
FORTUNATI 4702, 4703
GERVASI 4705

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

GIARDINA . . . . . *Pag.* 4706
JANNUZZI 4706
LOCATELLI 4706, 4707, 4708, 4709
MARZOLA (NEGRI) 4709
MOLINARI (SANMARTINO) . 4710, 4711, 4712, 4713
MORO 4714
PASTORE Ottavio 4714, 4715
PERRIER 4716
PIOLA 4720
RICCIO 4720
RUSSO Luigi 4721
SALARI 4722
SCOCCIMARRO 4722
SPAGNOLLI (CORNAGGIA MEDICI) 4723
TADDEI 4724
TIBALDI 4724
VACCARO 4724
VOCCOLI 4726
ZELIOLI LANZINI 4726
ZUCCA 4727
ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4689, 4725
ERMINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 4696, 4709
MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero* 4690, 4721
MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione* . . 4686, 4691, 4707, 4714, 4724, 4727
MATTARELLA, *Ministro dei trasporti* 4691, 4720, 4723
MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 4697, 4713
MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4716, 4722
PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4708
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 4685, 4689 4693, 4694, 4695, 4699, 4701, 4702, 4706, 4707, 4710, 4712, 4714, 4720, 4722, 4726
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 4686, 4712, 4724, 4727
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 4726
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 4689, 4706
TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 4698
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* 4692, 4702, 4703, 4711
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . . . 4700
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . 4689, 4701, 4705, 4716
VILLABRUNA, *Ministro dell'industria e del commercio* . 4687, 4700, 4711, 4715, 4720

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Cesare per giorni 4, Negroni per giorni 2, Prestisimone per giorni 8.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza » (518);

« Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (519);

« Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-18 » (520), d'iniziativa dei deputati Viola e La Spada;

« Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali » (521).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Agostino (252-394-401), Angelilli (395), Angrisani (356), Arcudi (381), Barbaro (373), Bardellini (402-419), Bolognesi (404), Braccesi (311), Braschi (351), Buizza (365), Busoni (315-318-362-380), Caldera (396), Cappellini (228-299-349), Caron Giuseppe (405), Fiore (412), Flecchia (309-354-358), Fortunati (357-383), Gervasi (385), Giardina (386), Jannuzzi (360), Locatelli (279-305-334-366-398), Marzola (Negri) (379), Molinari (367-368-369-416-417-418),

Molinari (Sanmartino) (371-372), Moro (141-350), Pastore Ottavio (374-375), Perrier (353), Piola (340-406), Riccio (409), Russo Luigi (388), Salari (326), Scoccimarro (241), Spagnolli (Cornaggia Medici) (403), Taddei (377), Tibaldi (414), Vaccaro (343-384), Voccoli (413), Zelioli Lanzini (382), Zucca (387).

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione » (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sanmartino. Ne ha facoltà.

* SANMARTINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi qualche breve osservazione sul disegno di legge presentato dal collega Papalia e da altri senatori. Devo rilevare anzitutto che spesse volte noi constatiamo degli inconvenienti nei vari settori di attività della Nazione, in cui portiamo la nostra attenzione e ce ne doliamo; ma poi, nel provvedere ai rimedi opportuni, ci troviamo un po' divisi, un po' esitanti, per ragioni varie che non sempre vengono a galla.

Ora, per esempio, non ho mai potuto capire perchè, quando si bandisce un concorso e si dichiarano idonei alcuni candidati, una buona parte di essi debba rimanere senza promozione, malgrado ci siano posti vacanti. Si può obiettare che il concorso viene bandito per un numero prefisso di posti, ma ciò non toglie che se l'inconveniente lamentato si verifica spessissimo nei vari concorsi per le varie branche di attività della nostra vita nazionale e, se è vero che si lamenta la mancanza di personale nelle scuole, nell'amministrazione del fisco, nella Magistratura, perchè mai — dico — non si deve fare in modo che chi è risultato idoneo, chi insomma, a giudizio della Commissione esaminatrice, è capace di coprire un determinato posto, non debba essere chiamato effettivamente a coprirlo, eliminando così un inconveniente grave, dovuto alla mancanza di personale nelle varie amministrazioni?

Qualcosa di simile ho dovuto pensare a proposito di questo disegno di legge. Anche nella Magistratura si verifica il doloroso inconveniente della mancanza di magistrati, soprattutto negli alti gradi. Una disposizione di un decreto luogotenenziale del 1945 stabiliva che la eventuale maggiore disponibilità di posti, in Corte d'appello, ovvero in Corte di cassazione, che si fosse verificata durante l'anno in cui si era bandito un concorso, venisse attribuita per una parte ai magistrati compresi nella graduatoria e per una parte a quelli promuovibili. In questo modo si provvedeva senz'altro alle carenze che si erano verificate nei ruoli giudiziari. Viceversa, con legge del 18 novembre 1952, si è abrogato l'articolo 2 di quel decreto del 1945 e si è stabilito che i posti resisi disponibili in Corte di appello o in Corte di cassazione fossero conferiti effettivamente nel numero corrispondente alle vacanze dell'anno in cui fossero indetti i concorsi e alle vacanze dell'anno successivo. Poichè questi concorsi non devono bandirsi oltre il 15 gennaio e si esplicano entro il luglio dell'anno in corso, avviene che le vacanze che si vanno determinando durante quell'anno restano scoperte e, secondo questa legge del 1952, tali vacanze verranno coperte dai candidati del concorso dell'anno seguente. Al riguardo sono da rilevarsi due inconvenienti: uno a danno dell'amministrazione della giustizia per il fatto che per molti mesi ed anche per un anno restano vuoti posti che avrebbero potuto essere coperti dai magistrati ritenuti idonei dalle Commissioni d'esame; l'altro inconveniente è rappresentato dalla sperequazione che si verifica tra i magistrati che hanno concorso nell'anno immediatamente seguente alla legge del 1952, cioè nel 1953, e i magistrati che dànno il concorso nel 1954; infatti, questi ultimi si vedono avvantaggiati in relazione al numero di posti resisi vacanti nell'anno precedente e che avrebbero dovuto essere coperti dagli altri colleghi che diedero lo stesso concorso nel 1953.

Per queste considerazioni generali, sia nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, che ha una funzione tanto delicata ed importante, sia per eliminare l'inconveniente delle pratiche e dei processi che aspettano mesi o anche anni per essere decisi, sia, infine, per questa sperequazione, che è sempre una ingiustizia — anche se relativa ad un piccolo numero di persone della categoria dei magistrati — non ho avuto difficoltà a firmare il disegno di legge del collega Papalia e mi auguro che, per le suddette considerazioni, il Senato non vorrà negare la sua adesione a tale disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, si tratta di magistrati i quali vogliono essere promossi in base alla propria capacità, alla propria anzianità e ad altre doti.

Per il passato, secondo l'ordinamento generale giudiziario del 1941, era possibile tenere conto delle vacanze previste e impreviste, in un modo determinato. Venuti la guerra e il dopoguerra, si notò che vi erano degli inconvenienti, che occorreva colmare parecchie lacune. Si escogitò allora una leggina, che porta il nome dal Ministro del tempo: la leggina Tupini. Questa leggina, decreto-legge luogotenenziale, contiene quattro articoli. Quello che ci riguarda è l'articolo 2, primo comma: « Nelle promozioni in Corte di Appello e in Corte di cassazione la eventuale maggiore disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno è attribuita in deroga al presupposto degli articoli 147, secondo comma, e 177, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 1° gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria dei concorsi e per cinque decimi a quelli promuovibili in base a scrutinio ».

Si ritenne che quella disposizione potesse ovviare agli inconvenienti. Però si notò che, dato il momento, vi era stata parecchia affluenza di domande, o meglio erano entrati in promozione parecchi magistrati, per motivi vari: sfollamento ed altro. Questo inconveniente momentaneo, determinato da circostanze accidentali, indusse, nel 1952, l'onorevole Ministro Zoli a proporre la legge destinata a modificare sostanzialmente l'articolo 2 primo comma della legge Tupini: la legge 18 novembre 1952, con la quale si escluse che le vacanze impreviste potessero essere prese in considerazione nella formazione della graduatoria. Questa legge non ebbe il Ministro la possibilità di mettere in attuazione per più tempo. Però vennero notati degli inconvenienti, perchè, attraverso il nuovo sistema, parecchi magistrati dichiarati idonei per concorso non potevano entrare perchè la scala dei posti era contro di loro.

ZOLI. Entrò in vigore il 20 dicembre 1952.

AGOSTINO. Si ebbe l'inconveniente che coloro che pur dichiarati idonei andavano al di là del numero dei posti destinati ad essere coperti, rimanevano fuori, e la loro posizione poteva essere sconvolta attraverso i successivi concorsi. Questo stato di cose determinò alcuni magistrati, particolarmente interessati, a perorare la propria causa.

Dissero quei magistrati ad alcuni senatori e ad alcuni deputati che fosse necessario ovviare a questo inconveniente, in quanto non è giusto che le vacanze impreviste, come si faceva per il passato, particolarmente in seguito alla legge Tupini, non venissero prese in considerazione e non venissero ad essere coperte, tenendosi presente la posizione degli idonei, e tenendosi presente altresì, in sede di scrutinio, la posizione degli scrutinabili, l'anzianità dei magistrati.

Noi esaminammo in parecchi quello che era il desiderio insistente di quei magistrati, e ritenemmo che nell'interesse della giustizia e della buona amministrazione tali desideri potessero essere accolti, tanto più che nel frattempo erano venute meno quelle circostanze eccezionali che avevano determinato qualche irregolarità e qualche confusione, e che, anzichè avvantaggiare il servizio, avevano recato un certo nocumento. Oggi, in sostanza, essendosi normalizzata la situazione, si ha la possibilità di stabilire quante siano le vacanze impreviste durante l'anno: credo si possano prevedere tra le 20 e le 30 unità al massimo.

Ora, gli idonei, quelli che vogliono bruciare le tappe, quelli che sanno di valere, ed anche quelli i quali, poveretti, sono in una scala abbastanza elevata nella graduatoria di scrutinio, dicono: veniteci incontro. Noi abbiamo discusso ampiamente la questione in seno alla Commissione.

Vi sono stati i pro e i contro, abbiamo avuto l'opposizione intelligente da parte dell'onorevole Zoli, e l'opposizione pericolosa, intelligente sempre, da parte dell'attuale Ministro, onorevole De Pietro, il quale ha redatto una relazione di minoranza molto perspicua. Gli argomenti che egli pone sono due. Uno è il seguente:

« Che con la promozione degli idonei, oltrechè dei vincitori in eccedenza ai posti messi a concorso, questo perde la sua caratteristica. In sostanza diventerebbe un concorso per un numero di posti indeterminato, ignoto alla Commissione; con l'inconveniente che, mentre vi è la certezza che la Commissione abbia scrupolosamente vagliato i concorrenti nei limiti dei posti messi a concorso o per un numero di posti leggermente superiore, non vi è nessuna sicurezza di pari scrupolo per quanto attiene all'ordine della graduatoria degli idonei prevista come non influente ».

Questo è un punto che fa meditare. Penso però che non sia decisivo, perchè l'onorevole Ministro, quando la legge — come speriamo — sarà approvata, impartirà delle disposizioni alle Commissioni affinchè siano scrupolosissime in tutto, e vaglino accuratamente, con diligenza e severità, la posizione di ogni candidato, e diano il proprio giudizio, che sia espressione di maturità e di probità assolute, tanto più che, ripeto, le vacanze impreviste, attualmente, non sono eccessive, nè lo saranno per l'avvenire.

In altra parte della sua relazione di minoranza l'onorevole De Pietro allude alle insistenze di quei magistrati i quali sono individualmente interessati, e dice:

« Al che è da aggiungere in via di opportunità che applicando la legge ai concorsi di quest'anno già chiusi e colle graduatorie già definitivamente formate, si vengono colla legge stessa ad avvantaggiare persone già individuate ed individuabili e delle quali potrebbe, volendosi, allegare alla legge l'elenco, avendosi così ancora una volta un caso delle cosidette promozioni per legge ed un'altra non commendevole ipotesi di una legge che viene a favorire persone determinate, individuabili e solo esse (perchè i concorrenti del 1954 perderebbero le vacanze impreviste del 1954 ma avrebbero le impreviste del 1953, attribuite però per concorso) le quali persone oltre tutto furono già avvantaggiate — sia pure in scarsa misura — delle vacanze impreviste verificatesi nel 1952 e non coperte in base alla legge di allora, e, goduti i vantaggi della nuova legge, verrebbero a non subirne le conseguenze non favorevoli ».

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, effettivamente queste persone sono individuabili, hanno fatto pressioni insistenti su di noi. Si tratta di magistrati, i quali, quando debbono emanare sentenze, non accettano raccomandazioni; in questa occasione si sono raccomandati, hanno perorato la loro causa. Noi l'abbiamo esaminata e l'esamineremo con obiettività assoluta, serenamente, considerando la legge nella sua astrattezza. E riteniamo da un lato che abbiano fatto bene, perchè in sostanza le leggi altro non sono che la conclusione di determinate spinte, di determinati interessi. Questi magistrati, i quali sperano di essere inclusi, hanno bene il diritto di proporre una riforma che risponda a giustizia. Quindi da parte nostra si deve semplicemente esaminare se la proposta risponda a giustizia, e se giovi alla pubblica amministrazione. Riteniamo che, se effettivamente vi siano degli idonei, anche se facilmente individuabili, questi debbano avere la promozione attraverso uno scrupoloso esame da parte delle Commissioni. Il torto sarà di quelle commisisoni che non compiranno il loro dovere, se cioè adotteranno la manica larga in ordine a quelli che vanno al di là della così detta scala dei posti da coprire.

E non dovrei aggiungere altro. Ho proposto un emendamento, che deve essere però completato da una parola che ho omesso, la parola « impreviste » che dà ragione all'emendamento stesso. Pare che l'emendamento incontri opposizione: sentirò le ragioni di questa opposizione e mi esprimerò poi.

Confido comunque che il Senato voglia approvare la proposta di legge che è di natura

esclusivamente tecnica e non politica, per ragioni di giustizia e di equità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole signor Ministro, parlo scevro da qualunque preoccupazione perchè quando si arriva alla mia età non si ha più da chiedere nulla nè da dar nulla ad alcuno. Io servo soltanto la mia coscienza ed interpreto i fatti con l'umiltà del mio cervello e della mia esperienza.

Sono completamente d'accordo con il collega Agostino, salvo che per il suo emendamento che ferisce e distrugge la legge che egli ha difeso. Bisogna essere chiari e proporre la questione in termini lineari, altrimenti si ingenera confusione e bisogna invece avere nozioni chiare e precise.

C'era un decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, lo ricordo a coloro che non hanno dimestichezza con questi problemi, e che non possono essere enciclopedici come Leon Battista Alberti, e non so se enciclopedico sia stato anche lui, c'è dunque questo decreto 3 maggio 1945 che suona così: « Le eventuali maggiori disponibilità di posti in Corte d'appello o in Corte di cassazione che si verificano durante l'anno vengono attribuite, in deroga al disposto dell'articolo 1447, secondo comma, e 178, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 marzo 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio ». Il decreto disponeva altresì che nella promozione in Corte di appello i cinque decimi devoluti ai magistrati con lo scrutinio, venissero attribuiti per quattro decimi ai promovibili per merito distinto e per un decimo ai promovibili per merito.

Tale decreto luogotenenziale ebbe vigore per sette anni (e sette anni di vita travagliata) senza dar luogo a preoccupazione ed inconvenienti. Ci sarebbe perciò da domandarsi per quale esigenza si sia sentito il bisogno di abrogarlo con la legge 18 novembre 1952. Ripeto questa domanda che già fu posta in sede di Commissione, perchè *repetita iuvant*. La legge 18 novembre 1952 dispone invece che le promozioni sono conferite per un numero dei posti da attribuire rispettivamente alla detta categoria di consiglieri di Corte d'appello e di consiglieri di Corte di cassazione, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi ed alle vacanze impreviste dell'anno precedente. Ora, questi concorsi sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno, ed hanno esaurimento, normalmente, nel luglio dello stesso anno: i posti messi a concorso sono quelli che prevedibilmente si rendono vacanti durante l'anno, mentre rimangono scoperti fino all'esito del concorso, da bandirsi il 15 gennaio dell'anno successivo, i posti che si rendono vacanti per ragioni imprevedibili, come morte o dimissione del magistrato.

Ora è un fatto assai curioso che si aspetti l'anno successivo per coprire questi posti quando vi sono dei magistrati che, pur non avendo vinto il concorso, sono stati dichiarati idonei, ed avrebbero quindi diritto a quel posto perchè vengono in graduatoria immediatamente dopo gli altri vincitori.

Che cosa accade invece? Proprio quello che voleva evitare il decreto del 1945 e cioè l'inconveniente delle vacanze impreviste che si fossero verificate dopo il luglio di ogni anno e che non venivano coperte. Quel decreto insomma veniva incontro ad una esigenza dell'Amministrazione della giustizia, la quale, in vacanza di posti, non poteva permettere che non fossero riempiti; la legge soddisfaceva poi le giuste aspirazioni del magistrato il quale, non avendo vinto il concorso ma essendo stato dichiarato idoneo a coprire quel posto, aveva diritto di non ripetere il concorso nell'anno successivo.

ZOLI. Senatore Picchiotti, restavano vuoti i posti in Tribunale...

PICCHIOTTI. Prevedevo questa osservazione ma era molto meglio, onorevole Zoli, che questa interruzione non fosse stata fatta.

Le Corti di appello e la Corte suprema hanno urgenza assoluta che si ricoprano questi posti. L'esigenza è certa, come possiamo osservare ogni giorno. Per esempio, in Cassazione assistiamo a questo gravissimo e deplorevole inconveniente: e cioè che in Camera

di consiglio si decidono ricorsi che sono intonati alla scrupolosa osservanza della doverosa motivazione in diritto. Posso essere testimone io stesso, come ogni altro professionista, nel vedere trattati molti ricorsi in Camera di consiglio, senza un riferimento al fatto. E quando il ricorso è in « Camera di consiglio », vuol dire: « Lasciate ogni speranza, o voi che sperate » (non dico « entrate » perchè non si entra).

Ora, ciò vuol significare che vi è bisogno di magistrati i quali sbrighino questo ingente lavoro, ed è necessario, per ovviare a questo inconveniente, immettere nella Magistratura subito quei giudici che sono stati dichiarati idonei.

Ed ecco ora l'obiezione. Trattandosi, si dice, di concorsi e di posti da assegnare, questi non possono superare il numero indicato nel decreto ministeriale col quale il concorso è stato indetto. Ma si osserva subito, in contrario, che, poichè il concorso si fa ai primi dell'anno, la previsione dei posti vacanti è fatta per quelli prevedibili in base ai limiti di età, ma non si può fare per quelli che non possono essere preveduti, e cioè per quelli vacanti per morte tra il luglio e il 31 dicembre e per quelli che restano vacanti per dimissione.

Ora, con l'articolo 2 della legge 3 maggio 1945, si mirava a rendere più operante e fattiva l'amministrazione, e si soddisfacevano le legittime aspettative dei magistrati che hanno partecipato al concorso. Se per ragioni di guerra — è una constatazione che abbiamo fatta — quelli che sono stati dichiarati promovibili erano in numero di gran lunga superiore a quelli indicati nel concorso, ciò era dovuto ad una esigenza straordinaria, ma quando i magistrati avessero coperto tutti i ruoli, si sarebbe potuto avvisare un metodo nuovo e fare una legge nuova per porvi rimedio; ma non si poteva introdurre quello che si è fatto con questa legge, per la quale, ferma rimanendo una quota delle vacanze per il concorso per titoli, quelle da attribuirsi ai vincitori del concorso e ai promovibili in seguito allo scrutinio dovevano attendere l'esito del nuovo concorso, ai cui concorrenti si attribuivano anche le vacanze impreviste dell'anno precedente. Il che vuol dire che quelli che dovevano coprire, per esempio, il posto reso vacante dal luglio al dicembre, debbono aspettare il nuovo concorso per vedersi passare innanzi gli altri che nello stesso concorso erano classificati a distanza da loro.

ZOLI. Ma questo non è esatto perchè dopo lo spostamento della data del concorso al 15 gennaio, ciò non si verifica più. Era un inconveniente che dipendeva dal fatto che i concorsi venivano banditi più tardi, ma bandendo i concorsi il 15 gennaio l'inconveniente da lei accennato non si verifica più perchè si sa già quanti sono coloro che sono stati promossi e il numero delle vacanze.

PICCHIOTTI. La risposta alla vostra apparente trionfale argomentazione, e cioè che così facendo si sguarniscono i Tribunali e le Preture, è semplice: la colpa, vi diciamo, è della vostra legge, perchè permette agli aspiranti di concorrere un anno prima di quello che dovrebbero. Non rimproverate quindi alla legge che noi vogliamo ripristinare l'inconveniente che avete creato proprio voi con quella del 1953.

Dissi che sarei stato d'accordo con il collega Agostino se non avesse presentato l'emendamento che distrugge in radice quello che è il contenuto e la sostanza del disegno di legge che difendiamo e cioè la sua efficacia nel tempo e senza interruzione. A che cosa porta questa interruzione prevista nel suo emendamento? Niente di meno porta alla conseguenza che quelli che concorsero nel 1953 sono completamente estromessi da ogni beneficio e quelli che concorrono nel 1954 non solo hanno i posti che sono loro assegnati, ma fruiscono anche dei posti dell'anno precedente e che spettano agli altri concorrenti. A me pare che un criterio di giustizia come quello da noi difeso debba imporsi. E non si ripeta quello che ho letto nella relazione sempre suggestiva del senatore De Pietro, oggi nostro Ministro autorevole, che insomma gli esaminatori rispondono della maturità di quelli che esaminano, ma che non possono garantire per quelli che sono già stati esaminati da altri. Ciò vorrebbe significare che vi sono distinzioni fra Commissione e Commissione. Ma se incominciamo a fare discriminazioni, potremmo anche pensare che quelli esaminati dall'ulti-

ma Commissione erano peggiori di quelli esaminati dalla precedente.

Mi pare perciò che questa legge sia intonata ad una vera giustizia perchè non scoraggia soprattutto quelli che hanno lavorato e sperato. Perchè poi sarebbe da decidere se molti promossi per merito distinto siano davvero migliori degli altri. Al merito distinto si arriva per tante vie diverse e forse, lo ripetiamo, quelli che sono rimasti indietro qualche volta ne sanno di più di quelli che sono andati avanti.

Io parto dunque da un punto di vista che mi sembra giusto e cioè che quando ci sono dei posti vacanti questi posti devono essere coperti da quelli che sono stati dichiarati idonei a coprirli. Per questo solo criterio mi pare che la legge non solamente sia difendibile, ma sia accoglibile. Io l'ho sottoscritta perchè ne ero persuaso, e non perchè servo gli interessi di una parte o dell'altra. Sono veramente al di sopra della mischia. Invito i colleghi a riflettere su queste brevi improvvisate ed affrettate osservazioni, intonate però a un sentimento altissimo di giustizia per tutti. *Unicuique suum tribuere,* dicevano i romani. Adottiamo questo criterio anche in questa legge, perchè rappresenta la vera giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trigona della Floresta. Ne ha facoltà.

TRIGONA DELLA FLORESTA. Onorevole Ministro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge che i senatori Papalia ed altri hanno presentato al Senato il 28 agosto 1953 per le promozioni a magistrato di Appello e di Cassazione, con annessa relazione e testo in un unico articolo, per la modifica dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, riscuote la mia piena adesione nonchè quella dei colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano.

Molteplici sono stati gli inconvenienti rilevati di seguito alla discussione del disegno di legge governativo approvato dai due rami del Parlamento e che costituisce, oggi, la legge che disciplina le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.

A tralasciare ogni altra considerazione, non si può non rilevare, come opportunamente si legge nella relazione di maggioranza della 2ª Commissione permanente, che il fatto dell'attribuzione ai concorsi delle vacanze impreviste dell'anno precedente importa, ineluttabilmente, che dette vacanze debbano rimanere scoperte per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, e praticamente aggirantesi in un tempo sempre superiore.

Tale inconveniente, la cui gravità sarebbe superfluo sottolineare, a parte che nessuna considerazione ebbe durante la discussione parlamentare della vigente legge, refluisce con gravissimi danni sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Approvando il disegno di legge di iniziativa del senatore Papalia ed altri, vengono ad evitarsi, per l'esercizio della funzione giurisdizionale, le già denunziate conseguenze dannose e si viene a salvaguardare inoltre la necessità imprescindibile di provvedere, con tempestività e continuità, ai vuoti dell'organico che man mano vengono verificandosi.

Si osserva, in contrario, che la modifica verrebbe ad urtare il principio riformatare della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ma è facile replicare che volendosi mantenere il criterio della ripartizione delle vacanze impreviste fra magistrati partecipanti al concorso per titoli e quelli promovibili in seguito allo scrutinio, e permanendo la modifica dell'originario sistema di promozione, il concorso per titoli non potrà più restare nei limiti rigidi ed inalterabili dell'attribuzione delle quote corrispondenti alle sole vacanze previste.

Il pericolo della inflazione delle promozioni, se poteva verificarsi in passato per le circostanze straordinarie e contingenti determinate dalla guerra, non ha più oggi alcuna ragione di esistere, perchè, con il ritorno alla normalità, il numero delle vacanze impreviste si mantiene nei limiti delle normali probabilità.

Si accenna, a contrasto della nostra tesi, che in accoglimento di essa, i ruoli inferiori verrebbero a sguarnirsi, ma ciò, evidentemente, è un bizantinismo, ove si consideri che è stata proprio la legge, di cui si chiede attualmente una limitata modifica, a ridurre di un anno il periodo minimo di servizio

per poter partecipare al concorso per la promozione a magistrato di Corte di appello.

Accogliendo il disegno di legge, a cui il gruppo del Movimento sociale italiano darà il conforto del proprio voto, viene soddisfatta, prima fra tutte, una inderogabile esigenza di servizio che immenso vantaggio recherà all'amministrazione della giustizia.

Si ovvierà, altresì, ed è questo l'aspetto morale che noi consideriamo, ad una ingiustificata sperequazione, per cui i magistrati che partecipano al concorso del 1954 hanno attribuite vacanze impreviste verificatesi nell'anno 1953, e ciò con palese pregiudizio delle legittime aspettative di quei magistrati che, secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, avrebbero potuto fruire di vacanze impreviste da cui invece sono stati esclusi.

Per queste ragioni, confido che il Senato vorrà dare il conforto della propria adesione alla proposta di legge presentata dal senatore Papalia e da altri colleghi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azara. Ne ha facoltà.

AZARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in questa discussione con sentito rincrescimento, e mi duole anche di dover parlare soprattutto dopo alcune dichiarazioni che ha fatto il collega Agostino e che, dette da lui, con quella sincerità e con quel galantomismo che tutti gli riconosciamo, sono molto gravi e mi hanno profondamente addolorato e turbato. È noto ai vecchi colleghi, che sono in quest'Aula, anche se non è noto agli altri, i quali sono giunti in questa legislatura, che sono ben sei anni che io tenacemente parlo sempre contro disegni di legge di questa natura, disegni di legge cioè che si propongono non di affrontare problemi della Magistratura in generale, bensì di affrontare il problema di alcuni magistrati oppure di qualche gruppo di magistrati. Questa è la realtà. Credo che gli stessi colleghi vecchi possano darmi atto che la mia opposizione è stata manifestata anche quando qualcuno di tali provvedimenti poteva avvantaggiare proprio me stesso; anzi, in quei casi, la mia resistenza è stata ancor più ferma, perchè qui ognuno di noi deve fare il proprio dovere senza alcun riguardo ad interessi personali.

La questione delle promozioni è uno dei punti più pruriginosi — scusatemi la parola — che vi è nell'ordinamento della Magistratura. Ma tutte le leggi — ne ho qui il lungo elenco — per l'ordinamento giudiziario stesso e le norme per le promozioni, sono state promulgate quasi sempre in sede di riforma generale. I provvedimenti separati, *ad hoc* — dirò così — che riguardano esclusivamente concorsi o scrutini, hanno cominciato disgraziatamente a susseguirsi proprio dal decreto luogotenenziale del 1945 che ha citato l'amico Picchiotti. Egli ha detto che da quel momento in poi tutto è andato sempre bene: è proprio il caso di ricordare all'onorevole collega quel *bon mot* francese che dice: « *tout va très bien, madame la marquise* », con quel che segue. Infatti per ogni provvedimento vi sono state inevitabili lagnanze. Un progetto di legge analogo a questo in esame, che favoriva un gruppo di magistrati, nel modo che tutti sanno, fummo costretti ad approvare (preciso, non io perchè votai contro anche allora) nel 1950, e, in base a quel provvedimento, 80 mi pare, o più magistrati furono promossi per legge.

ZOLI. Questo accadde nel 1947.

AZARA. Non mi pare. Non ricordo esattamente la data, ma il fatto è dolorosamente esatto. Noi che teniamo a mantenere ben distinte le attribuzioni dei poteri come sono indicate nella Costituzione, crediamo (non voglio, con questo, fare un appunto all'Assemblea ma manifestare liberamente la mia opinione di senatore e quindi di membro del Parlamento) che provvedimenti del genere il Parlamento medesimo non dovrebbe approvare. È questa, ripeto, una mia opinione; ve ne saranno tante altre in contrario, ma io desidero manifestarla nuda e cruda come è, perchè il progetto in esame costituisce una vera e propria intromissione nel campo del potere giudiziario, che porta a certi non buoni effetti, ai quali indirettamente ha accennato l'amico Agostino, quando ci ha detto che effettivamente il disegno di legge è stato insistentemente sollecitato da alcuni magistrati, proprio da quei tali

magistrati che — egli ci ha detto — trattano gli avvocati come non dovrebbero essere trattati quando si presentano ai magistrati per chiedere qualche legittimo e corretto provvedimento.

Non ho scrupoli sulla coscienza a questo riguardo. Ho altre volte deplorato il non bello spettacolo di vedere nel Senato e nella Camera magistrati che si avvicendavano per chiedere provvedimenti legislativi di portata limitata ai richiedenti. Questo non conferisce al prestigio della Magistratura. Lo dico con dolore ma con ferma voce perchè, purtroppo, corrisponde a verità, ed io vivamente vorrei che il fatto non si ripetesse.

Questa è la ragione per cui, visto che alcuni degli oratori che mi hanno preceduto si sono dichiarati favorevoli a questo disegno di legge, ho il dovere di dire come stanno le cose. Non è esatto, onorevole Picchiotti, che il sistema, proposto col progetto in discussione, sia migliore; non è neppure esatto che le Commissioni non compiano il loro dovere. Le Commissioni compiono tale dovere come tutte le altre Commissioni di questo mondo. Non so se l'onorevole mio amico Picchiotti — che ha ancora, nella sua vecchiezza che è pari alla mia, se non maggiore, una grande energia — abbia fatto parte di qualche commissione per concorsi. Io ne ho fatto parte molte volte e posso dire che la valutazione comparativa è estremamente difficile. Quando viene bandito un concorso per un determinato numero di posti, i candidati sanno che i promossi dopo il concorso saranno solo quelli che riusciranno vincitori.

Può darsi che siano stati commessi errori. Vorrei sapere quale Commissione potrebbe dire di non commettere errori. Ma quali sarebbero le conseguenze della applicazione del sistema proposto? Nell'intervallo di tempo, dal momento in cui la Commissione decide al momento in cui avvengono le promozioni, passano molti mesi e i magistrati, che sono assegnati in graduatoria (a diritto o a torto) oltre il numero dei posti messi a concorso, restano in un permanente stato di inquietudine, che turba la loro serenità. E quando qualcuno non è sereno non può fare in coscienza tutto quello che dovrebbe per essere giusto, quanto sia possibile in questo mondo.

PICCHIOTTI. E sono idonei...

AZARA. La idoneità, senatore Picchiotti, non significa la vittoria nel concorso. Non si può, per la ragione di prestigio della funzione giudiziaria, dire a parecchi magistrati che non sono idonei, che cioè non possono esercitare la funzione mentre essi continuano ad esercitarla, anche perchè, per i concorsi, non è prescritto, come per gli scrutini, che, dopo due dichiarazioni di inidoneità, il magistrato deve essere esonerato. Se fosse fatta la dichiarazione di inidoneità, i magistrati dichiarati inidonei continuerebbero tranquillamente nelle funzioni, con quanto prestigio lo domando a voi, senatori avvocati, che poi vi lamentate quando le cose non vanno bene.

PICCHIOTTI. È un'ipocrisia dichiarare idonei quelli che non lo sono.

AZARA. Sarà ipocrisia, ma la verità è questa. Lei lo sa meglio di me. È questa la ragione per cui non sono favorevole a questo progetto di legge.

Non faccio colpa all'onorevole proponente di aver presentato il progetto di legge, faccio colpa a chi gli ha rappresentato uno stato di cose non corrispondente alla realtà che lo ha indotto, nella sua coscienza, a presentare un disegno di legge, sul quale richiamo la sua ponderazione. Credete voi che il progetto possa servire davvero a migliorare il costume della Magistratura? Se non si eleva il costume riusciranno poco utili leggi per l'autonomia e l'indipendenza. Ripeto per l'ennesima volta che questa il magistrato deve cercarla anzitutto nella propria coscienza.

Quando un magistrato viene da lei, onorevole Agostino, a chiederle, come ella ha fatto chiaramente intendere, il favore di intervenire con un disegno di legge per sistemarne la claudicante posizione, quel magistrato, di fronte a lei, avvocato, non si potrà più presentare con la sua brava corazza di indipendenza per giudicare le cause da lei difese. Ella stessa, dal tono con cui ha parlato, è parso amareggiato per aver collaborato alla redazione del disegno di legge.

AGOSTINO. L'ho ritenuto giusto.

AZARA. Lei ha detto: « se poi è giusto, approvatelo » ed io contesto appunto che sia giusto, per quanto ho detto. I magistrati che cadono in un concorso non hanno per questo un titolo di disonore; possono presentarsi ad un concorso successivo e riuscire.

Il senatore Picchiotti si è preoccupato del fatto che per sei mesi restano dei posti vacanti; ma dal fatto che i posti siano vacanti in Corte di appello o in tribunale non so quale vantaggio minore o maggiore derivi per la giustizia. Indubbiamente è inevitabile che in Magistratura siano dei posti vacanti, perchè la morte o il collocamento a riposo e altre eventualità, provocano le vacanze, come avviene in tutte le altre amministrazioni.

Vorrei adesso pregare l'onorevole Picchiotti di dirmi se crede che sia migliore per la giustizia un sistema che consenta di assegnare a funzioni superiori, magistrati (giudicati da altri magistrati) non perfettamente idonei ad esercitarle oppure un altro sistema per il quale si attende un po' di tempo, ma si affidano le funzioni del grado superiore soltanto a coloro che sono scremati da una commissione, più o meno rigorosa ma coscienziosa, in modo che si possa dire che essi sono veramente degni della funzione superiore.

PICCHIOTTI. In 54 anni di professione non mi sono mai accorto se siano meglio quelli o quegli altri, se si fa la proporzione.

AZARA. Comunque, un miglioramento quantitativo non conferisce prestigio alla Magistratura; è necessario un miglioramento qualitativo, e per questo stia certo che è preferibile il sistema proposto dal presidente della Commissione quando era ministro, proposta da lui formulata dopo un anno di permanenza nel Ministero, quando egli aveva una completa esperienza della situazione. Vorrei che i miei onorevoli colleghi esaminassero pacatamente la situazione e si persuadessero che non sia il caso di rimettere in vigore i concorsi chiamati « a soffietto ». Faremmo, altrimenti, oggi un secondo e grave errore, come quello delle famose promozioni per legge.

Ora, se errare *humanum est*, perseverare *diabolicum*. Non credo che il Senato voglia assumersi oggi la responsabilità di riprodurre un sistema già riconosciuto deleterio anche dalla opinione pubblica. Forse il senatore Agostino non ha parlato con rappresentanti ufficiali della Magistratura, perchè credo che neanche l'Associazione della Magistratura sia dell'avviso di far passare per la scorciatoia i magistrati, soprattutto quando si tratta di destinarli alle Corti di appello o alla Corte di Cassazione che hanno le funzioni più elevate. Il senatore Picchiotti, sa, poi, bene, che (del resto come per le altre carriere) l'anzianità e l'età debbono essere tenute nel giusto conto ma non costituire una assoluta prerogativa di promozione; i giovani, a loro volta, non devono avere eccessiva fretta.

PICCHIOTTI. Finchè sono giovani c'è ancora speranza, ma dopo non si spera neppur più.

AZARA. Non hanno che la speranza del vostro aiuto, che, soprattutto perchè siete avvocati, non dovreste dare. Quando esercitavo le funzioni ministeriali, seguî queste linee esplicitamente, e quindi non dico cose che mi vengono in mente soltanto in questo momento, ma invece esprimo una convinzione profondamente maturata. Potrei enumerarvi, se ne aveste la vaghezza, tutte le leggi recanti modificazioni in materia, dal 1865 ad oggi: almeno una ventina, con le quali sono stati provati tutti i sistemi: dall'esame allo scrutinio, dal sistema delle vacanze calcolate in un modo ad altri di posti calcolati in un altro. Non v'è stato sistema che non abbia prodotto inconvenienti, ma i più gravi avvengono proprio al momento del trapasso, quando la modificazione non avviene per ragioni di carattere generale, obiettivo; ma per ragioni personali.

Non ho altro da aggiungere, e prego il Senato di non approvare il progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. La minoranza della Commissione si è trovata nella situazione di aver perduto il relatore, il quale è divenuto Ministro. Poichè facevo parte di quella minoranza credo doveroso esporre le ragioni che ci indussero a dichiararci contrari al disegno di legge; avrei

avuto anche il diritto di parlare in forza di un articolo del Regolamento il quale stabilisce che, quando si accenna all'opera di un Ministro passato, questi ha sempre diritto di parlare.

Desidero sotto questo aspetto solo rispondere ad una osservazione che si è fatta, secondo la quale con la legge del 1952 mentre si cercò di evitare l'accelerarsi della formazione di vacanze nei gradi bassi, si abbreviò il termine per il concorso in Appello. È esatto. Senonchè questo aveva una giustificazione in uno stato di fatto, e cioè che in certi anni non vi erano stati concorsi. Particolarmente tra il 1935 e il 1938 non vi era stato nessun concorso, cosicchè accadeva che tutti gli anni si bandivano dei concorsi ai quali potevano partecipare soltanto magistrati aventi una certa anzianità, e in tal modo si andava sempre a ripescare fra gli stessi elementi dei quali naturalmente si era portato via man mano il meglio; si era scremato una seconda volta, e finalmente si scremava una terza volta. E siccome le Commissioni, come avete sentito e come dirò poi, non avevano il coraggio di dichiarare non idonei, accadeva che noi avremmo dovuto per un'altra volta limitare i concorsi ad una ristretta cerchia di magistrati e favorire in modo particolare coloro che erano entrati nella Magistratura in un certo anno per il quale deve essere accaduto quello che altrimenti non è mai accaduto, che cioè oltre il 50 per cento siano stati promossi e, a mio parere, attraverso lo scrutinio siano promossi il 70 o l'80 per cento nei termini più brevi.

Questa fu la ragione per cui fu introdotta quella disposizione, che del resto mi sembra abbia incontrato l'approvazione dei senatori Papalia ed Agostino, in quanto non hanno pensato di modificarla.

Detto questo, io farò semplicemente la storia della legge, che fu approvata dal Senato, dopo essere stata abbondantemente discussa alla Camera e al Senato ma, intendiamoci, non per quella che era la sua disposizione fondamentale, ma per quello che era il regolamento transitorio, specie ciò alla Camera, dove appunto fu introdotto un emendamento per il quale, invece di applicarsi dal 1° gennaio 1953, la legge si applicava dall'entrata in vigore della legge stessa, cioè praticamente dal dicembre 1952.

In secondo luogo fu discussa per l'articolo 4, il più battagliato, riguardante i concorsi per la Cassazione, e che non ha niente a che vedere con la presente legge. Ma specialmente al Senato, nell'approvazione della legge che diventò la legge 18 novembre 1952, tranne che sull'articolo 4, ampiamente discusso, non vi fu nessunissima discussione. La ragione determinante la legge era stata la constatazione di due inconvenienti; il primo era che effettivamente, quando si entrava nel campo degli idonei, non c'era più alcuna certezza di una graduatoria esatta. Naturalmente una Commissione che deve formare una graduatoria per venti posti, quando arriva al 24° o al 25° posto non si cura più di stabilire la graduatoria esatta. Accadeva così che potevano stabilirsi delle ingiustizie.

Il secondo inconveniente era il fatto che in mano del Ministro restava una possibilità di aumentare le promozioni; e fu anzi questo motivo che mi determinò in modo particolare, in quanto, alla fine di un certo anno, mi trovai invitato ad approfittare della facoltà che avevo di promuovere o meno un certo alto magistrato. L'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario prevede che il Ministro abbia facoltà di collocare fuori ruolo un certo numero di magistrati; in seguito a tale facoltà il Ministro, manovrando i fuori-ruolo, cioè diminuendoli o aumentandoli, arriva a consentire o negare la promozione a qualche magistrato. Ora, nonostante si pensi che i Ministri sono lieti di avere una quantità di facoltà, anche di fronte a tale inconveniente che assoggettava un povero Ministro a pressioni continue perchè coprisse tutti i fuori-ruolo, in maniera da poter promuovere un alto magistrato di Cassazione o di Appello, io fui indotto, appunto per questo secondo inconveniente, a dire: facciamo in modo che non vi sia più la possibilità della promozione di idonei. Dissi allora e ripeto ora che in certi casi accadono cose che hanno veramente del grottesco. Si arrivò al punto che certo magistrato, il quale era stato dichiarato non idoneo alla promozione per scrutinio (si noti bene « non idoneo alla promozione per scrutinio » perchè lo scrutinio è fatto sempre con una certa serietà, in quanto produce una quasi

certezza di promozione mentre la dichiarazione di idoneità non apre la via alla promozione oppure l'apre ma solo fino al numero di concorrenti dichiarati vincitori e non successivamente, e quindi non è così seria come il giudizio della Commissione di scrutinio) questo magistrato io dovevo promuoverlo per concorso. È stato quindi promosso come idoneo per concorso un certo magistrato che in un concorso per 17 posti (che diventarono 57 in conseguenza di una legge) copriva un posto superiore al 102° e non voglio dire il numero esatto.

Furono queste le ragioni che mi indussero alla presentazione di questa legge e devo dire che questi inconvenienti erano stati rilevati, prima che dal Ministro, dai magistrati perchè quando si dice oggi che ci sono questi gruppi di magistrati i quali insistono per la loro giusta causa, bisogna che ricordi al Senato che la disposizione di legge del 1952 è stata approvata caldamente dalla Associazione dei magistrati. L'Associazione ritenne che dovessero essere apportati taluni temperamenti per quella che era la situazione transitoria e parlando di legittima aspettativa che era poi l'aspettativa della morte del collega, perchè solo dalla morte poteva derivare il diritto a coprire la vacanza, ritenne vi dovesse essere aspettativa per quelli del concorso del 1953; ma in diverse manifestazioni, e prima e dopo dell'approvazione della legge, i magistrati hanno ritenuto che la legge fosse una legge saggia.

Devo aggiungere che c'è stato qualche alto magistrato che mi ha detto: « Lei con quella legge ha danneggiato mio fratello, ma ha fatto bene perchè quella legge è una legge risanatrice dell'ambiente ». Ed è una legge che elimina gli inconvenienti che invano ha negato il senatore Picchiotti e cioè che si rendono vacanti posti in tribunale. Qui la situazione in base a quel sistema che volete ristabilire è questa: che se un magistrato muore alle ore 23,45 oppure alle 23,59 del 31 dicembre noi nel tempo di un minuto siamo costretti a ricoprire quel posto rendendosene vacante uno che si copre in due anni. Non so se vada male la Cassazione, onorevole Picchiotti, ma penso sia molto maggiore il disservizio che c'è nei tribunali e nelle preture, ed affrettarsi ad asportare i magistrati dalle funzioni meno elevate verso le funzioni più elevate non credo sia rendere un servizio alla giustizia.

Erano queste le ragioni che indussero la minoranza della Commissione ad essere contraria a questo disegno di legge, oltre ad altre ragioni di opportunità che sono piuttosto causticamente indicate nella relazione nella quale si dice che potremmo allegare a questa legge il nome e cognome delle persone avvantaggiare con la legge stessa.

Dovrò fare delle osservazioni sull'emendamento presentato dal senatore Agostino, sul quale, se il Presidente consente, parlerei subito, perchè essendo il disegno di legge composto di un articolo unico non vi è passaggio agli articoli; non so però se il senatore Agostino voglia insistere su questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento deve essere illustrato dal senatore Agostino.

ZOLI. Per queste ragioni la Commissione insiste nel chiedere che la proposta di legge di iniziativa del senatore Papalia ed altri non sia approvata. Mi sono stupito che su questa proposta di legge sia stata fatta la dichiarazione di un Gruppo, perchè non credevo che su di essa ci potesse essere una dichiarazione di Gruppo. Evidentemente il Movimento Sociale Italiano pensa sempre in maniera totalitaria e decide come Gruppo, e non come persone, anche su questioni che nulla hanno di politico.

TRIGONA DELLA FLORESTA. La mia dichiarazione non ha carattere politico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

PAPALIA, *relatore di maggioranza*. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo illustrare le ragioni per le quali fu proposto questo disegno di legge che non aveva lo scopo di innovare, ma solo il proposito di eliminare una riforma che in un certo momento si era creduto di apportare ad una vecchia legge e che si era manifestata, sin dalla sua prima applicazione, inadeguata a risolvere i problemi di cui tutti ci preoccupiamo. Non voglio ripetere quello che si è detto in sede di

discussione del bilancio della Giustizia, e che si è ripetuto non da un anno ma da una serie di anni da ogni settore del Parlamento e cioè che una delle ragioni per cui il funzionamento della giustizia è difettoso, è proprio quella della deficienza dell'organico, deficienza in senso assoluto e deficienza in senso relativo perchè neanche risultano coperti i posti stabiliti con la legge stessa.

Uno degli inconvenienti più deplorati dagli oratori di ogni settore in tema di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria è proprio questo: insufficienza ed incompletezza dell'organico. Leggevo nella relazione e nelle discussioni che si son fatte in sede di approvazione del bilancio della Giustizia che l'inconveniente della incompletezza dell'organico non solo non era stato eliminato nei vari anni di vita del nostro Governo repubblicano, ma si era aggravato e peggiorato lungo la strada. Ho qui, dinanzi a me, la relazione dell'onorevole Grassi — siamo nel 1948 — il quale parlava di un organico incompleto, per la mancanza di 360 magistrati, e sperava di poter risolvere il problema attraverso i concorsi e le promozioni che erano in corso. Ma il problema non è stato risolto se è vero che nel 1953 il relatore senatore Spallino denunciava 600 posti vacanti. Nè si è risolto posteriormente se è vero che nel 1954 il relatore onorevole Magliano denunciava 823 posti scoperti. Sicchè il problema, che non è personale come leggermente si obbietta ma di carattere generale, è questo: noi non riusciamo a coprire i vuoti che sono per riconoscimento unanime una delle cause essenziali della disfunzione dell'Amministrazione giudiziaria della quale ci lamentiamo tutti in sede di discussione del bilancio, ma per la cui eliminazione, quando bisogna provvedere, esitiamo perchè vengono eccepite ragioni magari apprezzabili ma che non possono essere accettate. Sicchè, non una legge per alcuni magistrati, onorevole Azara, ma una legge per il migliore funzionamento della giustizia noi pensavamo di proporre quando suggerivamo di tornare alle vecchie disposizioni. Quali erano le vecchie disposizioni?

C'era un Regolamento giudiziario del 1941 che stabiliva che tutti i posti che si rendevano vacanti nell'annata dovevano nell'annata essere occupati. Si creava una certa disciplina per la quale parte di questi posti era messa a concorso ed un'altra parte andava assegnata agli scrutinati per merito distinto. Ma, ad ogni modo, l'ordinamento giudiziario del 1941 stabiliva che tutti i posti vacanti, sia quelli previsti, sia quelli imprevisti, dovevano essere coperti nell'anno.

C'era una sola differenza con quella che è la situazione attuale: allora si diceva che le vacanze previste dovevano essere coperte mediante gli scrutini ed i concorsi mentre le vacanze impreviste dovevano andare tutte ai promovibili per scrutinio. Questo era un criterio che non torna conto discutere in questo momento e che potrebbe avere le sue giustificazioni. Ma ciò non toglie nulla alla situazione di fatto alla quale mi richiamo, e cioè che tutti i posti che si rendevano vacanti, sia per la previsione avveratasi, sia al di là della previsione, dovevano essere assegnati ed occupati nell'anno. Questo era l'ordinamento giudiziario del 1941.

Tale ordinamento evitava che si creassero dei vuoti o meglio che i vuoti permanessero per molto tempo; ed evitando questo, si evitava la disfunzione che consegue alla mancanza di magistrati.

Successivamente, per delle ragioni che è inutile sindacare in questo momento, venne la legge Tupini la quale stabiliva che sia le vacanze previste che quelle impreviste dovessero essere coperte nell'anno, e in questo ripeteva il concetto dell'ordinamento giudiziario del 1941. Senonchè la legge Tupini stabiliva, modificando in questo l'ordinamento precedente, che tutte le vacanze dovevano essere ugualmente ed equamente attribuite sia a coloro i quali partecipavano ai concorsi, sia a coloro i quali erano dichiarati promovibili per scrutinio, sicchè rimanendo fermo il concetto che nell'anno bisognava riempire le vacanze, sia quelle previste sia quelle impreviste, si modificava solo il sistema di attribuzione dei posti liberi e si stabiliva che una metà dovesse andare a coloro i quali partecipavano e vincevano il concorso, ed un'altra metà dovesse andare a coloro i quali erano promovibili per scrutinio.

Questa legge fu riformata dalla legge Zoli del 1952. Perchè è stata riformata? Lo ha detto l'onorevole Zoli nel suo breve intervento. Egli ebbe a notare degli inconvenienti, e precisa-

mente che dei magistrati, i quali non erano stati dichiarati idonei nello scrutinio per anzianità, erano stati dichiarati idonei nel concorso al quale avevano partecipato, sicchè come Ministro si è trovato ad un certo momento nella condizione di dover dichiarare impromovibile per anzianità un magistrato e nello stesso tempo immetterlo nel grado superiore per essere stato dichiarato idoneo nel concorso al quale quel magistrato aveva partecipato.

Do atto all'onorevole Zoli che questo inconveniente è serio, ma chiedo all'onorevole Zoli ed anche all'onorevole Ministro se questo inconveniente deriva dalla legge Tupini oppure è un inconveniente relativo al modo come le Commissioni funzionano. E si noti che l'intervento autorevole del senatore Azara su questo argomento non soddisfa, nel senso che vi è sicuramente una disfunzione sul funzionamento delle Commissioni ma essa non ha niente a che vedere con la legge della quale ci occupiamo.

Io ho qui le graduatorie di due concorsi recenti. Da queste graduatorie risulta che un certo magistrato fu classificato come il primo dei non promossi in un concorso. Non ricordo per quanti posti fosse stato bandito il concorso, supponiamo per quindici, questo magistrato fu classificato sedicesimo cioè il primo dei non promossi; mentre in quello stesso concorso un altro magistrato che vi aveva partecipato venne classificato tra gli ultimi. Nel concorso successivo è avvenuto che questo secondo magistrato, sessantesimo o giù di lì nel concorso precedente risalì ai primissimi posti della graduatoria il chè non direbbe niente se non fosse anche avvenuto che il sedicesimo del concorso precedente sprofondò negli ultimi posti della graduatoria. Allora il difetto non è in ciò che denunzia l'onorevole Azara ma nel fatto che le Commissioni giudicano con una superficialità deplorevole — o quanto meno — hanno dei sistemi per orientarsi nel giudizio che non rispondono alle esigenze e che le mettono in condizioni di commettere errori deplorevoli.

Sicchè per questa disfunzione che non è attribuibile alla legge ma al modo come le Commissioni hanno funzionato, si è voluta la legge Zoli, la quale ha stabilito che le vacanze previste non possono aumentarsi con le vacanze impreviste. Durante l'anno le vacanze impreviste devono essere accantonate per poi mettersi a concorso negli anni successivi, il che crea come è evidente una stasi che dura due anni circa.

ZOLI. No.

PAPALIA, *relatore di maggioranza*. Invece è sì. Se voi disponete che, indetto un concorso al 1° gennaio, questo concorso deve provvedere solo alle vacanze previste ed a quelle impreviste dell'anno precedente, è ovvio che le vacanze impreviste che si verificano oltre il 1° gennaio dell'anno in cui bandite il concorso restano ferme sino a quando non bandirete il concorso successivo.

Se si pensa che il concorso dell'anno successivo darà i suoi frutti a fine anno, è evidente che la mia argomentazione è esatta. Orbene, a noi pareva, signor Ministro — ed è questa la ragione per la quale è stata formulata la legge — che questo ristagno aggravasse gli inconvenienti di cui tanto spesso ci lamentiamo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma li attenuerete molto poco, gli inconvenienti lamentati. La ragione l'ha detta il senatore Agostino.

PAPALIA, *relatore di maggioranza*. Se importano inconvenienti, bisogna cercare di eliminarli. Per quanto riguarda certe obiezioni, ricordo che anche nella discussione della legge proposta l'anno scorso dall'onorevole Zoli, che abbreviava il termine per coloro che concorrevano alla Corte d'appello, vi fu chi arrivò ad immaginare che essa mirasse a favorire qualcuno quasicchè il proponente fosse costituzionalmente capace di rendere favori, il chè per chi conosce quell'illustre parlamentare è semplicemente assurdo.

Da quanto ho premesso deriva che il Senato deve decidere in questo momento se la riforma della legge Zoli è utile o no e se la riforma agevola lo svolgimento della funzione giudiziaria. Credo poi che la seconda questione, se debbano beneficiarne o meno quelli che hanno partecipato al concorso del 1953, sia una questione

risolta dall'obiezione fatta dal senatore Picchiotti.

Il senatore Picchiotti osserva che nel momento stesso in cui ci preoccupiamo di non creare ingiustizie e favoritismi, li andiamo poi a creare con la legge, perchè, negando i benefici della riforma ai magistrati che hanno avuto la sventura di presentarsi al concorso nel 1953, creeremmo una situazione di particolare vantaggio a quelli che l'esame vanno a dare nel 1954, che avrebbero a loro disposizione le vacanze previste del 1954, nonchè quelle impreviste del 1954 e del 1953.

Queste, in breve, le ragioni per le quali abbiamo ritenuto di formulare il disegno di legge e di sottoporlo all'approvazione del Senato, senza preoccuparci di eccezioni che non hanno seria ragione di essere. Si tratta di giudicare se il ritorno al passato sia giusto o meno, e, se è veramente utile che l'Amministrazione della giustizia non abbia a soffrire di ingiustificati ritardi nel completamento dei suoi organici, allora la proposta di tornare alla antica norma va approvata.

Si tenga da ultimo presente che la legge proposta non è stata creata per beneficiare un gruppo di persone; non è una innovazione ma un ritorno a norme che, dal 1941 in poi, salvo qualche variante nel sistema di distribuzione, hanno sempre disciplinati questi rapporti e se qualcuno ne beneficierà, o per meglio dire non sarà danneggiato dalla legge Zoli, non sarà per questo che il Senato dovrà concludere che la legge non sia approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che nessuno si meraviglierà se l'opinione del Ministro non differisce da quella del relatore di minoranza. Sono superstite come Ministro, defunto come relatore. Tuttavia dichiaro molto lealmente al Senato che ammetto si possano, da Ministro, vedere le cose diversamente da come furono viste allorchè si era soltanto relatore di un disegno di legge e si pensava di poter partecipare al dibattito solo come senatore. Ma se talvolta, da Ministro, si vedono diversamente anche in senso più restrittivo, vi dichiaro ancora che avrei preferito potermi astenere dal parlare, perchè in certi casi un Ministro può anche chiudersi in un comodo agnosticismo e dire: veda l'Assemblea quello che di meglio c'è da fare, e il Ministro applicherà la legge. Ma c'era il precedente che consiste nella relazione, molto esplicita; e d'altra parte ritengo di avere, anche come Ministro, l'obbligo di manifestare il mio parere sull'inopportunità di questa legge. Sono in grave imbarazzo, precisamente per le leali dichiarazioni del senatore Agostino. Vi ricordo, e lo ricordo al collega Picchiotti, che nelle discussioni che sostenemmo dinanzi alla seconda Commissione, la deliberazione non fu presa a cuor leggero. Vi fu una vera e propria battaglia alla Camera, un po' meno al Senato, e la legge passò. Perchè? Perchè si ritenne che la disposizione prevista nel disegno di legge del ministro Zoli rispondeva in quel momento ad esigenze che si erano manifestate proprio nel corso dell'esperienza del decreto legislativo del 1945. Onorevoli colleghi, si è voluto, oggi, discutere la questione scendendo troppo ai casi specifici, e se mi permettete, all'interesse di determinte categorie. Tutto questo non dovrebbe farsi, perchè in qualche modo, non voglio dire invelenisce o inasprisce, ma insomma rende più calda la discussione, laddove si sarebbe dovuto contenere questo dibattito entro termini perfettamente obiettivi. Se si fosse trattato di presentare un disegno di legge come quello proposto dal senatore Papalia ed altri con l'intenzione di ovviare ad una ingiustizia o riparare a un torto, o — anche se ingiustizia o soltanto torto non vi fossero stati — ad un semplice errore, il ministro Zoli ed io stesso ci saremmo accorti dell'errore e non avremmo avuto nessuna difficoltà ad ammetterlo, e a ripararlo; il fatto è che non siamo convinti che la legge 18 novembre 1952 rappresenti un errore.

Come vi ho detto, la deliberazione non fu presa a cuor leggero, ma derivò da una meditazione che ci indusse a ritenere che la modificazione proposta dal disegno di legge del ministro Zoli rispondesse alle esigenze di una più adeguata giustizia. Il punto essenziale che avrei desiderato fosse risultato da questo dibattito, di cui avrebbe dovuto formare l'argomento principale, è quello contenuto nel n. 1

dei 5 punti esposti nella relazione che fu di minoranza per ragioni contingenti, come talvolta accade in Commissione (si vedrà oggi, pertanto, se quella minoranza corrisponda alla minoranza dell'Assemblea, o se non si verificherà il contrario). Il punto primo si riferisce alla essenza del concorso. Su ciò hanno sorvolato tutti i senatori intervenuti in senso favorevole alla legge proposta dal senatore Papalia.

Noi siamo contrari al disegno di legge Papalia (e dicendo noi mi immetto nella falange dei senatori che hanno partecipato al dibattito in Commissione) precisamente perchè riteniamo che il concorso debba riassumere le sue caratteristiche essenziali, senza di che sarebbe perfettamente inutile adoperare il termine: concorso. Il concorso è indetto per un determinato numero di posti: coloro i quali hanno superato la prova, hanno vinto il concorso. La ragione per la quale le Commissioni dichiarano altre persone — che non vengono comprese, poi, nel numero dei vincitori — idonee vale a dire che abbiano dimostrato capacità tale che, se il numero dei posti fosse stato superiore, avrebbe loro consentito di entrare fra i vincitori, non significa affatto che quel concorso possa essere slargato a tal segno da considerarle successivamente alla stregua dei vincitori. Altrimenti il concorso di per se stesso perde le sue caratteristiche essenziali e forse anche le caratteristiche funzionali.

D'altra parte occorre tenere in considerazione anche questo: che nel gioco di vacanze previste e impreviste, si sarebbe venuta a determinare una situazione che avrebbe, a sua volta, rappresentato un altro inconveniente, col togliere al concorso la caratteristica essenziale della determinazione: si sarebbe finito, insomma, col non sapere più il numero di coloro che, in seguito al concorso, avrebbero potuto ottenere le promozioni.

AGOSTINO. La previsione è facile. (*Proteste del senatore Zoli*).

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è affatto facile. E il semplice fatto che il senatore Agostino risponda con cotesta interruzione, importa che tutto il resto delle considerazioni, che ora sono per fare, potrebbe anche ritenersi superfluo. Perchè se vi fosse questa facilità di previsioni, allora sarebbe ancora più grave ammettere la possibilità che anche i dichiarati idonei debbano entrare fra i vincitori del concorso, perchè in questo caso le caratteristiche del concorso sarebbero ancora più gravemente ferite. Se si vuole questa disposizione di legge, si è naturalmente padronissimi di adottarla, ma prima di farlo bisogna avere, se non demolito, almeno scalfito, le argomentazioni di coloro che sostengono la tesi contraria. Su questo punto gli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito non hanno ancora risposto. Ed allora, io vorrei pregare il Senato di rendersi conto della obiettività dei rilievi contenuti nel secondo e nel terzo punto degli argomenti che io ho rappresentati nella relazione di minoranza per combattere questo disegno di legge. Sì, io comprendo esattamente quello che si vuole sostenere, allorchè si afferma che con la proposta del senatore Papalia si possono più facilmente coprire dei vuoti; ma naturalmente noi ci siamo resi conto anche del fatto che, per coprire un vuoto, se ne forma un altro, che, a nostro avviso, è anche più grave.

Quando si tratta di promozioni ai gradi più alti della Magistratura la questione diventa di importanza maggiore appunto perchè il grado è più alto; ma quando ci si preoccupa del servizio, o del disservizio, bisogna tenere considerazione del fatto che il disservizio, nei gradi inferiori della Magistratura, finisce col ripercuotersi anche più seriamente sul servizio generale. Ora, il fatto di poter promuovere unicamente perchè vi è stata la dichiarazione di idoneità, coprendo dei posti che sarebbero rimasti vacanti, ma scoprendone altri i quali erano coperti, approvando il disservizio nei gradi inferiori, non solo non ripara all'inconveniente, ma, anche se lo attenua nei gradi superiori, come facevo rilevare durante il discorso del senatore Papalia, lo attenua molto limitatamente.

Quindi, il presente disegno di legge non può ovviare all'inconveniente che è stato sempre deplorato, vale a dire la deficienza dei quadri e quindi il servizio poco lodevole dal punto di vista strutturale della Magistratura. Comunque, questo disegno di legge avrebbe un effetto limitatissimo; e i signori senatori com-

prendono che, appunto per il fatto della estrema limitatezza degli effetti, noi siamo indotti a ritenere che le considerazioni contenute negli altri due paragrafi, cioè il 4° e il 5°, non fossero, onorevole Papalia, inopportune. Si può anzi dire che esse prevenivano quelle che poi il senatore Agostino ha lealmente dichiarato in aula; vale a dire che, se non fossero state le pressioni — si è servito precisamente di questo termine — di coloro i quali peroravano la loro causa ed erano particolarmente interessati alla modificazione, probabilmente questo disegno di legge non sarebbe venuto in mente a nessuno.

Appunto per questo il senatore Zoli ricordava che, allorquando si accese il dibattito sul suo progetto, che divenne legge con la deliberazione di Assemblea del 18 novembre 1952, partecipò come poteva, naturalmente entro i limiti consentiti, la stessa Magistratura; la quale, attraverso la sua più qualificata ed autorevole rappresentanza, manifestò la propria adesione al disegno di legge presentato.

Onorevoli senatori, non ci dice niente tutto ciò? Qualche cosa deve pur dirvelo e deve farci comprendere che in definitiva proposte di legge come questa finiscono col creare conflitti, laddove dovrebbero, secondo il concetto dello stesso onorevole Papalia, ispirarsi a ragioni di equità. Invero, il fatto che questo disegno di legge, nella sua limitatezza può persino individuare coloro che verrebbero a beneficiarne, non è certo molto commendevole; e non si presenta alla benevola attenzione del Senato, per modo tale che debba essere approvato.

Io, vi ho detto già, parlo con un certo imbarazzo, e anche rammarico, perchè si tratta di magistrati. Ho avuto moltissime volte occasione, in tante discussioni e ultimamente nella replica nel dibattito sul bilancio, di esprimere la mia reverenza per i magistrati, e vi dico che ogni qualvolta si può fare qualche cosa che sia di loro gradimento e che ne riconosca le esigenze, i sacrifici e lo spirito dal quale sono animati nella loro missione, sono il primo a volerlo; ma quando (e siamo proprio nel punto centrale, per così dire, della vita giudiziaria), quando si esaminano obiettivamente le questioni e tuttavia appare molto evidente che la richiesta di un certo provvedimento non si riferisce ad un interesse generale, obiettivo, sarei per dire ad un interesse spassionato del servizio giudiziario, ma ad altro che si può individuare e addirittura personalizzare, allora mi metto in guardia, anche perchè con la breve esperienza che ho, da Ministro, dell'amministrazione della giustizia, mi sono convinto che disposizioni come quelle contenute nel disegno di legge Papalia non giovano all'amministrazione della giustizia. Non voglio dire che nuocciano, ma certamente non giovano.

Circa le osservazioni che sono state fatte infine dal collega Papalia, vale a dire che con questa legge si vorrebbe venire incontro ad aspettative, legittime, come egli le definisce, debbo dire che non capisco cotesto aggettivo. Possono essere aspettative, ma perchè sarebbero legittime io assolutamente non so; abbiamo combattuto le promozioni che derivano dalla legge. Se la legge proposta dall'onorevole Papalia fosse approvata — scusi l'ironia — allora diventerebbero legittime, ma solo per questo; perchè deriverebbero da questa legge.

Vi ho detto da principio che come Ministro avrei potuto dichiararmi agnostico, nel senso che, dopo tutto, io sono tenuto ad applicare la legge ...

PAPALIA, *relatore di maggioranza*. E a fare l'ordinamento giudiziario!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si intende che si deve fare anche quello, ma io vi domando se non crediate voi che nel mettere mano all'ordinamento giudiziario, sia il caso di dimenticare disegni di legge come quello che voi avete proposto. Senza dire che tutto questo si può ancora proporre oggi, ma quando noi avremo completato la legislazione che si riferisce a tutto l'ordinamento giudiziario, allora molto probabilmente un disegno di legge come questo non potrebbe neanche essere affacciato. Ecco perchè prego il Senato di non approvare il disegno di legge proposto dal senatore Papalia. Con ciò non intendo affatto sostenere una posizione che io abbia assunto, unicamente perchè fui relatore di minoranza della legge; ma perchè, da Ministro, mi sono convinto che non è il caso di proce-

dere all'approvazione di questo disegno di legge, se si vuole che alcuni elementi essenziali della vita giudiziaria e soprattutto la nobiltà e il decoro della funzione, rispetto alle promozioni, siano in pieno ristabiliti.

Onorevoli senatori, il concorso deve essere il fondamento essenziale della valutazione del merito del magistrato. Coloro che partecipano ai concorsi devono sapere quale deve essere la loro capacità per superare la prova. Tutto il resto non può assolutamente essere considerato come un titolo per vincere quello che non si è vinto. Le altre questioni relative alle funzioni giudiziarie, agli inconvenienti che si verificano ed anche ai mezzi per ovviare, sono questioni che dovremo trattare, e ne abbiamo già tanto discusso, ma in altra sede. Sicchè, in conclusione, noi siamo convinti che il disegno di legge che fu approvato il 18 novembre 1952 aveva, con un temperamente del quale si dette atto come cosa lodevole, regolato esattamente la materia; in quanto non si tornava *sic et simpliciter* all'ordinamento del 1941, ma si modificava uno stato di cose in modo tale da ristabilire perfettamente l'equità tra la funzione dei concorsi e le promozioni per scrutinio, nel giuoco delle vacanze previste e delle vacanze impreviste. Non sembra che l'attuazione della legge 18 novembre 1952 abbia dato luogo ad inconvenienti; al contrario, abbiamo avuto occasione di accertare che le condizioni sono migliorate. Per queste considerazioni prego il Senato di non approvare il disegno di legge.

NACUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Desidero che nel verbale risulti che il mio voto è favorevole. Questa condotta è la stessa che serbai in seno alla Commissione. Le ragioni che furono svolte allora mi persuasero a dare voto favorevole ad un progetto di legge che serviva non a migliorare la posizione di taluni magistrati, ma a provvedere di urgenza al buon funzionamento della giustizia. Sicchè ritenni che quel disegno di legge fosse opportuno. Quanto si è osservato oggi in contrario anche dal Ministro non modifica la mia opinione. Debbo anche dichiarare che non sono stato officiato da alcun magistrato; quindi il mio voto non è dato per compiacenza, ma soltanto per convinzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Avverto che la prima parte del testo dei proponenti è stata accettata dalla maggioranza della Commissione, che ha però modificato la seconda parte. Al testo della maggioranza della Commissione, è stato presentato un emendamento modificativo del terzo e del quarto comma da parte del senatore Agostino il quale ha altresì proposto di modificare l'ultimo comma facendone un articolo a parte.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, dal momento che maggioranza e minoranza sono dissenzienti in ordine all'opportunità del secondo emendamento da me presentato, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, è così modificato:

« Le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero dei posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti in seguito allo scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

Nelle promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, la eventuale maggiore disponibilità di posti, che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

La disposizione si applica anche per le vacanze impreviste verificatesi entro il 31 dicembre 1953 ».

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli emendamenti presentati dal senatore Agostino.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire al terzo e al quarto comma dell'articolo unico il seguente:

" Per le promozioni a magistrato di Cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio nelle promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione. La eventuale maggiore disponibilità di posti, che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio " ».

« Sostituire all'ultimo comma il seguente articolo 2:

" Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per le vacanze che si verificassero entro l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge " ».

PRESIDENTE. Ricordo che quest'ultimo emendamento è stato ritirato.

Avverto inoltre che è stato presentato dai senatori Zelioli Lanzini ed altri, con il numero di firme prescritte dal Regolamento, una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Domando al senatore Zelioli se tale richiesta si riferisca alla votazione dell'emendamento del senatore Agostino o a quella del disegno di legge nel suo complesso.

ZELIOLI LANZINI. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve intendersi riferita al disegno di legge nel suo complesso; e posso dare anche una giustificazione di questa istanza che è un po' inusitata. Poichè si tratta di un disegno di legge che involge interessi e diritti di persone particolarmente qualificate della categoria dei magistrati, penso che la richiesta di votazione a scrutinio segreto sia sufficientemente motivata.

PRESIDENTE. Procediamo allora con ordine. Sulla prima parte dell'articolo unico non è stato presentato alcun emendamento.

AZARA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Credo che, prima di procedere alla discussione dell'articolo unico, sia necessaria una votazione sul passaggio alla discussione stessa.

PRESIDENTE. Senatore Azara, perchè si voti sul passaggio alla discussione degli articoli, occorre che sia presentato apposito ordine del giorno; altrimenti, a norma del Regolamento, esaurita la discussione generale, si passa senz'altro alla discussione degli articoli. Così, nel caso presente, non essendo stato presentato alcun ordine del giorno in senso contrario, siamo passati alla discussione dell'articolo unico.

Pertanto, se nessuno chiede di parlare, metterò ora in votazione la prima parte dell'articolo unico, su cui non sono stati presentati emendamenti.

ZOLI. Domando di parlare sull'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Per una esigenza di chiarezza, propongo che la votazione a scrutinio segreto, richiesta dai senatori Zelioli ed altri, avvenga sul principio dell'articolo unico, così formulato: « L'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, è così modificato ».

ZELIOLI LANZINI. D'accordo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il principio dell'articolo unico, così formulato:

« L'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, è così modificato ».

PAPALIA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPALIA, *relatore di maggioranza*. Vorrei che la votazione riuscisse chiara per tutti qualunque ne risultasse l'esito. A me pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Agostino non sia che la ripetizione, per giunta tipograficamente scorretta, di quanto è scritto nella legge.

ZOLI. No, è un sistema completamente diverso.

PAPALIA, *relatore di maggioranza*. Non mi pare.

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, i senatori Zelioli Lanzini, Piola, Monni, Varaldo, Buizza, Santero, De Bacci, Artiaco, Restagno, Martini, Toselli, Pelizzo, Raffeiner, Piechele, Clemente, Criscuoli, Pezzini, Moro, Ciasca, Baracco, De Luca Angelo, Magliano, Menghi, Angelilli, Ferrari e Selvaggi hanno richiesto che la votazione sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Angelilli, Angelini Nicola, Arcudi, Artiaco, Asaro, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bellora, Benedetti, Bertone, Boccassi, Bosco, Bosi, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buglione, Buizza, Busoni,

Canevari, Caporali, Carelli, Caristia, Cemmi, Cenini, Cerica, Ceschi, Cianca, Ciasca, Clemente, Condorelli, Cornaggia Medici, Corsini, Corti, Criscuoli,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Marsico, De Pietro, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gavina, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Grieco,

Iorio,

Jannaccone, Jannuzzi,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Lubelli, Lussu,

Magliano, Magrì, Mancino, Mariani, Marina, Martini, Marzola, Massini, Menghi, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Messe, Minio, Molinari, Molinelli, Monni, Montagnani, Moro, Mott,

Nacucchi, Nasi, Negri, Negro,

Page, Palermo, Pannullo, Papalia, Pasquali. Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pesenti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piola, Porcellini,

Raffeiner, Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Domenico, Russo Luigi,

Salari, Salomone, Sanmartino, Santero, Schiavone, Smith, Spagna, Spagnolli, Spallicci, Spasari, Spezzano,

Taddei, Tartufoli, Terracini, Tirabassi, Tomè, Toselli, Trabucchi, Trigona, Turani,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zagami, Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul principio dell'articolo unico del disegno di legge n. 33, di iniziativa dei senatori Papalia ed altri:

Votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	78
Contrari	84

(*Il Senato non approva*).

Data l'efficacia preclusiva di questa votazione, il disegno di legge è respinto.

Per una sciagura verificatasi in Calabria.

SPASARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPASARI. Onorevoli colleghi, ieri sera, mentre alcuni lavoratori calabresi rientravano dal lavoro su un camion nei loro paesi di Taverna e di Albi, due tra i più importanti Comuni della provincia di Catanzaro, il camion, a causa della nebbia, precipitava nel lago Ampollino in Sila. Alcuni degli operai riuscivano a salvarsi saltando dal camion, altri invece perirono nel lago. Le salme di 7 operai sono state già recuperate. Si cerca di recuperare le altre. Sono sicuro di interpretare il sentimento del Senato rivolgendo alla memoria di questi altri lavoratori tragicamente periti il nostro reverente commosso saluto e inviando ai comuni di Taverna e di Albi ed alle famiglie degli estinti le espressioni del nostro profondo cordoglio.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. A nome del Gruppo comunista mi associo alle parole dette dall'onorevole Spasari.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Anche a nome del Gruppo del partito socialista italiano mi associo al ricordo di questa nuova sciagura che ha colpito i lavoratori della provincia di Catanzaro. È una fatalità che su questo disgraziato nostro Paese coloro che vogliono dar tutto e dànno col loro lavoro un valido contributo alla ripresa di questa nostra Italia, siano troppo spesso colpiti da queste tremende sciagure. Pochi giorni fa a Ribolla ed oggi quest'altra a Taverna. Noi ci auguriamo che queste grandi disgrazie cessino al più presto: laddove si può provvedere si provveda per la sicurezza di questi lavoratori. Intervenga chi deve intervenire perchè queste povere famiglie non siano abbandonate a loro stesse nella disgrazia e nella miseria. Con questi sentimenti ci uniamo reverenti e commossi al cordoglio per le vittime ancora una volta cadute sul campo del lavoro.

BARBARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO. A nome del Gruppo, al quale ho l'onore di appartenere, mi associo con tutta l'anima alle nobili espressioni di cordoglio pronunciate in questa Aula dai precedenti oratori per i luttuosi incidenti che hanno portato alla morte numerosi lavoratori calabresi.

ARCUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCUDI. A nome del Gruppo monarchico mi associo alle parole dette dai colleghi per questa sciagura che ha colpito la Calabria.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Governo mi associo al cordoglio manifestato in quest'Aula per il nuovo lutto che ha colpito i lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Il Senato si raccoglie unanime davanti alla nuova sciagura che ha colpito il mondo del lavoro e manda un pensiero profondamente accorato e commosso alle vittime e ai superstiti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 ».

È iscritto a parlare il senatore Alberti, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i due ordini del giorno da lui presentati.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato fa voti che, nella politica antinfortunistica che imprenderà nel prossimo avvenire il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sia fatto luogo ad adeguata considerazione per la vaccinazione antitetanica delle categorie di lavoratori più esposte all' " infortunio-infezione " » ;

« Il Senato, considerando che le vittime del tetano di cui parla quasi quotidianamente la stampa, per causa e occasione di lavoro, sono registrate soprattutto tra gli agricoltori; che tali vittime si presume debbano aumentare con la progrediente meccanizzazione dei lavori agricoli; e che, già applicandosi la legge istitutiva delle assicurazioni per gli infortuni agricoli, era resa obbligatoria per la sieroprofilassi; fa voti che, mediante gli opportuni accordi interministeriali, di pari passo con una intensificata propaganda anti-tetano nelle campagne, si metta allo studio da parte dei competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la possibilità di attuare, a carattere sperimentale, la vaccinazione antitetanica, con vaccino da fornirsi e prepararsi dall'Istituto superiore di sanità, di determinate categorie di addetti all'agricoltura, i più esposti, secondo le più recenti statistiche, a contrarre l'infezione che riesce, salvo rarissimi casi, mortale ».

PRESIDENTE. Il senatore Alberti ha facoltà di parlare.

ALBERTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nella mia interlocuzione, che mi auguro non riuscirà molto lunga, mi atterrò alla disamina di specifici punti, insieme ad accenni intenzionalmente correttivi di una mentalità ancora imperante in molti uffici di pertinenza del Ministero del lavoro. I punti che toccherò sono tutti importanti, ma uno ve n'è sovrastante, attualissimo purtroppo, rammemorato alla nostra meditazione dalla disgrazia che abbiamo lamentato or ora, quella mineraria di Ribolla, ed è quello della prevenzione degli infortuni. Sono spinto a far ciò non tanto perchè mi è di obbligo ideologico e metodologico-scientifico intervenire in questa discussione, quanto perchè mi urge, e non solo sentimentalmente, nell'animo, il desiderio, il proposito di far breccia nel cuore di un Ministro che so aver beneficiato con altri, che presero in seguito magari altre vie, della luce del magistero di Filippo Turati. Sicchè, nel *pathos* basale che ci deve entrambi dominare, e credo ci domini entrambi, potrà egli farmi più agevolmente conceder venia dell'eventuale commistione di temi e di perorazioni parcellari. Avverto che riuscirò un po' monotono, ma anche l'inopia, l'indigenza, la quasi indigenza sono monotone e battono monotonamente tutti i giorni alle porte di chi è per legge affidato a speciali cure di Governo e alle cure specialissime del Ministero del lavoro. Batte dunque l'indigenza e l'inopia monotonamente ogni giorno, ogni ora, a ricordare a noi e agli indigenti che ancora non si è raggiunto per certi, per molti, casi di quiescenza il minimo fisiologico e civile. Quell'edificio che si chiama previdenza sociale, che i

socialisti si gloriano di aver fondato, e di cui assicurarono l'ossatura, non è ancora completamente rifinito, non è ancora completamente funzionante. Solo la facciata, forse, per ambizione personale, *instrumentum regni*, dei Ministri che si sono avvicendati nel suo Dicastero, forse la facciata solamente ha avuto cure; dentro è rimasto un po' di vuoto e non aleggia nell'interno dell'edificio l'*animus iuvandi* che avvalora e moltiplica le forze dell'assistenza. Oggi la previdenza sociale è sentita, come ognun sa, da molti strati della popolazione. Chi di voi abbia la ventura di poter andar percorrendo il suo collegio elettorale ogni settimana, raccoglie alti lai se non proprio alte strida di quanti vecchi o inabili non hanno il libretto assicurativo in regola, oppure, avendo lavorato per anni ed anni sotto lo stesso padrone e la medesima impresa, non hanno avuto la fortuna di poter applicare le marchette sufficienti in quel libretto. Vedono magari il vicino di casa più avventurato di loro, che ha lavorato di meno o che sta in migliori condizioni, che beneficia di quella pur insufficiente pensione.

Ma non voglio essere censore più acre di quello che richiede la sacrosanta posizione polemica di questa parte. Sono pronto a riconoscere la realtà, che è fatta di cifre. Se è giocoforza riconoscere che la Previdenza sociale nel nostro Paese ha fatto progressi negli ultimi anni — anche se per nostra assidua spinta, si badi — è necessario altresì porre in rilievo che molto cammino resta a compiersi per raggiungere una veramente efficace tutela del lavoratore dal punto di vista della sua protezione sociale.

Qualche dato sulla erogazione dei più importanti istituti di previdenza varrà a puntualizzare, come si dice oggi, la strada percorsa. Con i dati provvisori (provvisori i miei e provvisori quelli del collega Angelini contenuti nella sua pregevole relazione) possiamo rilevare che, nelle varie forme previdenziali, vi è stato un complesso di erogazioni che possono calcolarsi a più di 700 miliardi di lire, il bilancio di alcuni Ministeri messi assieme! Il solo Istituto nazionale della previdenza sociale infatti ha erogato, in detto anno, circa 562 miliardi, così ripartiti: 211 miliardi per le pensioni; 292 miliardi per gli assegni familiari; 33 (o forse 36?) miliardi per la tubercolosi, nella quale gestione c'è un avanzo; 21 miliardi per la disoccupazione e intorno a 4 miliardi per le integrazioni salariali. Da parte sua l'Istituto infortuni sul lavoro ha erogato per le prestazioni agli invalidi del lavoro e per malattie professionali circa 30 miliardi; l'Istituto nazionale assistenza malattie, per le varie prestazioni sanitarie, farmaceutiche ed economiche, circa 98 miliardi. A tale erogazioni occorre aggiungere quelle di altri Enti, come ad esempio dell'E.N.P.A.S., per circa 20 miliardi; l'Ente nazionale dipendenti dagli enti di diritto pubblico (quando si troverà una sigla pronunciabile per questo ente?) per circa 3 miliardi; l' E.N.A.O.L.I. (sigla che forse riuscirà a molti che stanno ascoltando sconosciuta, ma che pure sta a significare un Istituto che è addetto a una protezione d'importanza, alla tutela degli orfani dei lavoratori) circa un miliardo e mezzo; e di altri minori.

Per le pensioni dell'I.N.P.S. si è finalmente giunti a far partecipare lo Stato ai pesi delle relative assicurazioni e a far trionfare il principio del minimo, seppur insufficiente, di pensione. Il favore che l'assicurazione di pensione oggi incontra nella massa lavoratrice è un segno di uno dei valori positivi della legge 4 aprile 1952. Ma siamo appena all'inizio del cammino ascensionale della sicurezza sociale dei lavoratori, perchè le pensioni, pur con l'attuale rivalutazione, rimangono sempre molto modeste per la gran parte dei pensionati della previdenza sociale.

Ebbi modo, nella passata legislatura, di dimostrare — fisiologia alla mano — che siamo ancora al di sotto del minimo di calorie sufficienti per far fronte al fabbisogno calorico del pensionato; e non torno sull'argomento. Ma a questo punto è bene soffermarci un poco su di un'analisi preliminare: su circa 2 milioni di pensionati, e precisamente 1.907.000 rilevati al febbraio 1952, epoca della rivalutazione delle pensioni, risultano 271.000 pensionati per vecchiaia e 900.000 circa pensionati superstiti che beneficiano di una rendita da 45.000 a 65.000 lire annue, e 437.000 pensionati per invalidità, 716.000 pensionati per vecchiaia e 40.000 pensionati superstiti che beneficiano di rendite dalle 65 alle 100.000

lire annue; complessivamente, i pensionati che percepiscono rendite annue fino a 100.000 lire sono 1.562.000, e cioè più dei quattro quinti di tutti i pensionati della Previdenza sociale; in altri termini, l'82 per cento.

Sono cifre forse un po' aride, ma sono cifre che al competente parlano un loro suggestivo linguaggio. Le rendite sono accentrate intorno ai minimi di pensione e cioè a 3.500-4.000 lire mensili — ecco il punto dolente — il che rivela la modestia dei risultati ottenuti con la legge 4 aprile 1952, n. 218, pur considerando l'alto numero raggiunto dalle pensioni della Previdenza sociale che può oggi calcolarsi attorno a 2.200.000. Non voglio addolorare qui l'onorevole Ministro, ma, da medico sociale, da minimo sociologo qual sono, un'altra cifra mi sovviene, mi urge nelle orecchie e nel cuore: la cifra dei disoccupati, che ammonta a 2.200.000 circa; mi si corregga se sbaglio. Proverò veramente una speciale gioia se potrò apprendere che tale cifra è diminuita.

Ci rendiamo ben conto che un'efficace sistema di pensionabilità dei lavoratori comporta un'erogazione di cifre dell'ordine di centinaia di miliardi di lire, il che significa che occorre risolvere lo spinoso problema del reperimento degli ingenti mezzi finanziari necessari. Siamo però del parere che tale problema è risolubile; è stato risolto in altri Paesi che non sono molto più ricchi dell'Italia. Io spero che gli uffici-studi competenti possano approfondire questa mia proposta, e vedere se altri Paesi più o meno carichi di oneri sociali hanno potuto risolvere in modo più brillante, o perlomeno che dà adito a più larghe speranze, il problema. Un Paese civile non può non preoccuparsi al massimo grado della questione, specialmente oggi, che è in grande auge quella disciplina medica che si chiama gerontologia o geriatria, alla quale il ministro Viborelli in epoca insospettabile, in maniera ben operante, ha dato il suo avvio a Milano.

Occorre perciò, sempre in materia di pensioni, che il Governo riveda la legislazione vigente, ritoccando i minimi concessi dalle assicurazioni generali obbligatorie e portandoli almeno ad un livello pressochè doppio dell'attuale. Minimi di pensioni inferiori alle 10, 15.000 lire mensili, oggi sono una offesa non solo alla fisiologia ma alla solidarietà cristiana che tutti ci deve astringere.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(*Segue* ALBERTI) Altro problema connesso alla protezione del lavoratore vecchio ed invalido, importante problema, è quello dell'assistenza sanitario-farmaceutica dei pensionati. Si è fatto recentemente un passo avanti aprendo le porte dell'E.N.P.A.S. ai pensionati dello Stato. Ma per i pensionati degli enti locali, per i pensionati della Previdenza sociale il problema è rimasto ancora allo studio.

In quel prezioso volume sul cammino della Previdenza sociale, « Mezzo secolo di attività assicurative e assistenziali, 1898-1948 » — date che hanno un alto significato per noi (la prima per dolorosi inizi di lotta, non solo teorica, la seconda perchè sotto questa approvammo l'articolo 1 della Costituzione. A proposito del problema della introduzione piena della legge sulle assicurazioni sociali — alla fine della prima guerra mondiale — sono descritte le vicissitudini delle assicurazioni gestite dallo stesso I.N.P.S. nei cinquanta anni della nostra storia sociale, tra la fine del secolo scorso e la metà dell'attuale.

Orbene, molto vi è di gloria nostra in tale storia della scuola socialista e siamo autorizzati a dire che l'assistenza sanitaria-farmaceutica ai pensionati è problema urgente, non differibile dal punto di vista umano e sociale e della tecnica assicurativa e non possono prevalere le solite pregiudiziali finanziarie teorizzanti, perchè con la buona volontà non è difficile reperire i mezzi, i mezzi da destinare anzitutto ai più bisognevoli di cure, ai vecchi e invalidi pensionati e alle relative famiglie a carico.

Vi è un fenomeno che non si può passare sotto silenzio in tanto progresso di studi e di lotta antitubercolari, ed è la tubercolosi di ritorno nel vecchio. Colui che per lo stato di quiescenza deve limitare il soddisfacimento dei suoi bisogni alimentari, facilmente è preda del bacillo della tubercolosi, che ha sonnecchiato fino allora nel suo organismo — per lunga tregua — e che rispunta armatissimo e qualche volta si affaccia e dilaga letale, quando le difese organiche vengano meno, perchè la differenza tra il guadagno del pensionato e il guadagno di colui che non è ancora pensionato è molta, specialmente in alcuni casi,

in taluni dei quali per lo stato di quiescenza si perde anche l'abitazione a fitto moderato.

Nel Congresso di Torino di medicina sociale si lamentò l'aumento di questa tubercolosi di ritorno, vergogna nel Paese dove nacque Forlanini, vergogna nel Paese dove nacque e dove fiorì nel secolo XVI la scienza di Girolamo Fracastoro, più noto al volgo per il suo poema sulla malattia segreta, meno noto per aver già antiveduto i rapporti tra la tubercolosi e il meccanismo di contagio. Se si fossero seguite le idee e le vedute di Fracastoro, la lotta antitubercolare sarebbe in anticipo di un paio di secoli.

E mi rifaccio al problema generale, prendendo in un certo senso prima, in necessaria e più diffusa considerazione, alcuni problemi tra quelli che ho appena delibato. È stato più volte, in varie sedi scientifiche, messo in discussione il grosso generale problema dell'efficacia dell'assistenza ai lavoratori. La costituzione di un Comitato dovuto alla iniziativa dell'onorevole Rubinacci, quando era titolare del Ministero del lavoro, comitato che aveva per scopo lo studio ed il coordinamento dell'attività degli enti gestori dell'assistenza malattie, sembra non sia andata più in là del compiacimento generato dalla sua notizia. Dal punto di vista propriamente sanitario è da considerare ancora biasimevole l'attuale funzionamento dell'assistenza malattie per i lavoratori. Ci si trova di fronte ad una attività di enti che hanno frazionato la responsabilità ed il rischio di questa assistenza, palleggiandosi le competenze. L'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e tutti gli altri enti sono spesso in contrasto nel compito dell'assistenza ai lavoratori malati solo perchè il caso particolare non risulta determinato ai fini della assistenza tecnica. Siamo purtroppo in un Paese cavilloso, o super-giuridico! Quanto tempo ben pagato in definitiva o dai contendenti o dagli organi statali, specialmente in alcuni enti di contenzioso, è speso, non per risolvere a favore del postulante la questione, ma per trovare il punto più efficace atto a rimandare la questione ad altro ente? La circostanza ad esempio che l'I.N.P.S. è competente ad assistere i lavoratori tubercolotici in fase attiva è una circostanza che aggrava assai la giurisprudenza e le interpretazioni. Che cosa è questa fase attiva, quando comincia, quando si sofferma, quando riprende? Innumeri casi di palleggiamento di responsabilità si danno e il medico diventa purtroppo anch'egli — mi si perdoni l'espressione — un po' causidico e quell'*animus iuvandi* periclita e qualche volta diventa *animus offendendi*. Una tremenda confusione di competenze quindi v'è in questo campo, confusione resa anche più notevole da una recente sentenza della Suprema Corte che ha dichiarato l'I.N.A.M. esser incompetente ad assistere i casi di tubercolosi e quella confusione è aumentata dall'aumento di morbilità, pur con la diminuzione della mortalità che segna la tubercolosi con l'aumento della vita media del tubercoloso. So che si stanno studiando provvidenze al riguardo: vengano presto.

Oggi l'Istituto di previdenza sociale, e i poveri Consorzi provinciali antitubercolari si sballottano e sbalestrano tra di loro le istanze degli ammalati e finchè girassero le cartelle cliniche e le « basi » di ricovero poco male; il guaio è che girano gli ammalati e gira anche il contagio. Qualche volta il problema di competenza è risolto dagli ammalati stessi in modo semplice, con la propria morte, ma pare che questa non sia la maniera più appropriata imperando questa nostra Costituzione, che ha anche un articolo 32, e un articolo 38, di risolvere i problemi di competenza. Almeno così devo pensare come medico e come uomo. (*Approvazioni*). E a proposito di assicurazione contro la tubercolosi devo aggiungere qualche parola. Si afferma che essa sia stata attiva nell'ultimo esercizio; chi dice per 7 miliardi, chi per 8 miliardi. Ancora però resta inapplicato l'articolo 3 della legge 28 febbraio 1953, quell'articolo che riguarda le colonie climatiche per i figli di tubercolosi assistiti. I figli di questi tubercolosi, almeno alcuni, peseranno come « zavorra » sociale patologica, purtroppo, sulla comunità tra non molto, ed allora sarà un altro capitolo del bilancio dello Stato che ne avrà a soffrire e ne sarà oberato.

E mi faccio a configurare, per quanto sono venuto fin qui esponendo, che v'è massima urgenza d'affrontare il problema dell'unificazione della protezione della salute del lavoratore; dobbiamo mettere in maniera definitiva al bando formule giuridiche o semi-giuridiche, e antigiuridiche per ciò solo, nonchè limiti

che, se rappresentavano qualcosa al momento dell'impianto delle assicurazioni sociali, riescono oggi esiziali sia al buon nome dell'assicurazione stessa che alla tutela sanitaria del lavoratore. Occorre considerare che il rischio di malattia è unico, qualunque possa essere la causa di essa. La malattia resta unica con i suoi pericoli, anche se il rischio si vuole amministrativamente frantumare e ripartire. Oggi, all'evidenza, *ad oculos*, si appalesa evidente la necessità che l'organizzazione destinata alla tutela della salute del lavoratore sia retta da princìpi e formule univoche e da un unico criterio amministrativo e giuridico. So che questo è anche il segreto pensiero, espresso in sedi idonee prima d'ora, dell'onorevole ministro Vigorelli, e so che egli è persona da tener fede a quanto ha avuto modo di esprimere nelle sedi, ripeto, socialmente, metodologicamente, civilmente, umanamente più idonee.

Che dire, sempre in tema di organizzazione amministrativa, della struttura funzionale dell'I.N.A.M.? Ci troviamo in presenza di un grosso baraccone nato tra i bagliori dell'ultima guerra e sviluppatosi all'ombra un po' sinistra del dopoguerra con una struttura funzionale errata nei suoi princìpi e metodi di lavoro, insufficientemente finanziato e non ancora adeguatamente inquadrato nel sistema protettivo.

Non vorrei aggiungere altre parole. Mi auguro solo che la assicurazione di malattia per i coltivatori diretti sia affiadata anche all'I.N.A.M., perchè abbiano a venir meno certe spese generali che abbiamo il diritto di ritenere eccessive.

Trascuro ora di far menzione di gestioni particolari per meglio portarmi sul problema di fondo della efficace tutela assicurativa del lavoratore contro le malattie. È augurabile, perciò, che tale problema venga affrontato con la necessaria decisione ed energia; ed è intanto lodevole la maturità dimostrata dall'organo ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale « Notizie del lavoro », dove qualche mese fa un anonimo, ma certo competente scrittore, osservava: « Considerando il cammino della Previdenza sociale nel quinquennio 1948-1953, malgrado i progressi realizzati nel dopoguerra » — leggo con un certo senso di meraviglia le precise parole — « la protezione assicurativa contro le malattie non può dirsi oggi pienamente rispondente, in tesi generale, ai bisogni degli interessati, alle necessità degli enti gestori ed alle aspettative della professione sanitaria. Sopratutto nel nostro Paese, perciò, occorreranno notevoli sforzi finanziari e buona volontà per portare la sicurezza sociale nel campo delle malattie a quell'alto livello che è auspicabile per il bene della classe lavoratrice e per il progresso sociale ».

Fin qui l'articolo di « Notizie del lavoro ». Vogliamo dire che gli enti attraverso i quali l'assicurato si muove come in un dedalo sono troppi? Mentre per le altre forme di assicurazione sociale, per ogni evento assicurativo c'è un solo ente assicuratore, salvo l'eccezione delle ristrette mutualità di ristrette categorie, per l'assicurazione di malattia vi è una stratificazione di numerose istituzioni tra di loro scarsamente coordinate, e, peggio, l'elemento assicurativo è diverso a seconda dei vari enti e diversamente considerato in pratica e in teoria; cioè, alla malattia considerata come tale dal punto di vista assicurativo, si dànno tante definizioni quanti sono gli enti assicurativi, definizioni tutte improprie ed insufficienti dal punto di vista medico generale, propriamente sanitario e di igiene pubblica; così come non hanno mancato di mettere in risalto gli eminenti studiosi che sull'argomento tennero una apposita riunione presso la Società di medicina legale di Roma, sotto la direzione del professor Gerin. Ci si rende ormai conto in sede amministrativa che è giunto il momento di affrontare il bisturi di un coraggioso riformatore per liberare l'organismo dalle cause esiziali ridonando vita ed efficienza ad una istituzione squisitamente sociale che è una delle più importanti per la salute e la tranquillità del lavoratore e della sua famiglia? Ora, onorevole Ministro, dovrei profferire una verità, una verità che dico con spirito non malevolo ma con spirito della più consapevole ed aperta simpatia. Essa riguarda la cultura, la preparazione professionale specifica di uomini cui incombe il compito quotidiano della applicazione delle leggi protettive del lavoro.

Vediamo troppo abbandonati i funzionari degli istituti previdenziali, raccolti troppe vol-

te alla spicciolata senza concorsi che fra di loro abbiamo un rapporto di interdipendenza e di sviluppo. Tali funzionari figurano troppo isolati, staccati nella loro attività e per occuparsi, anche a fondo, del loro lavoro, poco sanno nel lavoro dell'Ente vicino; e, peggio ancora, operano a spese dell'Ente che li ha assunti nell'esperire varii tentativi di miglior rendimento ed ancora peggio a spese degli assistendi. Noi dobbiamo istruire questi funzionari, li dobbiamo incoraggiare, fugando in qualcuno di loro la tentazione di distinguere politicamente tra gli assicurati e dobbiamo avviarli, ove non vi siano già avviati, a quell'*animus iuvandi* cui ho accennato. Attraverso corsi e lezioni si potrà certamente ottenere una migliore adeguata loro preparazione tecnica e professionale. Dovrebbe svilupparsi in loro la sete di nuove letture complementari. Ci sono tante belle riviste previdenziali, invidiateci all'estero, che talvolta non sono conosciute da chi dovrebbe conoscerle per suo stretto morale dovere. Così potrebbero acquistare l'*animus iuvandi,* di cui parlavo all'inizio del mio discorso, altri funzionari che per occupare gradi minori non intendono sia loro dovere partecipare di quello stesso *animus*. La burocrazia previdenziale, che è ricca di circa 50-60 mila unità, deve essere preparata a dovere ed anche i medici devono sottomettersi ad una preparazione complementare specie per quanto concerne l'acquisizione dello spirito che l'indirizzo ineluttabile della società impone oggi alle estrinsecazioni della professione sanitaria. I medici, forse perchè non sono considerati abbastanza o son mal pagati, fanno sorgere o insorgere in loro una certa mentalità di insofferenza. Possiamo accorgercene dalle loro lotte intestine. Vi è una categoria di medici funzionari della Previdenza sociale: essi sono ancora nello stesso numero di quelli del 1946 e le prestazioni si sono quadruplicate da allora. Eppure si rinuncia a bandire un concorso col quale procedere all'assunzione dei migliori, che in molti potrebbero emergere da larghe scelte ben condotte, e si fanno dei concorsi a singhiozzo, per otto, dieci unità ogni anno. I maligni mi dicono che ciò sia fatto allo scopo di assicurare maggiori e continuativi gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni giudicatrici. Intervenga il Ministro anche qui.

E da questa che apparrebbe ben piccola cosa veniamo ad una dolentissima nota, all'Ente nazionale prevenzione infortuni, riorganizzato di recente con legge 19 dicembre 1952, numero 2390. Esso per l'articolo 2, « ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonchè l'igiene del lavoro ». Nessuna norma di legge tuttavia gli assegna in esclusiva la propaganda della prevenzione. Ha un bilancio rotondo che si impone, come è uso dire oggi: il 2,50 per cento dei contributi riscossi dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro. Siamo a cifre con 9 zeri, ai miliardi. Critiche all'organizzazione e al funzionamento dell'ente se ne potrebbero fare moltissime, ma è inutile entrare in troppi particolari ed aprire polemiche. Il fallimento dell'azione condotta è indicato dall'allarmante, pauroso, documentato aumento degli infortuni verificatosi negli ultimi tempi. L'E.N.P.I. destò le più rosee speranze, e financo un Ministro del lavoro fu insignito di una medaglia d'oro al merito antiinfortunistico. E non parlo dei disgraziati episodi collettivi ultimi. Avevo già disegnato prima della sciagura di Ribolla, come del resto era mio dovere di medico sociale, discutendosi questo bilancio, di toccare il punto degli infortuni e della loro prevenzione, quando è intervenuta, e ci ha colpiti dolorosamente, quella sciagura. Il che mi ha risospinto a meditazione nuova sul numero degli infortuni che si verificano in Italia. Richiamo dunque nel modo più solenne la sua attenzione, onorevole Ministro, sull'E.N.P.I., che non ha ricevuto sufficienti cure da chi vi è preposto, specialmente di fronte alle grandi speranze che l'organizzazione aveva suscitato da principio. Il Governo, mettendo allo studio una sua trasformazione, faccia intanto quello che può, rafforzi i controlli, intervenga di più, diriga meglio. Gli ispettori del lavoro sono in genere capaci, talvolta sono eroici, ma quante volte non hanno mezzi! Hanno tutti l'automobile a disposizione? Non so. A volte faccio anticamera per i miei poveri, quelli che io rappresento, e che spesso accompagno, in genere indigenti, meno spesso semi-indigenti, e ascolto commenti di anticamera, acuti, ingegnosi e quasi tutti di analfabeti. Io non ho automobile, beninteso, la mia carriera è stata, e si può

apprezzare, di libri e amanuense, di pedone e facchino, ma altrettanto nell'esilio di Parigi, Filippo Turati, si gloriava di essere, ed era più vecchio e più malato di me. Quindi questo non conta, è mio dovere esser pedone come i miei raccomandati. Ma quando sento dire negli ambulacri di certi istituti parastatali, assistenziali e previdenziali (dico subito che tra questi istituti non è l'I.N.A.I.L.) e negli stessi ministeri che degli alti gerarchi di alcuno tra quegli istituti hanno due automobili a disposizione, una per loro ed una per la famiglia, ed alla mia meraviglia si risponde che tutto ciò è consacrato in deliberazioni amministrative, allora dico al signor Ministro che, in attesa della esecutività della misura profilata ed annunciata dal Presidente del Consiglio di un particolare contrassegno per le automobili ministeriali, io allora dico che gradirei si estendesse questo obbligo anche alle automobili degli istituti parastatali, previdenziali, assistenziali. E se proprio le automobili ministeriali non dovranno essere dipinte tutte di un certo colore, che potrebbe ad esempio essere il verde della speranza, abbiano almeno un grosso distintivo, perchè si possa conoscere dal di fuori, dal pedone più o meno disgraziato o forzoso, a chi serva e a che serva. Naturalmente chi paga lo sappiamo, ma non è fuor d'opera così ricordarlo.

Luigi Luzzatti — che ella avrà conosciuto e ammirato — nel suo passaggio per un Ministero dovette dire — egli che era contraddistinto da tanta bontà — un nò reciso ad una sua nipote la quale, nelle vicinanze del suo Ministero, per essersi incastrata la sua scarpa di una rotaia del tram, fu privata del tacco, sicchè, zoppicando, si portò presso il portiere del Ministero lì presso e domandò allo zio di poter usufruire, dato il caso, dell'automobile ministeriale, per recarsi a casa. Al che Luigi Luzzatti rispose di nò, domandando: « Perchè non preferisci la carrozzella? ». « Perchè — rispose la nipote — si vedrebbe che la mia scarpa è senza tacco ». « Se è per questo — concluse il Ministro — ecco la coperta con la quale io mi proteggo la notte quando dormo nel Ministero, d'inverno! (E allora non c'era riscaldamento centrale). Con questa coperta ti coprirai le gambe e nessuno potrà vedere che ti manca il tacco ».

Sono episodi, ma questa è una Assemblea politica ed anche gli episodi hanno il loro valore. Anche quell'Italia modesta dell'anteguerra che eroicamente ha sopportato il peso burocratico dell'Amministrazione dello Stato, quell'Italia può essere doverosamente evocata a tempo e a luogo. Specialmente quegli uomini che più ci compresero son degni d'essere evocati, che meno ci avversarono e che anche segretamente, amico Giacometti, ad esempio nel campo cooperativistico, ci aiutarono le mille volte specialmente ai primi passi del movimento delle cooperative. Poi venne la raffica che molto distrusse, perchè il cooperativismo era una forma di resistenza verso il capitalismo, e oggi faticosamente ci si avvia a riesumare molte cose nascoste, buone cose, non forse perite, sotto quel gran rogo. Ma purtroppo c'è una ipoteca confessionale che grava su questa opera di ritrovamento.

Anche qui, desidererei una apertura a sinistra: oh, quale sinistra generica, accettabile da tutti sarebbe un rafforzamento delle forze cooperative! E non mi allontano dal tema. Quale sollievo per gli istituti previdenziali e assistenziali! Quale prevenzione *sui generis* suonerebbe un cooperativismo veramente sorretto in armonia con l'articolo 1 e gli altri articoli della nostra Carta costituzionale!

E il mio pensiero di medico sociale, di sociologo generale sia pure minimo, correrebbe ora a certi particolari. Ma debbo riportarmi all'argomento centrale che mi muove e commuove di più: il mio pensiero torna agli infortuni sul lavoro a quelli nell'industria chimica. Noi abbiamo una nozione, in genere, un po' spettacolare dell'infortunio, ma forse un po' particolaristica e individualistica, ed è anche forse bene perchè a ciò hanno spinto anche i cartelli prevenzionali che non sono cominciati con l'E.N.P.I., esistevano anche a Milano, per sollecitudine delle prime Camere del lavoro fin dai lontani 1890, 1891, 1895.

Noi abbiamo una idea dunque particolarmente spettacolare sull'infortunio sul lavoro: la scala che cade, la prensione degli ingranaggi, ecc.; ma oggi ci sono degli infortuni che attirano di più la nostra attenzione: gli infortuni collettivi, quelli dell'industria chimica. Quando accade un infortunio nell'industria chimica, è lo scoppio, il crollo, l'ustione di

molti corpi, è l'intossicazione multipla da gas mefitici o senz'altro letali.

Pensiamo specificatamente, con rinnovata attenzione, con sociale pensosa attenzione, a queste forme di infortunio, e perciò non dispiaccia, signor Ministro, che io reclami qui fermamente, e non solo per la disgrazia di Ribolla, che io avanzi la proposta di richiedere, in sede squisitamente politico-sociale ed in sede tecnica, un'inchiesta parlamentare. Lo infortunio è una tecnopatia specialissima, una malattia del lavoro nella quale gli stimoli, le cause si sommano in un tempuscolo. Esistono però cause predisponenti, cause remote, cause disponenti, cause condizionanti ed infine cause scatenanti. In quante di queste cause si insinua quello che si chiama superlavoro, o con parola più cognita alla massa, supersfruttamento?

Vale la pena, nella patria di Bernardino Ramazzini, il fondatore della medicina del lavoro due secoli e mezzo or sono, vale la pena di chiedere una inchiesta di tal genere? E se non proprio un'inchiesta parlamentare, una inchiesta sul tipo di quella che lei ha patrocinato fra gli altri: l'inchiesta sulla miseria e sulla disoccupazione? Io credo che valga la pena, signor Ministro.

L'E.N.P.I. rappresenta un fallimento: vi sono state buone intenzioni ma come spiegare l'attività che l'Ente esplica nel campo della medicina curativa e diagnostica, a mezzo di attrezzature che fanno concorrenza a quelle di medici privati, cliniche e istituti di cura, con un'esorbitanza certa dal compito originario? Questa attività non ha e che veder propriamente con la prevenzione degli infortuni, con la medicina infortunistica, emendativa e riparatrice, nè con la medicina assistenziale. Qualche volta siamo sul limite di un'attività commerciale vera e propria, tal'altra sul limite di zone, come dire tangenziali, ma molte altre volte il limite è realmente varcato; e che dire dello impiego di medici in attività commercialissime, ad onorari non dico di fame, ma certo non confacenti (anche per modalità di calcolo e di erogazione) alla dignità professionale?

Inoltre, naturalmente, si discrimina anche fra questi medici. Il medico è sempre un po' ribelle, è molto spesso un individualista, ed in lui sorgono per vie diverse proteste imperiose ed improvvise contro l'attuale assetto sociale; perchè è un dannato carceriere, anch'egli, di questo carcere, che è condizionato dalla malattia, dall'inopia, dalla miseria, dall'insufficienza del soccorso, dalla poca sua accessibilità; il medico è costretto a vivere la vita se non altro moralmente, per molta parte, sia pure ad episodi, che sono però episodi di acme di famiglie esauste, prostrate dal male, su cui incombe la rovina economica, delle famiglie nelle quali si sa bene quale è il rimedio, ma si sa bene anche quale è il prezzo del rimedio. Il medico dunque va trattato più umanamente. Ed il discorso potrebbe essere lungo; lo tronco qui, a malincuore.

Strana poi una speciale ripartizione, o bipartizione, delle competenze: l'E.N.P.I. si occupa della prevenzione degli infortuni nel settore industriale, mentre l'I.N.A.I.L. opera all'uopo nel settore agricolo: dalla vecchia Federazione Casse Mutue Agricole — oh! generosa visione di socialisti cooperativisti — (sono ancora ricordate quelle mutue; quanto bene hanno fatto ad esempio nella pianura padana!) si gettarono allora buoni semi: che hanno fruttificato oggi con qualche fatica, e non sempre i frutti sono stati quali si potevano prevedere...

Circa le malattie professionali avrei da aggiungere qualche parola. Io rimasi contagiato, non per dovere professionale ma per mera curiosità scientifica, dalla febbre Q, malattia che mi ha dato occasione di scrivere qualcosa in merito. La febbre Q dà una specie di influenza o bronchite o bronco-polmonite che non si risolve subito, che dà delle conseguenze abbastanza serie e menoma le capacità lavorative degli addetti ai mattatoi di veterinari, di medici, di pastori; ora per questa malattia si deve far luogo ad una nuova valutazione, essa si deve considerare come malattia professionale.

Intanto è considerata infortunio, ma siccome la diagnosi nei primi tre giorni è impossibile farla, tanto la malattia è subdola, ecco che le provvidenze prevedute dalla legge cadono in non essere perchè l'infortunio deve essere denunciato entro i primi tre giorni. Ora, dato che la diagnosi non si può fare in questo periodo, è tempo di mettere allo studio un prov-

vedimento; ho visto con piacere che a questo proposito le riviste scientifiche dell'Istituto Nazionale Infortuni considerano con doverosa comprensione la possibilità di includere nella lista delle malattie professionali appunto la febbre Q. Questa febbre ci è stata portata dopo la guerra dalle truppe alleate; la febbre Q ha avuto origine dalla Quislandia in Australia, è una malattia che si trasmette attraverso il bestiame e si trasmette appunto per necessità di lavoro; indagatori italiani, medici e veterinari, dal Giunchi al Rosati al Caporale, al De Ritis, hanno portato buon contributo alla sua conoscenza. Dunque cerchiamo di fare onore a Bernardino Ramazzini che scrisse il « De Morbis Artificum » — cioè « Delle malattie dei lavoratori » una gloria culturale che ci si riconosce agevolmente all'estero; facciamo sì che questa gloria — in sede operante— renda ancora onore all'Italia di oggi.

E vengo ad un altro punto della mia doglianza; è tutta forse una doglianza, quanto io oggi dico, sia pure esposta con parole garbate, talvolta amabili, corroborate dalla rigorosità scientifica e quindi forti nel loro significato profondo. Voglio parlare dell'Istituto di Medicina Sociale. Esiste a Roma un Istituto di medicina sociale fondato nel 1923 da Ettore Levi, secondo un'ispirata e completa raffigurazione dei suoi fini multiformi e complessi, quei fini che Ettore Levi ebbe a condensare nella storica lettera, chè tale si può considerare, a Sir David Henderson che era direttore generale allora della Lega delle Società della Croce Rossa. L'Istituto ha svolto un'intensa attività in Italia e all'estero suscitando larghe e vive adesioni di scienziati sia nel campo delle scienze mediche che delle scienze morali: ora, questo istituto non è provvisto di mezzi adeguati alle finalità che è chiamato a perseguire; in verità questo Istituto si è ripreso appena durante la gestione commissariale, gestione improntata alla più larga visione dei problemi medico-legali. Con mia soddisfazione posso dire che al Congresso di Londra sull'insegnamento medico è stato seriamente preso in esame l'Istituto di medicina sociale di Roma. Questo Istituto è stato senz'altro preso a modello dal recente Istituto fondato in Brasile. Bisognerebbe aumentare i mezzi di questo benemerito Istituto, bisognerebbe che il Ministro Vigorelli esaminasse *ex novo* la questione poichè troppe interferenze si sono verificate ai suoi danni. È stimato quasi come un lusso, quasi una malinconia di pochi fissati della materia, ma la medicina sociale è una cosa seria, oserei dire che è la vera medicina se la medicina deve avere lo scopo di soccorrere qualcuno, se il medico deve avere lo scopo l'*animus* confacente e preliminare, razionalmente illuminato, di soccorrere il suo simile, se l'igienista deve avere lo scopo di evitare il più possibile le malattie, se accanto a un'igiene pubblica, a un'igiene generale, si considera un'igiene sociale. I medici sono individui strani: essi, lo sapete, propagandano l'igiene anche nelle famiglie che sono chiamati a curare; in loro due personalità sono in conflitto: quella del curatore, del guaritore, che merita une necessaria mercede e quella del preventore, del profilassatore. Ecco un esempio: il medico che cura un tifo e, poichè lo ha imparato a scuola e dato che vi sono ancora professori che hanno *animus* sociale e che ad esso avviano gli allievi, dice alla famiglia: disinfettate le stoviglie, lavate la biancheria ecc., va contro se stesso in certo senso, limita il suo campo di azione ed anche il suo guadagno, eppure così si comporta. Egli non deve essere tanto bistrattato dagli Istituti previdenziali ed assistenziali. Egli è un punitore di se stesso, taglia un pochino davanti a sè i viveri, eppure va avanti e la sua vita media è fra le più brevi. La vita media è aumentata di parecchi anni dal 1900 ad oggi. Le compagnie di assicurazione se ne infischiano ed i premi di assicurazione sono ancora quelli del 1900, calcolati sopra le tabelle di mortalità del tempo, con criteri favorevoli agli assicuratori. Ora la vita media è aumentata perfino di 20 anni per alcune categorie. Invece la vita media dei medici è rimasta quasi la stessa e qui il discorso potrebbe farsi drammatico e talvolta tragico.

Onorevole Ministro, vorrei darle una ispirazione generale per le sue riflessioni sensibilizzate da quell'*animus iuvandi* qual so che ella possiede. Non tema tra i suoi colleghi Ministri di apparire un po' balzano, un po' bizzarro, impetuoso oppure lievemente teorico, un tantino utopistico. Mi soccorre in questo momento un ricordo che si collega alla figura nobilissima di Napoleone Colaianni. In una

intervista giornalistica, che io giovanissimo ebbi modo di avere con lui, ad un certo punto egli mi disse: « Non ci sono utopie. Che cosa è l'utopia se non l'ipotesi sociologica? ». Mi ricordai di queste parole quando — ella non lo avrà dimenticato signor Ministro; noi eravamo allora nello stesso partito —, io detti le dimissioni dalla Costituente poche settimane dopo la sua costituzione, ritornai a Parigi all'Istituto Pasteur per riprendere una ricerca lasciata in tronco per lo scoppio della guerra.

E nello squallido dopoguerra parigino, nel 1946, pur dopo la guerra che aveva messo l'una contro l'altra le nostre nazioni, il direttore dell'Istituto Pasteur mi accolse abbastanza calorosamente. Io esposi — tutti di questa parte siamo un po' bizzarri e balzani, certamente dei malinconici — esposi un certo piano sulla lotta medico-sociale contro la tubercolosi (vengo dalla scuola del senatore Giuseppe Sanarelli, ultimo a scomparire della schiera degli allievi italiani diretti di Luigi Pasteur) e temetti che quel direttore stesse per definire le mie visioni come un po' troppo avveniristiche.

Allora dissi che forse ero andato troppo oltre, che forse erano utopie le mie, che forse erano cose troppo ipotetiche anche nel metodo. « No — mi replicò — legga lì », e mi indicò un cartiglio, vicino alla poltrona che fu di Luigi Pasteur, che diceva: « Il giorno dell'ultima ipotesi in scienza sarebbe l'ultimo giorno del progresso scientifico, della scienza stessa ». Allo stesso modo, il giorno in cui non si nutrissero più utopie sociali, anzi dirò socialistiche — sono inscindibili qui i due concetti — sarebbe l'ultimo giorno del progresso civile, della vita associata. Rifuggite da certe tentazioni teoreticizzanti, che vengono fuori ogni tanto da certo pattume di letteratura ottocento, conservatrice all'accesso. Non ve ne accorgete, forse, perchè le parole sono spesso velate, ma il fondo è retrivo, il fondo è da condannare; e lo condannano con me anche cento anni di tradizione cristiano-sociale. Io — e lo sanno certi colleghi dell'altra parte — non ho esclusivismi; quante volte ho parlato qui, e fuori di qui, di afflato cristiano, di fraternità cristiana, di solidarietà cristiana!

Orbene, nel campo della previdenza e della assistenza, nelle interpretazioni cristiano-sociali avanti lettera, c'è qualche cosa che dà da pensare nel vituperato ottocento, tentativi di premesse e di presupposti almeno. Dal saggio del barone De Gerando, sul « Visitatore del povero » (« Le visiteur du pauvre » confuso tentativo avanti lettera) a cui Parigi ha intitolato una via, al trattato del cardinale Morichini sulle istituzioni di beneficenza in Roma, ai due libri del tanto discusso e poco avventurato Padre Carlo Maria Curci, « Sopra l'internazionale » e « Di un nuovo socialismo cristiano », c'è materia da soppesare. La pregherei di leggere, signor Ministro, quella pagina che si riferisce alla visita dell'opificio inglese, un filatoio in quel di Manchester e l'altra sulla « Merry London » del Padre Curci.

Se il tempo non lo vietasse, potrebbero essere qui rievocate, ambedue, quelle pagine, dichiarative e accusatrici, sulle condizioni del lavoro lassù. Ed era sensibilità latina e cattolica che a mezzo del secolo denunciava e si contristava. Me ne parlava un reprobo, il Ministro Beven, il Ministro della sanità pubblica inglese del governo laburista di ieri, compiacendosi dei progetti fatti in proposito lassù. Partendo da Londra — mi diceva — si vedono ai lati delle vie principali dei piccoli riquadri dove non si può coltivare nulla nè alcuno può costruire, a memoria e ammonimento; piccole croci divelte, frantumate, erose dal tempo si indovinano tra l'erba che cresce lussureggiante. Sono i cimiteri dei bambini; lì sono sepolti i bambini addetti alla industria della filatura; erano bambini di otto, di dieci di dodici anni. Scriveva il Padre Carlo Maria Curci nella pagina citata: descrivendo l'ambiente di lavoro e di riposo di quegli infelici, narra di come entrasse nel filatoio e in uno stanzone oscuro scorgesse centinaia di piccoli corpi tramortiti per la fatica che giacevano sul nudo pavimento, e domandasse al soprastante « che ne facesse di quelle povere carni battezzate? Non sarebbe valsa meglio all'uopo una giumenta? Non avrebbero, quei corpicini, resistito alla fatica! ». « Non importa, se ne trovano tanti », rispondeva il soprastante. Allora il Padre Curci scrive testualmente: « rimasi turbato ». Si dice che a testimoni idonei raccontasse: « Torsi gli occhi per più non vedere, e piansi ». Tutto ciò egli aveva visto nel 1850 ai tempi,

così bene illustrati da Carlo Marx, del furore della industria manufatturiera inglese.

Seguirono le leggi protettive sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Ma i primi germi c'erano già stati alcun tempo prima. In Inghilterra nel 1807-1808 era già comparso quel libro dal titolo *Pietas londiniensis* additante le benemerenze delle autorità pubbliche che avevano pensato, prima del parossismo dell'industria tessile, a varie possibilità di sollievo degli indigenti e degli indifesi; perchè gli inglesi sono gente un po' empirica, si sa, che sta con i piedi per terra e se ci sono vergogne sociali animosamente lo dice e cerca di correggerle, magari per gradi. I liberali avevano già caldeggiato il principio che vietava il lavoro dei fanciulli di 9-12 anni; con le leggi delle « Factories-Act » lo avevano consacrato; le « Trade Unions » poi si sa che cosa fecero e fanno.

Oggi quelle vergogne rampognate dal Padre Curci sono scomparse per sempre ed è quasi un secolo; ne resta il ricordo per ammonimento a chi volesse, non dico rinnovare quelle vergogne, ma mettersi su quella strada e far retrocedere la storia; il progresso nelle conquiste del lavoro, come mi diceva quel generoso Ministro che ella apprezzerà, è irreversibile; anche egli è un ribelle un balzano, un bizzarro, un incoercibile. Gloria a questi incoercibili; a loro si deve tanto progresso sociale.

Signor Ministro, sto per concludere, data l'ora, e chiudo la serie delle doglianze; la serie non lamentosa ma diagnostica, con qualche idea di carattere curativo e profilattico, con raccomandazioni e considerazioni tra le quali ve n'è una che merita il termine di angosciosa, quella appunto riguardante l'inchiesta sugli infortuni. A tutela dei lavoratori bisogna escogitare un vero *corpus* di disposizioni e potrà esser merito, questo *corpus*, del suo passaggio al Ministero del lavoro. Noi siamo considerati come miscredenti per partito preso in questo campo e per tanto seguìti fino a un certo segno. Ma voglio a questo proposito citare, sulle cause condizionanti ed anche un po' scatenanti degli infortuni, le parole di un frate che ella conoscerà, (un frate, ripeto, ed egli stesso non ripudia, francescanamente, questo appellativo, un frate che vive e insegna, o almeno insegnava, a Milano) Padre Gemelli, fisiologo e psicologo di grande valore la cui importanza nel mondo accademico e negli ambienti ministeriali è ben soppesata. Egli diceva testualmente in un convegno di medicina del lavoro tenutosi a Milano nell'ottobre del 1953, in tema di relazione sui fattori psicologici come causa di infortunio dei lavoratori dell'industria — leggo il comunicato A.N.S.A. —: « Padre Gemelli ha parlato sostenendo che si può ritenere per certo come " la situazione familiare e sociale dell'operaio abbia una enorme influenza sul numero degli infortuni. Sono più predisposti agli infortuni quegli operai che presentano stati di irritabilità, mancanza di sociabilità, stati di depressione morale. È questo il nuovo punto di vista del quale devono occuparsi coloro che organizzano il lavoro umano " ». Non vi pare che nella lotta per ridurre le angustie economiche delle famiglie si possa trovare una chiave di volta per tanta irritabilità o depressione morale propizia all'aumento di molte voci delle statistiche degli infortuni?

Onorevole Ministro, i suoi libri di capezzale saranno, credo, come per la maggior parte degli italiani, il « Vangelo » e la « Divina Commedia ». Ella avrà anche la raccolta della « Critica sociale » di Filippo Turati, oppure il saggio dal titolo « Socialismo » di Napoleone Colajanni a portata di mano. Ma certo nello scaffale preferito del suo studio figureranno i volumi dell'inchiesta odiernissima sulla miseria e la disoccupazione, volumi piuttosto ponderosi, perchè ponderosi sono i problemi.

Le suggerirei, mi vorrà perdonare, di mettere accanto a quei ponderosi volumi, magari solo per memoria visiva, due pubblicazioni: « Il Bollettino » dell'Istituto Centrale di Statistica per le voci infortuni ed altre voci similari ed il « Notiziario » dell'Alto Commissariato per la Sanità Pubblica. In queste ultime carte è descritto, inventariato il male, in quegli altri libri è indicato il rimedio, quel rimedio che non può essere rimedio se non è sociale.

Signor Ministro, ho detto tutto con questa parola. (*Vivi applausi dalla sinistra. Numerose congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Angelo. Ne ha facoltà.

DE LUCA ANGELO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Quando, al primo esame del bilancio di questo Dica-

stero ho visto lo stanziamento di 79 miliardi e 634 milioni per l'esercizio 1954-55, con un incremento di 4 miliardi e 19 milioni rispetto allo stanziamento dell'esercizio precedente, confesso che ho avuto motivo di intima gioia e di intima soddisfazione nel constatare la dilatazione del bilancio di un Ministero che considero di primaria importanza in una Nazione nella quale, a base dell'ordinamento, è posto il lavoro. L'incremento di 4 miliardi in aumento è assorbito quasi completamente dalle voci assistenza e previdenza, e su questo non c'è niente da ridire. Tuttavia mi sarei aspettato qualche espansione del capitolo 103, che riguarda precisamente l'occupazione e l'emigrazione interna. Il capitolo 103 è rimasto stazionario rispetto all'esercizio decorso: dieci miliardi. Eppure l'anno scorso, in sede di discussione del bilancio del lavoro, il Senato approvò un ordine del giorno che fu l'espressione di un sentimento e di un pensiero unanime, al punto che la 10ª Commissione fece proprio l'ordine de giorno. Ritengo di non annoiare il Senato se mi permetto di leggerlo: « Il Senato constata che, essendo venuta a cessare l'assegnazione straordinaria a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, la disponibilità dei fondi destinati alla istituzione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, dei corsi di addestramento professionale per l'esercizio 1953-54 viene a ridursi a meno di 10 miliardi previsti dal capitolo 103; tale limitazione di fondi non potrà che ripercuotersi in una drastica riduzione dei programmi dei cantieri e dei corsi destinata ad avere gravi e deprecabili ripercussioni; invita il Governo a promuovere urgenti provvidenze legislative in sede finanziaria atte a scongiurare le gravissime conseguenze della prevedibile deprecata riduzione dei programmi cantieristici ed addestrativi ».

L'ordine del giorno non ha bisogno di essere commentato. Per quanto riguarda più particolarmente la mia Regione — e qui parlo anche a nome di tanti colleghi d'Abruzzo che non prendono la parola per ragioni di tempo — io dirò che, mentre nell'esercizio 1952-53 lo stanziamento per questa voce è stato di 2 miliardi, 538 milioni e 476 mila lire, nell'esercizio 1953-54 si è passati a 662 milioni 707 mila lire; ossia c'è stata una riduzione del 75 per cento circa.

Più particolarmente, nei riguardi della provincia di Chieti, siamo passati da 400 mila giornate lavorative ammesse e finanziate nell'esercizio 1952-53, a sole 40 mila giornate lavorative per l'esercizio 1953-54. Noi abbiamo avuto un inverno eccezionalmente rigido, duro ed ostile, e la disoccupazione non è diminuita rispetto all'anno precedente, anzi, è aumentata. Io rivolgo una invocazione fervida, una preghiera ardente all'onorevole Ministro affinchè tenga conto di questa situazione. Io comprendo che, per quanto si riferisce ai cantieri di lavoro, si può dire di essere di fronte ad una *vexata quaestio*: sono stati fatti ampi ed approfonditi dibattiti, ne è stata fatta vasta trattazione in questa sede in diverse occasioni; sono state sollevate critiche, è stata indicata la necessità di eliminare alcuni inconvenienti. La conclusione però non è stata di eliminare i cantieri di lavoro, ma di eliminare o quanto meno di attenuare i difetti di essi, migliorare la struttura dei cantieri stessi ed aggiornarne il funzionamento.

Gli inconvenienti fondamentali, a mio avviso, sono i seguenti: 1) retribuzione insufficiente degli operai; 2) rendimento del lavoro operaio; 3) svolgimento pratico dei lavori; 4) necessità di selezionare i lavori e di non lasciarli all'arbitrio indiscriminato degli enti richiedenti; 5) risultato pratico ottenuto.

Occorre innanzitutto fare in modo che i lavori siano resi stabili. Bisogna fare opere durature economicamente, quindi complete. Non si dovrà più assistere al fenomeno dello sbancamento o di un'apertura di una sede stradale, senza la successiva dovuta costruzione dell'ossatura, della massicciata, e delle opere di consolidamento, che rendono l'opera completa, stabile, duratura e quindi economica. D'altra parte ritengo che sia possibile ottenere un giusto rendimento da parte degli operai, quando sia controllato da tecnici non soltanto il lavoro ma anche le quantità delle singole categorie di lavoro ed il loro complesso, e quando si confronti il risultato di questo calcolo con quello derivante dal complesso delle giornate lavorative e dal complesso dei materiali elementari.

Si facciano quindi gli opportuni stanziamenti per i materiali, dal momento che gli enti richiedenti, i Comuni, non ne hanno la possibilità. Si portino gli operai ad un livello maggiore di vita, si confronti il rendimento e la spesa con una contabilizzazione di quantità di lavoro raffrontato a voci elementari di lavoro e di materiale, e si vedrà che, attraverso i cantieri così perfezionati, sarà possibile operare un'integrazione di attività, sarà possibile arrecare un contributo notevole per il sollievo della depressione economica di tanti comuni, specialmente del Mezzogiorno.

L'attuale bilancio, che non è tranquillante in questo settore, sia sostituito da un altro più adeguato e più congruo, con una sufficiente larghezza di disponibilità finanziarie.

Devo dire qualche cosa su un problema che riguarda gli Ispettorati del lavoro. Recentemente essi sono stati investiti di un'indagine, di un rilievo statistico: il rilievo delle scorte esistenti presso le singole attività industriali, le singole aziende. Ora, è avvenuto questo fenomeno: che gli Ispettorati investiti di questo lavoro straordinario hanno dimostrato di non possedere la necessaria attrezzatura di personale e di non avere mezzi sufficienti, per cui si sono rivolti agli uffici provinciali per l'industria e il commercio, alle Camere di commercio, per poter, col loro concorso, essere messi in condizioni di assolvere questo compito. Io ritengo che sia necessario arrivare ad un'opera di chiarificazione di compiti e di attività. Se il rilievo statistico di cui ho fatto cenno è oggetto e materia di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, sia devoluto agli Uffici provinciali per l'industria e il commercio; se è di competenza degli Ispettorati del lavoro, i quali, in base ad una certa legge, hanno la possibilità di recarsi presso le aziende industriali e compiervi gli accertamenti di cui è oggetto il mio richiamo, gli Ispettorati del lavoro siano attrezzati convenientemente ed abbiano quelle possibilità finanziarie che, d'altronde, non sono eccessive ma che, per ragioni di chiarezza, è necessario siano destinate a tali uffici per evitare di essere condotti a mezzadria, ad una compartecipazione di compiti, ad attività che, in un normale ordinamento nazionale, ritengo non debbano ammettersi.

Passo ad un altro problema: da parecchio tempo si alzano voci da ogni ceto, da ogni settore, e le voci si intensificano sempre più nel numero, nell'ampiezza, nel volume, affinchè sia risoluto completamente il problema della casa. Ne è stata fatta ampia trattazione anche in questa Assemblea, in occasione della discussione del bilancio dei Lavori pubblici, e questa Assemblea è entrata in risonanza con le voci così intense ed accorate che si elevano da ogni angolo della Nazione. Ma è necessario che esca da questa Assemblea non solo una parola che vibri in risonanza, ma una parola di esauriente risposta e di accoglimento, una parola che porti ad impegni decisivi. Non ci potrebbe essere occasione più propizia, a mio avviso, di recepimento di queste istanze e di decisione, o perlomeno di volontà di decidere, di questa della discussione del bilancio del Lavoro, che si svolge intorno ad un tema centrale, basilare nella rinnovata vita della Nazione italiana: il problema del lavoro, della garanzia del lavoro e dell'assicurazione degli effetti conseguenziali del lavoro a tutti. Il problema è sempre il più tormentoso e il più tormentato specie in una nazione su cui ritengo non operino tanto condizioni di superpopolamento a determinarlo, ma nella quale vi sono molte situazioni strutturali che influenzano il fenomeno della disoccupazione e ne condizionano la risoluzione. Questo problema deve trovare concreta soluzione sul terreno economico a condizione che si ponga tra gli elementi della economia il contenuto sociale e morale, il contenuto uomo.

Nel settore edilizio, che è quello di immediate risonanze e ripercussioni moltiplicative, molto è stato fatto con le case costruite per i senzatetto, con l'U.N.R.R.A.-Casas, con l'I.N.C.I.S., con l'Istituto case popolari, con la legge Tupini, con la legge Aldisio. Ora, se tutto questo è stato fatto, se vi è stata questa serie di interventi da parte dello Stato e se molto si farà con l'attuazione dell'annunziata legge Romita che tiene conto degli studi tanto importanti fatti dal ministro Merlin, io credo che non bisogna trascurare il settore dell'iniziativa privata, quel settore cioè che può completare ed integrare tutto il resto dell'attività; altrimenti non ci sarà rispondenza ai bisogni di tutte le località e vi saranno zone di ombra,

di deficienza, mentre le distanze sociali aumenteranno a dismisura e diventeranno intollerabili: le distanze tra quelli che beneficieranno delle case e quelli che ne rimarranno privi saranno fonti di malessere e di agitazioni sociali.

Ecco la necessità di operare in maniera integrale e nel più breve tempo possibile soprattutto per dar la casa al misero, all'indigente. Operare in maniera integrale significa attivare il settore della iniziativa privata con azione di stimolo e di coordinamento e di ordinamento, nel senso di mobilitazione di tutte le possibilità; di coordinamento e di ordinamento affinchè ci sia un sincronismo di azione e una disciplina.

Che cosa impedisce oggi all'attività privata di esplicarsi al massimo, di estrinsecarsi nella maniera più ampia, in maniera che il problema possa risolversi integralmente? Quando io penso, onorevole Ministro, al modo come sono state compiute opere grandiose, come il nostro Colosseo, che vide la sua erezione nello spazio brevissimo di tre o quattro anni in virtù di una massiccia mobilitazione delle forze del lavoro, quando penso al modo in cui sono sorti tanti nostri Comuni, in periodi ad economia povera, penso che si abbia motivo di ritenere che occorra fornire qualche elemento risolutore alla organizzazione economico-finanziaria moderna per poter risolvere celermente e completamente il problema.

Se ho citato l'esempio del Colosseo non è perchè io aderisca e sottoscriva a quella forma di reclutamento massiccio degli elementi del lavoro; di ogni paragone bisogna sfrondare gli elementi deformativi e prendere solo quella parte che può servire al caso concreto.

L'elemento essenziale che scaturisce da questi termini comparativi è uno solo: il lavoro che si è trasformato direttamente in opera grandiosa per concezione e mole. Io penso che se noi porremo le forze del lavoro nel loro giusto grado gerarchico esse potranno agire come forze trascinatrici di tutte le altre. Si deve arrivare ad un punto di unione di queste forze con tutte le altre e questo si può fare solo agendo su vasta scala con concentrazione di attività. Bisogna associare il lavoro presente e futuro con quello passato tradotto in risparmio. Occorre, direi, scontare il lavoro futuro, portare all'attualità le accumulazioni del lavoro futuro e sullo stesso punto far convergere e fissare il montante del lavoro passato. Debbo fare un'altra osservazione. Perchè il risparmio che raggiunge una certa entità ad esempio di 3 o 4 milioni può essere investito in beni immobiliari, per costruire la casa per per uso proprio o per destinazione di fitto, e questo processo, salvo casi eccezionali, come quello del blocco dei fitti, permette la realizzazione di un reddito e hesegue il livello dei prezzi, e perchè questo non può essere permesso al piccolo modesto risparmio di 100-200 mila lire, frutto di sudato lavoro, che normalmente può trovare il suo sbocco solo in depositi o titoli? Il risparmio diffuso e minuto deve essere investito in utili attività produttive. Le energie di lavoro potenziali ed attuali devono materializzarsi ed attuarsi in patrimonio immobiliare e stabile. In concreto, occorre una mobilitazione del risparmio diffuso e minuto a mezzo di titoli speciali di comproprietà di case il cui reddito sia ancorato al livello medio dei fitti delle case di abitazione. Occorre chiamare le forze di lavoro disoccupate o sottoccupate per un congruo numero di giornate lavorative annue offrendo loro un titolo di reddito, in compenso, dalle caratteristiche precedenti. Occorre fornire titoli di reddito a impiegati, a lavoratori, a piccoli esercenti da parte della Cassa depositi e prestiti, di istituti previdenziali e assicurativi. Titoli di questo genere sarebbero grandemente ambìti e le loro caratteristiche trovano la propria giustificazione nella finalità elevata che si vuole raggiungere. Io penso che nello spazio di 7-8 anni, nello spazio in cui opereranno le provvidenze già annunciate, si potranno costruire almeno altri due milioni di vani di case e così contribuire alla risoluzione integrale del problema, risoluzione che io affido allo studio sulle basi esposte e alla squisita sensibilità del Ministro del lavoro che a mio avviso è l'elemento più qualificato nella compagine governativa a porre ed a risolvere questo problema perchè rappresenta, difende, tratta il lavoro connesso all'uomo nella Repubblica italiana. Bisogna attuare provvedimenti sulla base di una vasta solidarietà nazionale come è stato fatto lodevolmente se pure incompletamente da un suo illustre predecessore.

Vedo con gioia, ed è per me di lieto auspicio, che a capo del Ministero del lavoro vi è chi, avendo impostato e condotto a termine la magistrale opera della inchiesta sulla miseria, è un uomo che, sceso nel più basso, ha gettato il suo sguardo nelle più profonde depressioni umane ricevendone certo stimolo e sprone a superarle per portarle a giusto e umano livello. Faccia egli in modo che l'uomo, valorizzato nella sua essenza e nel suo bisogno, nelle sue possibilità di elevazione, nel suo destino e nella sua storia, sia esso stesso, l'uomo, l'elemento catalitico che faccia compiere la reazione — per usare un termine scientifico — in cui una forza viva, un'energia di movimento rompa la fase dell'indugio o della potenzialità ed operi rapidamente il passaggio all'attualità, affinchè casa e lavoro diano conforto di vita e luce di speranza a tutti gli italiani. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio » (124);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Istituzione di scuole per infermiere e infermieri generici » (325);

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma » (429), di iniziativa del senatore Zelioli Lanzini.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro del tesoro, per conoscere se risponde a verità che ad una grossa industria cotoniera, parzialmente sinistrata nei suoi stabilimenti per eventi di guerra, verrebbe ora liquidata una ingente somma a risarcimento dei danni subiti, in evidente precedenza e sproporzione col trattamento che viene praticato verso altre industrie, le quali hanno, anche prima di quella, per gli stessi eventi perduto non solo alcuni, ma tutti i loro opifici: al che ha fatto seguito la perdita del lavoro di molti operai, che seguono, essi pure, tali pratiche e che attendono (308).

LONGONI.

Al Ministro degli esteri, per sapere se risponde a verità la voce che corre nell'ambiente della colonia italiana di Rio de Janeiro e di San Paulo che cioè il Governo italiano abbia finanziato l'operazione d'acquisto del giornale « Il Fanfulla » che si pubblica a San Paulo e nella cui redazione figurano elementi del vecchio regime e nelle colonne del quale giornale vengono ospitati articoli che suonano offesa alla Resistenza, all'opera dei fuorusciti ed allo spirito stesso della Repubblica italiana (309).

SPALLICCI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali la Questura di Roma ha disposto la espulsione entro 5 giorni dal territorio italiano di 5 studenti oriundi dell'America Latina iscritti all'Università di Roma (Porfirio Gomez, iscritto alla facoltà di economia, venezuelano; Ruben Ruiz, iscritto alla facoltà di medicina, venezuelano; Pablo Suarez Trejo, iscritto alla facoltà di legge, venezuelano; Josè Lira Sosa, iscritto alla facoltà di lettere, venezuelano; Raul Kamffer, iscritto al Centro di Cinematografia, messicano) rifiutando loro ogni spiegazione sul provvedimento che, danneggiandoli nei loro interessi scienti-

fici e personali, non potrà non avere gravi ripercussioni nel mondo culturale dell'America Latina, dissuadendo numerosi giovani di quei Paesi dalla tradizionale frequenza delle nostre Università; e perchè dica se non ritenga doveroso e utile annullare immediatamente i provvedimenti disposti dalla Questura di Roma (310-*Urgenza*).

LUSSU.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per conoscere il motivo per cui viene ritardato l'insediamento del Consiglio Superiore degli archivi, ovvero non si addiviene alla nomina dei nuovi componenti, tenuto conto che un tale ritardo danneggia gravemente funzionari anziani, che stanno per essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età, e che attendono con ansia l'espletamento del loro concorso per titoli al grado superiore, indetto fin dal 10 ottobre 1953 per posti direttivi, vacanti da tempo del titolare di grado in oltre quattordici Sovrintendenze e Direzioni di grandi Archivi di Stato (461).

MENGHI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se è stato pubblicato il regolamento che il Commissariato si impegnò a redigere tre anni fa sulla composizione e la vendita dei dadi da brodo. Nel caso che detta pubblicazione non sia ancora avvenuta, quali sono i motivi del ritardo (462).

MENGHI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non ritiene utile al servizio negli uffici finanziari dove si deplora deficienza di personale di gruppo *B* e *C*, l'includere nelle graduatorie dei concorsi già espletati una congrua aliquota di idonei in aggiunta al numero dei vincitori (463).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia vero che i cinque posti di Presidente di Cassazione, resisi vacanti dal gennaio ad oggi, non saranno subito ricoperti ritardando, in tal modo, la promozione di coloro che ne hanno diritto (464).

CERABONA, GRAMEGNA, PICCHIOTTI, BUSONI, LEONE.

Per lo svolgimento di una interrogazione urgente.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, ella ha presentato una interrogazione con carattere d'urgenza al Ministro dell'interno. Vuole illustrare i motivi della richiesta di urgenza?

LUSSU. Signor Presidente, il motivo della urgenza è evidente, in quanto il provvedimento di espulsione scade tra pochi giorni, con enorme pregiudizio dei giovani studenti a cui si riferisce l'interrogazione. Sarebbe opportuno pertanto che all'interrogazione stessa fosse data risposta nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro Vigorelli, qui presente, a comunicare al Ministro dell'interno la presentazione di questa interrogazione con carattere di urgenza e a riferire domani al Senato, ad inizio di seduta, la risposta del Ministro stesso circa la data dello svolgimento.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sta bene, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, giovedì 13 maggio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (372).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO. — Norme per la riabilitazione di diritto (11).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (367).

3. CANEVARI. — Norme per la costituzione e il funzionamento degli Enti autonomi di conduzione e delle Associazioni aziendali dei lavoratori agricoli e per la conduzione delle aziende agricole degli Enti pubblici territoriali e degli Enti pubblici di beneficenza e di assistenza (214).

4. Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (329).

5. Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati (422) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 20,25.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CXV SEDUTA (12 MAGGIO 1954).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

AGOSTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.* — Per sapere: *a*) se veramente la ditta fratelli Doni fu Lino, da Loreo (Rovigo), avendo subìto gravi danni al proprio cantiere per riparazione di barche e natanti in genere, in conseguenza di una tromba d'aria abbattutasi nella zona in data 22 agosto 1953, abbia, dietro suggerimento del Genio civile di Rovigo, avviato una costosa pratica allo scopo di ottenere un adeguato contributo governativo, per provvedere alle necessarie ricostruzioni; *b*) se, veramente, dopo circa due mesi dal sinistro, il Genio civile di Rovigo abbia respinto la domanda di contributo, nell'assunto che i danni alluvionali ai fabbricati non destinati ad abitazione fossero esclusi da ogni provvidenza governativa; *c*) se non sia il caso di aiutare in qualche modo la modesta azienda artigiana dei fratelli Doni fu Lino, le cui condizioni economiche sono rimaste scosse in conseguenza del segnalato ciclone (252).

RISPOSTA. — L'Ufficio del Genio civile di Rovigo, quando gli fu denunciato che un fabbricato privato di proprietà della ditta fratelli Doni, da Loreo, era rimasta danneggiata dal nubifragio, diffidò effettivamente la ditta stessa a provvedere direttamente alle riparazioni, riservandosi, in caso contrario di eseguire i lavori d'ufficio, salvo ad addebitarle poi totalmente o parzialmente la relativa spesa, a norma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1948, n. 1010 sui provvedimenti di pronto soccorso.

Poichè il nubifragio di cui sopra aveva danneggiato numerosissimi fabbricati, nè era possibile accertare immediatamente se tutte avessero le caratteristiche richieste per rientrare nelle provvidenze della citata legge n. 1010, e cioè che si trattasse di case destinate ad uso di abitazione, il Genio civile, in ogni diffida, aveva subordinato l'intervento dello Stato all'accertamento della natura dei fabbricati sinistrati.

Essendo poi risultato che il fabbricato dei fratelli Doni era adibito ad uso diverso da quello di abitazione, essendo in esso installata un'azienda artigiana, l'Ufficio del Genio civile si è trovato nell'impossibilità di riparare d'ufficio i danni, a norma delle sopra ricordate disposizioni di legge, e di tale impossibilità ha dato quindi notizia alla ditta interessata.

Non risulta, peraltro, che per l'istruttoria di tale pratica, la ditta in parola abbia dovuto sostenere alcun gravoso onere.

Il Ministero dell'industria e del commercio, anche per conto del quale si risponde, ha fatto conoscere che ove risulti accertato che i danni subìti dall'azienda rientrino fra quelli per i quali è possibile invocare i benefici di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, contenente provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, la ditta potrà chiedere di usufruire dei detti benefici.

All'uopo la ditta dovrà rivolgere alla Prefettura di Rovigo la relativa domanda, nella quale dovrà, fra l'altro, indicare se intenda ricorrere al finanziamento stabilito dall'articolo 3 della legge, ovvero chiedere il contributo previsto dall'articolo 5 o ancora beneficiare invece del contributo di cui all'articolo 7-*bis* della legge medesima.

Il Ministro
ROMITA.

AGOSTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere, affinchè alla città di Palmi, disastrata dal terremoto del 1908, vengano estese le provvidenze adottate per il comune di Messina e per quello di Reggio Calabria, ed atte a pareggiare i rispettivi bilanci.

Il comune di Palmi ha dovuto ricostruire l'abitato distrutto, e la sua particolare situazione economica venne sempre tenuta presente coi vari provvedimenti legisativi determinati dalla grave sciagura tellurica del 1908 (394).

RISPOSTA. — Com'è noto, con varie disposizioni di legge, venne concesso in favore delle provincie di Messina e Reggio Calabria, nonchè dei comuni della Calabria e della Sicilia danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, un contributo fino a tutto l'anno 1950.

Dopo tale anno nessun nuovo provvedimento legislativo è stato emanato in favore delle Provincie e dei Comuni predetti.

Per quanto riguarda il comune di Palmi, che ebbe a fruire delle speciali provvidenze suaccennate, questo Ministero ha sempre tenuto in particolare considerazione la gravità della situazione finanziaria del Comune stesso, tanto che per il pareggio dei bilanci di previsione per gli anni 1951, 1952 e 1953, sono stati concessi, sui fondi destinati al ripiano dei disavanzi economici dei Comuni deficitari, i contributi di lire 23.000.000, lire 64.200.000 e lire 40.000.000.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

AGOSTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere, affinchè agli attuali incaricati di educazione fisica, i quali prestano servizio da oltre cinque anni, sia assicurata una certa tranquillità, predisponendosi da parte del Ministero una particolare graduatoria provinciale annuale, la quale sia vincolativa per i capi degli Istituti.

Da molte parti si chiede che sia impedita la immissione di elementi nuovi, sprovvisti di titoli specifici, ed atti a rendere, più penosa la situazione degli attuali incaricati.

Ciò in attesa della sistemazione razionale e definitiva della categoria, con piena moderna visione degli interessi della scuola (401).

RISPOSTA. — La proposta di istituire una speciale graduatoria provinciale annuale per gli insegnanti incaricati di educazione fisica che prestano servizio da oltre 5 anni non può essere accolta poichè costituirebbe una situazione di privilegio in favore di persone sfornite, nella maggior parte dei casi, sia di titolo legale di abilitazione che di altri titoli specificamente conseguiti per l'insegnamento dell'educazione fisica.

D'altra parte, la preoccupazione di cui si fa eco l'onorevole interrogante che l'immissione di elementi nuovi, anch'essi sforniti di titoli specifici, renderebbe più penosa la situazione degli attuali incaricati, non ha ragion d'essere perchè l'Ordinanza speciale 10 marzo 1954 stabilisce espressamente (art. 8) che, esaurite le graduatorie provinciali degli abilitati e di coloro che sono forniti di titoli riconosciuti sufficienti per attendere all'insegnamento dell'educazione fisica, alla nomina di altri aspiranti, in caso di ulteriore disponibilità di posti, si procede in base alla anzianità di servizio.

Lo stesso criterio di scelta in base all'anzianità di servizio di insegnamento di educazione fisica regola le nomine che secondo le disposizioni generali sugli incarichi e le supplenze possono essere conferite dai Capi di istituto. Infatti, l'articolo 9 della citata Ordinanza, stabilisce che, ove manchino elementi forniti dei requisiti sopra accennati, la nomina deve essere attribuita all'aspirante scelto dal Provveditore agli studi in base all'anzianità di servizio.

Assicuro comunque l'onorevole interrogante che sono allo studio provvedimenti intesi a dare alla materia la definitiva e razionale sistemazione da lui stesso auspicata.

Il Ministro
MARTINO.

ANGELILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per chiarire le ragioni per le quali il C.I.P. ha preso in considerazione la

richiesta della Società « Terni » per la emanazione di un provvedimento a suo esclusivo favore che dovrebbe elevare da 24 a 36 il coefficiente di rivalutazione dei prezzi dell'energia di vecchia produzione, fermi restando i prezzi di mercato libero praticati dalla Terni per l'energia di nuova produzione.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere: se il C.I.P. abbia tenuto presente che dopo l'emanazione del provvedimento che conferma il blocco delle tariffe ed istituisce i contributi integrativi per la energia di nuova produzione non vi è più possibilità alcuna di differenziazione fra i prezzi dell'energia di vecchia e di nuova produzione, tutta dovendo essere venduta alle tariffe 1942 aumentate di ventiquattro volte; se il C.I.P. abbia valutato quale grave onere il provvedimento porterebbe alle Aziende elettriche distributrici e tra di esse principalmente all'azienda municipale di Roma (A.C.E.A.); se il C.I.P. abbia considerato che il provvedimento risulterebbe illegittimo ed incostituzionale perchè emesso nell'interesse esclusivo di un singolo produttore, senza diritto di rivalsa e pur essendo il prezzo 1942 del prodotto normale e non speciale; se il C.I.P. abbia considerato che il provvedimento proposto verrebbe inevitabilmente impugnato davanti al Consiglio di Stato e potrebbe conseguirne la sospensiva con che nessun beneficio immediato esso porterebbe alla « Terni »; se invece non convenga soddisfare le esigenze della « Terni » con un provvedimento legittimo e di immediata efficacia, concedendo un contributo integrativo straordinario a carico della Cassa di conguaglio che potrebbe sostenere l'onere applicando un leggero ritocco dei sovraprezzi senza incidere sui costi di produzione; se sia stato tenuto presente che l'eventuale emanazione del provvedimento unilaterale richiesto potrebbe costituire un pericoloso precedente sulla efficacia generale del vigente blocco delle tariffe elettriche (395).

RISPOSTA. — Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione — alla quale è data risposta anche per conto della Presidenza del Consiglio — si comunica quanto appresso:

1) Circa le ragioni per le quali il Comitato interministeriale dei prezzi è intervenuto in favore della Società « Terni », si fa presente che quest'ultima si era trovata in una difficile situazione economica e finanziaria per il suo settore elettrico; specie in considerazione del fatto che, mentre l'aumento di 24 volte rispetto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942 (autorizzato dal C.I.P. fin dal 1948) ha risposto allo scopo per la quasi totalità delle aziende elettriche aventi una scala di prezzi a secondo della utenza, ha presentato, invece, per la Società Terni, degli inconvenienti, in quanto essa Società aveva contratti a prezzi particolarmente bassi (da lire 0,05 a lire 0,10 al kwh) per i quali l'aumento in cifra assoluta ha determinato un prezzo attuale che non risulta affatto remunerativo.

La richiesta della « Terni » per una revisione dei prezzi relativi alla energia di vecchia produzione è da mettersi anche in relazione alle dichiarazioni fatte a suo tempo dal Ministro Campilli in Parlamento, di rivedere, cioè, le situazioni di privilegio di cui fruivano alcune grosse utenze in conseguenza di un coefficiente unico di maggiorazione sui prezzi e sui contratti di fornitura dell'energia elettrica, soggetti al blocco del 1942.

2) Premesso che la decisione in favore della Terni (aumento del prezzo a kwh, nella misura di lire 1,20, oltre il coefficiente 24) rientra nelle facoltà riconosciute al C.I.P. dalla legge istitutiva, si fa osservare che il riferimento ai prezzi bloccati — di cui al provvedimento n. 348 — ha valore fino ad eventuale modifica, essendo — come è ovvio — nella potestà di ogni organo deliberante di modificare, con altro provvedimento, quanto stabilito in precedenza. Circa la distinzione fra vecchia e nuova energia è da tener presente che lo stesso provvedimento 348 ha stabilito che, « ove necessario, il C.I.P. può provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dell'energia di nuova produzione, ammessa al beneficio della integrazione ». Con tale norma si è voluta prevedere la eventualità di un prezzo dell'energia nuova diverso dal prezzo di quello della energia vecchia, nel caso che i contributi in favore dell'energia da nuovi impianti non fossero risultati adeguati ai costi di produzione. Tale norma non vuole significare una deroga di carattere generale al principio dell'applicazione del coefficiente 24 alle

forniture di vecchia e di nuova produzione; anzi ne è una conferma, precisamente per il fatto che richiede l'intervento di un apposito provvedimento del C.I.P. per poter derogare alle norme stabilite.

3) Circa la preoccupazione manifestata dalla S. V. onorevole — se, cioè, il C.I.P. abbia o meno valutato l'onere che il provvedimento adottato per la « Terni » porterebbe alle aziende elettriche distributrici e, in particolar modo, alla A.C.E.A. — si assicura che una tale valutazione è stata già effettuata mediante un esame dei bilanci delle aziende elettriche che risale al 1950; esame che ha dimostrato un margine di elasticità per le aziende elettriche prevalentemente distributrici, come l'A.C.E.A., nel sopportare un onere del genere. Tale constatazione ha permesso di non riconoscere ai distributori la facoltà di rivalersi sulle loro utenze dirette, lasciando, peraltro, salva la possibilità per gli stessi distributori di richiedere al C.I.P. il riesame della loro situazione.

4) Circa, poi, l'asserita illegalità del provvedimento in favore della « Terni » si fa presente che, nell'adottare il provvedimento in parola, il C.I.P. ha tenuto conto — nè poteva fare altrimenti — della vigente legislazione; ed in particolare del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 347, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947. In base alla cennata legislazione il C.I.P. ha pieni poteri di « determinare i prezzi delle merci, dei servizi e delle prestazioni in ogni fase di scambio ». Nè, d'altra parte, la ventilata possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato poteva indurre il C.I.P. a non adottare un provvedimento che quell'organo ritiene, oltre che legittimo, necessario per il funzionamento del sistema di regolazione dei prezzi.

5) Per quanto concerne la proposta di soddisfare le esigenze della Società « Terni » con la concessione di un contributo integrativo straordinario a carico della « Cassa conguaglio per le tariffe elettriche », si chiarisce che l'accettazione di tale proposta avrebbe riportato in discussione tutto il sistema di contributi previsti dal provvedimento n. 348, non solo per la parte di energia nuova, ma anche per la parte di vecchia produzione; ed avrebbe, in pari tempo, costituito un precedente, che avrebbe potuto essere invocato dalle aziende elettriche che provvedono in altre regioni alle stesse funzioni di regolazione che svolge la « Terni ».

Tale soluzione, inoltre, estesa su un piano nazionale, avrebbe reso difficile il funzionamento della Cassa di conguaglio perchè si sarebbe dovuto concedere una integrazione alla nuova energia in misura molto superiore a quella attualmente stabilita, confermando così la situazione di vantaggio verificatasi in favore degli acquirenti di energia a prezzi bloccati particolarmente bassi.

È da osservare, per ultimo, che nuovi oneri a carico della Cassa di conguaglio, per fronteggiare maggiori contributi integrativi non previsti, richiederebbero il corrispondente aumento dei sopraprezzi ora pagati dagli utenti; e ciò al fine — s'intende — di sopperire alle nuove esigenze della Cassa stessa.

6) Quanto, infine, alla preoccupazione che la emanazione di un provvedimento limitato alla « Terni » possa compromettere la efficacia del vigente blocco delle tariffe elettriche, si fa presente che, proprio per rendere meglio operante il sistema di blocco, il C.I.P. ritiene opportuno adottare soltanto soluzioni atte a correggere gli inconvenienti derivanti dal metodo seguìto per la determinazione dei prezzi; in questo caso dalla applicazione del coefficiente unico percentuale sui prezzi bloccati nel 1942 in misura molto diversa.

Il Ministro
VILLABRUNA.

ANGRISANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se intendano svolgere una severa inchiesta ed accertare la verità dei fatti, onde adottare gli adeguati provvedimenti che la gravità del caso richiede riferentisi al signor Cirelli Rocco, Presidente della Federazione nazionale profughi italiani d'Africa, che il giorno 5 dicembre 1953, fu chiamato innanzi alla IV Sezione della Pretura di Napoli, quale imputato per diffamazione contro i dirigenti delle Case popolari della provincia di Napoli. Al Cirelli, che accusava i detti dirigenti di irregolarità

e soprusi, è stata negata ogni facoltà di prova (356).

RISPOSTA. — Alla soprariportata interrogazione si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

In merito a quanto riferito dall'onorevole interrogante e che ha formato oggetto di una vertenza giudiziaria, questo Ministero ha dato incarico ad un alto funzionario di questo Ministero di compiere accurate indagini presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, allo scopo di accertare la effettiva consistenza dei fatti segnalati.

Il Ministro
ROMITA.

ARCUDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano i motivi che ritardano ancora, dopo una vacanza di molti mesi, la nomina del Presidente del Tribunale militare di Palermo; e se egli intenda rimediare, con opportuni ed urgenti provvedimenti, a tale mancanza, che, impedendo il regolare corso dell'attività giurisdizionale presso quella sede, tiene in agitazione gli interessati costretti ad attendere invano la definizione delle loro pratiche pur dopo l'espletamento della prescritta istruttoria (381).

RISPOSTA. — S'informa l'onorevole interrogante che alla nomina del nuovo titolare della Presidenza del Tribunale militare suddetto, cui non era stato possibile provvedere per ragioni di organici, si è fatto luogo con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile u. s., nella persona del generale di brigata G.B. Trovati.

Il Sottosegretario di Stato
SULLO.

BARBARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine all'inspiegabile ritardo nella costruzione di appartamenti dell'I.N.A.-Casa in San Lucido (Cosenza), costruzione iniziata il 1° marzo 1951 e a tutt'oggi rimasta incompiuta, con grave disagio per le famiglie, che hanno avuto l'assegnazione degli alloggi (373).

RISPOSTA. — Poichè la questione riflette la competenza dello scrivente, si ha il pregio di comunicare che gli alloggi di cui trattasi sono ultimati, ivi compresi gli allacciamenti di pubblici servizi. Mancano soltanto lievi rifiniture in corso d'opera, che saranno completate entro la fine de corrente mese di aprile.

Sono state impartite istruzioni, affinchè venga provveduto alla successiva immediata consegna degli alloggi in parola agli assegnatari interessati.

Il Ministro
VIGORELLI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene di promuovere l'opportuno provvedimento al fine che siano date agli enti fondatori o alle assemblee delle Casse di risparmio la facoltà di deliberare sulle modifiche dello statuto come era previsto dall'articolo 18 della precedente legge organica 15 luglio 1888, n. 5546, in seguito modificato dall'articolo 9 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 ora vigente (402).

RISPOSTA. — Il sistema di riforma degli statuti delle Casse di risparmio, previsto dall'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, non fa che riprodurre sostanzialmente l'articolo 10 del regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 2587, recante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento dei predetti enti. Siffatta disposizione non ha innovato, ma soltanto integrato il precedente sistema di riforma statutaria, quale era previsto negli articoli 18 e 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546.

Invero detto articolo 18 si limitava a consentire agli enti fondatori o, a seconda dei casi, alle assemblee dei soci, od anche ad una minoranza di soci, la facoltà di assumere la « iniziativa » delle modificazioni degli statuti delle Casse. L'articolo 19, poi, prevedeva che

sulle modicazioni degli statuti « richieste a norma dell'articolo 18 » dovesse esprimere il *parere* il Consiglio di amministrazione della Cassa; dopo di che il Ministero poteva promuovere il decreto di approvazione delle modificazioni. Trattavasi, come è chiaro, di un parere « *non vincolante* », ma pur sempre « *obbligatorio* ».

Il sistema è rimasto sostanzialmente invariato anche dopo la emanazione del citato regio decreto-legge n. 269-1927 e la sua successiva trasfusione nel testo unico del 1929. Anche qui, infatti, « l'iniziativa delle modificazioni può essere presa anche dagli enti fondatori... o dalle assemblee dei soci ». La sola variante consiste nel seguente inciso: « perchè le modificazioni possano ottenere l'approvazione governativa, è necessario che su di esse si sia pronunziato favorevolmente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio »; il che sembrerebbe trasformare da semplicemente « *obbligatorio* » a « *vincolante* » il parere del Consiglio. Ma ciò non è in realtà, perchè lo stesso articolo, subito dopo, aggiunge: « In caso di divergenza di proposte, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni di ufficio ».

Ciò premesso, non si ritiene necessario promuovere alcun provvedimento legislativo al fine di attribuire agli enti fondatori o, a seconda dei casi, alle assemblee dei soci delle Casse di risparmio, la facoltà di deliberare sulle modificazioni degli statuti delle Casse medesime, in quanto tale facoltà già sussiste alla stregua della vigente legislazione in materia.

Il Sottosegretario di Stato
ARCAINI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere i risultati dell'inchiesta che titolare del Ministero l'onorevole La Malfa, fu espletata a carico di funzionari sospettati di complicità in quella criminosa rete di frodi tributarie di cui ora si ha una eco impressionante nel processo che si celebra a Roma. Poichè secondo dichiarazioni rese dall'onorevole La Malfa tale inchiesta ha portato a sanzioni avverso alle quali i colpiti avrebbero diritto di ricorrere al Consiglio di Stato, si rende opportuno informare il pubblico italiano di quale natura siano gli addebiti mossi a detti funzionari, se cioè si tratti soltanto di sanzioni per manchevolezze e irregolarità di ordine disciplinare impugnabili in sede contenziosa amministrativa.

È un chiarimento che oggi si impone di fronte alle gravissime asserzioni di imputati che esplicitamente parlano di licenze di importazione che si concedevano al miglior offerente con che si prospetterebbe una responsabilità perseguibile penalmente a carico di funzionari corrotti, responsabilità che i fatti accertati nell'inchiesta provocata dal Ministro La Malfa è augurabile abbiano escluso in modo assoluto (419).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che la Commissione d'indagine, nominata dal Ministro *pro-tempore* onorevole La Malfa, fu incaricata di esaminare la documentazione e le procedure relative alle concessioni fatte a ditte che successivamente vennero denunziate all'Autorità giudiziaria per avere utilizzato valute estere per scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse.

Dagli accertamenti eseguiti, aventi peraltro carattere amministrativo, non sono emerse responsabilità di ordine penale, per cui, al termine dei lavori, la Commissione stessa ha segnalato soltanto delle irregolarità per le quali si ravvisava possibile l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Successivamente, gli atti sono stati sottoposti, come prescritto, all'esame ed alle determinazioni del competente Consiglio di amministrazione per il personale di questo Dicastero e, confermemente alle proposte formulate, si è provveduto:

1) alla dispensa del servizio di due dipendenti;

2) al deferimento al giudizio della Commissione di disciplina di altri due dipendenti.

I provvedimenti adottati, di cui al punto n. 1, trovansi in corso di registrazione presso la Corte dei conti, la quale tuttavia ha mani-

festato delle osservazioni in merito alla legittimità delle cennate determinazioni.

Si soggiunge che è in corso l'espletamento del provvedimento disciplinare instaurato per gli impiegati suindicati al n. 2.

Deve precisarsi inoltre che, in entrambe le ipotesi, trattasi di procedure e fatti che, per la loro natura, dànno luogo a provvedimenti ministeriali, suscettibili di gravame presso la Magistratura amministrativa (Consiglio di Stato).

Da ultimo si dà atto che questo Ministero ha da tempo adottato, nei confronti delle ditte e Società commerciali resesi responsabili delle irregolarità di cui trattasi, opportune cautele di carattere amministrativo.

Il Ministro
MARTINELLI

BOLOGNESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga giunto il momento di provvedere la stazione ferroviaria di Rovigo del sottopassaggio e delle pensiline promessi formalmente dal precedente Ministro, onorevole D'Aragona, e dallo stesso Ministro in carica.

Si fa presente che i lavori per la elettrificazione della linea ferroviaria Bologna-Venezia, sono alle porte della città mentre i lavori per la costruzione delle opere sopra accennate, come da pubblicazione della stampa locale, sarebbero stati ulteriormente procrastinati (404).

RISPOSTA. — L'Amministrazione Ferrovie dello Stato, per essere in grado di portare a compimento i lavori di elettrificazione della linea feroviaria Bologna-Padova con gli scarsi fondi disponibili, ha dovuto limitare le opere stesse a quelle strettamente indispensabili, per trasformare l'esercizio da trazione a vapore in trazione elettrica, escludendo ogni altra sistemazione che, pur riuscendo utile, non risultasse assolutamente indilazionabile e necessaria ai fini sopraindicati.

Pertanto non è stato possibile finanziare, nella stazione di Rovigo, la costruzione di un sottopassaggio e di alcune pensiline a servizio dei viaggiatori, in quanto tali provvedimenti avrebbero richiesta l'ingente spesa di oltre 100 milioni di lire, essendo la realizzazione delle predette opere subordinata ad un complesso ed oneroso rimaneggiamento dei binari e degli impianti del piazzale di stazione, allo scopo di permettere l'allargamento dei marciapiedi almeno alla misura indispensabile per la costruzione degli accessi al sottopassaggio richiesto e per una non ingombrante pilastratura delle pensiline

Ciò premesso, si assicura che il problema sarà tenuto in evidenza dai competenti Organi delle Ferrovie dello Stato per ogni possibile futuro accoglimento, che resta comunque subordinato alla disponibilità di adeguati fondi in atto mancanti anche per numerosi lavori di assoluta urgenza per la stessa sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario sull'intera rete.

Il Ministro
MATTARELLA.

BRACCESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se di fronte al sollevarsi dell'opinione pubblica preoccupata di vedere ancora menomato il patrimonio artistico della città di Pistoia con la deturpazione della « Sala », una delle piazze più caratteristiche della Toscana, che dovrebbe subire l'onta della costruzione di un moderno mercato coperto in cemento e vetro, non intenda riesaminare, ascoltando la voce unanime di critici competenti, cittadini qualificati, Enti ed Associazioni, il progetto già inspiegabilmente approvato dal Consiglio superiore delle antichità e Belle arti, onde disporne una radicale modifica o, certamente meglio, per ordinare la costruzione in località più idonea (311).

RISPOSTA. — Sciogliendo la riserva avanzata con la nota di risposta interlocutoria n. 1026 del 26 marzo circa la avvenuta approvazione da parte di questa Amministrazione del progetto per la costruzione di un mercato coperto nella Piazza della Sala a Pistoia si fa presente quanto segue.

Il progetto propugnato dal comune di Pistoia faceva parte del piano di sistemazione del quartiere, approvato dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere

pubbliche della Toscana in data 31 gennaio 1948, con la riserva di prendere successivamente in esame più dettagliati studi dei padiglioni di vendita di generi alimentari da costruirsi nella Piazza della Sala.

Pertanto il progetto esecutivo di tali padiglioni, raccolti in un unico edificio in modo da costituire un vero mercato coperto su due piani fu esaminato e approvato il 19 gennaio 1950 dallo stesso Comitato, del quale faceva parte per legge, il Soprintendente ai monumenti di Firenze.

Lo stesso progetto, approvato successivamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 12 maggio 1951, fu poi invece aspramente criticato dal Soprintendente Barbacci, succeduto nella Soprintendenza di Firenze, al defunto soprintendente Venè, e solo il 10 ottobre 1953, tornato all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici in una variante che ne riduceva leggermente le dimensioni, veniva definitivamente approvato.

Senonchè in seguito a vivaci proteste pervenute alla stampa e alla Prefettura di Pistoia, questa ultima ha, in data 5 febbraio 1954, attirata l'attenzione del Ministero sulla eventuale opportunità di apportare ulteriori varianti al progetto in discussione riducendo, se possibile, il mercato progettato al solo sottosuolo.

L'intervento di questa Amministrazione, la quale, pur considerando la piazza della Sala un pittoresco ambiente medioevale di Pistoia, non ritiene che se ne debba impedire in modo assoluto qualsiasi modificazione, si è limitato finora alla partecipazione alle decisioni dei predetti Consessi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

In effetti l'approvazione del progetto è stata data solo dai predetti Consessi, e nè la Direzione generale nè tanto meno il Consiglio superiore delle antichità e belle arti erano stati investiti della questione in sede di esame preventivo. È del 31 gennaio 1954 un esposto pervenuto il 10 febbraio al Consiglio superiore predetto, nel quale un gruppo di cittadini pistoiesi invoca l'intervento del Ministero per evitare la costruzione del progettato mercato.

Questo Ministero, che in considerazione del parere favorevole inizialmente dato dal Soprintendente ai monumenti di Firenze, non aveva creduto opportuno frapporre ostacoli alla ulteriore approvazione del progetto, vedrebbe con piacere una riduzione e una rielaborazione del progetto stesso intesa a diminuire il volume di ingombro e ambientarne meglio le forme architettoniche.

In un recente sopraluogo sui lavori, che per il momento si limitano allo scavo del sottosuolo, un ispettore tecnico ha preso contatto con il Prefetto e il Sindaco di Pistoia: il primo ha nuovamente accennato alla possibilità di limitare il mercato di piazza della Sala al solo piano sotterraneo, creando altrove gli altri locali occorrenti; il secondo si è detto non contrario ad abolire il secondo piano del progetto che è il più dannoso all'ambiente, qualora sia possibile trovare una diversa soluzione per i locali previsti in esso.

Affinchè tali possibilità siano concretamente studiate, si è scritto alle due autorità predette.

Il Ministro
MARTINO.

BRASCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda provvedere, occorrendo anche in via legislativa o provocando una interpretazione autentica della norma, a che sia ritenuta superata e vinta la presunzione di cui all'articolo 47 della legge sul registro ogni volta che ci si trovi di fronte ad atti di una Amministrazione pubblica.

Una diversa interpretazione e applicazione legata a sottigliezze giuridiche in aperto contrasto con la realtà dei fatti e dei rapporti, tradisce, per la lettera, lo spirito della norma e crea irritazione e odiosità che devono essere prevenute ed evitate (351).

RISPOSTA. — La disposizione contenuta nel citato articolo 47 della legge del Registro, anche se può essere considerata rigorosa rispetto alle norme in materia contenute nel Codice civile, stabilisce testualmente che: « nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso gli immobili per destinazione, che trovansi in servizio o per la coltivazione del fondo, sono considerati, agli effetti della tassa di registro, trasferiti all'acquirente dell'immobile ancorchè

nell'atto si dichiarino esclusi ». Ed aggiunge: « per vincere tale presunzione l'acquirente dell'immobile deve provare che gli immobili per destinazione gli sono pervenuti da altri od appartengono ad altri, per atto che abbia acquistato data certa anteriore col mezzo della registrazione ».

Pertanto, mentre in linea di principio esiste una *praesumptio iuris tantum* a favore dell'Amministrazione finanziaria, è dall'altra parte disposto anche con quale mezzo di prova l'acquirente può distruggere la presunzione stessa (atto avente data certa anteriore per mezzo della registrazione).

In passato la giurisprudenza ha tentato di temperare il rigore della legge ammettendo come prova contraria anche le delibere degli organi comunali non soggette a registrazione in quanto promananti da una pubblica autorità. Però tale orientamento giurisprudenziale non ha trovato seguito nè presso la Corte di cassazione, nè presso la Commissione centrale, la quale ultima, con la decisione a Sezioni unite del 14 marzo 1951, n. 21754, ha invece esplicitamente affermato che le delibere comunali non registrate non possono ritenersi idonee a vincere la presunzione in parola.

Poichè, il nuovo indirizzo giurisprudenziale, in armonia a quanto disposto dal secondo comma del menzionato articolo 47, non ha fatto che ribadire il principio in base al quale per vincere la presunzione di accessione occorre un atto che abbia acquistato data certa anteriore per mezzo della registrazione, dato che altri mezzi di prova non sono previsti dalla legge fiscale, questo Ministero, al fine di conservare a questa materia la necessaria uniformità di indirizzo, ha ritenuto opportuno disporre, con circolare n. 162332 del 31 luglio 1953, che gli Uffici dipendenti si attengano ai nuovi criteri di massima accennati.

Ciò stante questo Ministero ritiene che, allo stato attuale della legislazione, non sia possibile dare una interpretazione diversa al primo comma dell'articolo in argomento.

Il Ministro
TREMELLONI.

BUIZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere nella imminenza della scadenza (31 marzo 1954) dei termini prorogati per fruire dei benefici fiscali per le nuove costruzioni cessati col 31 dicembre u. s. non ritenga opportuno di presentare d'urgenza un nuovo provvedimento di proroga (365).

RISPOSTA. — Il disegno di legge, presentato su proposta di questo Ministero col quale i benefici fiscali in materia edilizia vengono prorogati al 31 dicembre 1954, è stato già approvato dai due rami del Parlamento.

Il Ministro
ROMITA.

BUSONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non creda provvedere a far conoscere i risultati dell'esame dei vari progetti presentati da oltre due anni, per cura del Rettorato dell'Università di Firenze, da parte del Ministero della pubblica istruzione, per la risoluzione del fabbisogno edilizio dell'Università stessa, e se non ritiene sia il caso di disporre intanto lo stanziamento richiesto per l'esecuzione di uno di quei progetti comprendente il completamento della Facoltà di medicina, la sopraelevazione dell'edificio di piazza San Marco per il Rettorato, le due Facoltà di lettere e magistero, per la Specola e gli Istituti chimici; e disporre inoltre per la prosecuzione della nuova sede per la Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, rimasta interrotta per la mancanza di fondi, nonchè provvedere alla necessità di manutenzione degli edifici dei tre Istituti anatomici e della Clinica dermosifilopatica che dal 1944 versano in desolante abbandono; cose tutte già reiteratamente quanto vanamente richieste dal Rettorato dell'Università che si è dimostrato sollecito di non lasciare deteriorare sempre più impianti e costruzioni, per cui si perderebbero decine di milioni di pubblico danaro, e giustamente ansioso delle esigenze e del decoro degli studi in Firenze, città che ha tutti i diritti di rivendicare dignitose sedi per i suoi Istituti, primi fra essi quelli universitari (315).

RISPOSTA. — Per provvedere all'assetto edilizio dell'Università di Firenze, fu costituito un Consorzio, con personalità giuridica, mediante una convenzione, fra lo Stato e altri Enti interessati, stipulata il 20 luglio 1933 ed approvata con regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003.

Il programma originario comprendeva la sistemazione di tutti gli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia con una spesa prevista di 20 milioni, di cui lire 13.500.000 a carico dello Stato.

Successivamente con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1595, fu concesso al Consorzio un ulteriore stanziamento a carico dello Stato di lire 22.500.000 destinato, oltre che al completamento degli edifici della Facoltà di medicina, all'acquisto di aree e di fabbricati vari per una conveniente sistemazione del Rettorato, di varie Facoltà, degli Istituti di chimica, botanica e per la costruzione dell'Istituto di fisica.

Gli aumenti dei prezzi nel frattempo verificatisi e gli eventi bellici susseguitisi non consentirono però di attuare il piano dei lavori previsti e si rese necessario rivedere il programma limitandolo alla sola sistemazione degli Istituti della Facoltà medica. Rimasero tuttavia incompiuti gli Istituti anatomici e la Clinica dermosifilopatica.

Il Consorzio, avendo esaurito ogni possibilità, non ha potuto riprendere i lavori ed ha cessato di fatto di funzionare.

I lavori di ampliamento dell'edificio universitario di via Laura, per la sistemazione della sede della Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, sono stati iniziati ed in gran parte eseguiti a cura dell'Università, senza alcuna ingerenza degli organi dipendenti da questo Ministero. L'Università avendo esauriti i fondi disponibili è venuta a trovarsi in condizione di non poter proseguire i lavori. Sono state ora impartite istruzioni al Provveditore regionale alle opere pubbliche di Firenze perchè, nei limiti consentiti dalle modeste dotazioni di bilancio, esamini la possibilità di sostituirsi all'Università, limitatamente ai lavori che restano da eseguire per il completamento dell'edificio e si confida che tale intento possa essere raggiunto frazionando la spesa in due esercizi finanziari.

Lo stesso Provveditore alle opere pubbliche è stato pure interessato ad esaminare la situazione determinatasi nei riguardi degli edifici lasciati incompiuti dal menzionato Consorzio, con particolare riguardo agli Istituti anatomici ed alla Clinica dermosifilopatica, per vedere se nel quadro delle disposizioni vigenti si possa, sia pure gradualmente, provvedere alla spesa necessaria per il loro completamento.

Per quanto riguarda, invece, le altre sistemazioni, di cui è oggetto l'interrogazione, è opportuno precisare, ancora una volta, che trattandosi di opere di carattere straordinario, è necessario, che ad esse si provveda con apposita disposizione di legge portante autorizzazione della relativa spesa.

Il problema, quindi, deve essere inquadrato in quello di ordine generale riflettente l'assetto edilizio delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Può peraltro, assicurarsi l'onorevole interrogante che è negli intendimenti di questo Ministero di provvedere alle esigenze edilizie delle Università in modo organico e secondo una bene intesa graduatoria di urgenza, anzichè con provvedimenti sporadici che determinano, talvolta, ingiustificate sperequazioni. La questione è perciò tenuta presente per essere affrontata e risolta non appena se ne presenti la possibilità.

Il Ministro
ROMITA.

BUSONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a quale punto trovasi la pratica del comune di Camucia (Arezzo) iniziata il 2 settembre 1950 per ottenere il contributo dello Stato, in base alla legge 589 del 3 agosto 1949, per le scuole nel capoluogo, il cui progetto fu trasmesso in data 14 novembre 1950 dopo approvazione della Giunta provinciale di Arezzo e del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze (318).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno consentito di accogliere la domanda del comune di Cortona (Arezzo) intesa ad ottenere

il contributo dello Stato nella spesa di lire 41.210.359, ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Camucia.

Si assicura, comunque che, allorquando si dovrà disporre il nuovo programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica, alla stregua dei criteri preferenziali stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, l'anzidetta domanda sarà ripresa in esame per quei provvedimenti che potranno essere adottati, compatibilmente con le possibilità di bilancio.

Il Ministro
ROMITA.

BUSONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga doveroso venire incontro alle richieste avanzate da diversi anni dal comune di Calenzano (Firenze) il quale, pur mancando di circa 35 aule scolastiche, della corrente elettrica in diverse frazioni, latrine, bagni, molte fognature ecc.; peritandosi a chiedere molto ha cercato di contentarsi di poco, ed ancora non ha avuto nulla. Infatti, da diversi anni, il comune di Calenzano è in attesa dell'accoglimento delle richieste di contributo per sei aule scolastiche nel capoluogo di Donnini; due nella frazione Molini; una in Salenzano; tre in Carraia; due a Le Croci; quattro a Settimello; per acquedotto nel capoluogo e Settimello; per il mattatoio nel capoluogo; per la fognatura di un tratto della via provinciale. I piccoli comuni come Calenzano non devono essere dimenticati (362).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità dei fondi per la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 non hanno finora consentito di accogliere la domanda del comune di Calenzano (Firenze) intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per la costruzione degli edifici scolastici di varie frazioni.

Si assicura, comunque, che detta richiesta sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione dei futuri programmi di edilizia scolastica in base ai criteri preferenziali di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda la fognatura, il mattatoio, le latrine ed i bagni non essendo pervenuta alcuna domanda da parte del predetto Comune per essere ammesso ai benefici di cui alla citata legge 589, nessuna iniziativa può essere presa da questo Ministero in proposito.

Per il rifornimento idrico della frazione Carrara il comune di Calenzano aveva presentato domanda nel 1950 per ottenere il contributo di cui alla legge 589, ma a cui però ha immediatamente rinunciato.

Il Ministro
ROMITA.

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, nel settore dello Spettacolo, non ritenga disporre che sia provveduto per la Casa di riposo degli artisti drammatici di Bologna, in modo analogo a quello con cui si è lodevolmente provveduto per la Casa di riposo dei musicisti di Milano: e cioè con un contributo annuo di 20 milioni, prelevabili dal medesimo fondo, quello pro assistenza e previdenza degli scrittori « autori drammatici » e musicisti; fondo al quale vanno i diritti spettanti allo Stato sulle opere cadute in pubblico dominio ed a cui una parte notevole, forse la maggiore, proviene da compagnie di prosa per rappresentazioni di opere drammatiche.

Questa richiesta è già stata pubblicamente avanzata da teatranti tramite la rivista « Il Dramma », qualificata ad occuparsi del provvedimento invocato anche perchè, da anni, benemerita iniziatrice di una sottoscrizione per la detta Casa di riposo degli artisti drammatici, sottoscrizione che ha già fruttato circa dieci milioni. Ma se tale sottoscrizione, divenuta permanente a causa delle necessità della Casa di riposo, torna ad onore della rivista, è umiliante per un Paese di moderna civiltà lasciare alla generosità di privati, cioè, in parole povere, alla carità pubblica, quello che deve essere sentito come un dovere della collettività sociale, cioè dello Stato.

Ed in conseguenza anche di reiterata analoga richiesta, il sottoscritto domanda se non si ritenga il caso di provvedere a che il mondo

del teatro e la pubblica opinione, siano messi al corrente di ogni particolare riguardante i precedenti e la situazione attuale del « lascito Piccolomini » per una casa di riposo per artisti drammatici, di cui la Casa di riposo esistente si pensa che potrebbe e dovrebbe beneficiare divenendone amministratrice ed erede (380).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la richiesta contenuta nella prima parte della interrogazione si informa che è in corso di elaborazione uno schema di provvedimento legislativo per attuare anche per gli artisti drammatici una provvidenza analoga a quella predisposta a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » di cui al disegno di legge in corso di esame presso il Parlamento.

Circa il lascito Piccolomini, a suo tempo disposto a favore dell'Accademia di arte drammatica, si precisa che è tuttora in atto una vertenza giudiziaria, sorta nel 1942, sulla interpretazione del testamento del conte Piccolomini che ha portato alla nomina di un Commissario prefettizio.

Sono state già richieste notizie sullo stato attuale della controversia agli altri organi interessati alla vertenza: Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione; si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato
ERMINI.

CALDERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Se non si creda opportuno e doveroso elevare la corrisposta di lire cento per visita ai medici visitatori delle case di tolleranza.

La tenuità del compenso è veramente oltraggiosa per un professionista che dedica parte della sua attività all'esplicazione di una funzione di profilassi sociale altamente meritoria (396).

RISPOSTA. — Si risponde all'uopo quanto segue anche per conto dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri:

Questo Alto Commissariato, con circolare n. 88 del 1° dicembre 1951, aveva già richiamato l'attenzione delle prefetture sulla necessità di elevare la retribuzione ai medici visitatori in relazione all'aumento del costo della vita.

Detta circolare lasciava alla discrezione dei Prefetti la facoltà di stabilire l'entità dei nuovi compensi mensili.

Nell'agosto 1953 la Federazione nazionale dei medici segnalava la difformità di trattamenti economico fra i medici visitatori delle varie Provincie, mettendo in evidenza che il compenso oscillava tra le 30 e le 130 lire per visita.

In considerazione di quanto segnalato, questo Alto Commissariato con circolare n. 76 del 12 novembre 1953, allo scopo di uniformare il trattamento economico, stabiliva che in tutte le provincie il compenso della visita fosse fissato in lire cento.

Va, però, precisato che la predetta somma non deve essere intesa come onorario di ogni singola visita effettuata, bensì come coefficiente base per la determinazione del compenso mensile che il sanitario verrà a percepire. Esso coefficiente è stato determinato in base alle seguenti considerazioni:

1) la prestazione professionale del medico visitatore per le sue caratteristiche e per la sua continuità è una prestazione che può paragonarsi ad una attività ambulatoriale svolta nell'interesse della collettività e pertanto, come tale, non assoggettabile a nessuna tariffa *pro capite*. Infatti, la retribuzione dei sanitari addetti ad ambulatori dipendenti da pubbliche istituzioni non viene effettuata in base al numero delle prestazioni *pro capite*, ma in base ad un criterio forfetario;

2) il notevole numero di visite obbligatorie per ogni singola donna controllata (tre visite settimanali) garantisce al medico visitatore un provento fisso mensile, che, tutto considerato, se non soddisfa le aspirazioni della categoria, non è neppure disprezzato dagli interessati;

3) la nomina del medico visitatore, che per legge ha la durata di un biennio e può essere rinnovata per bienni successivi, contribuisce

ad assicurare ancora meglio la stabilità del predetto emolumento mensile all'interessato;

4) ogni medico visitatore, di solito, controlla più di una casa di tolleranza e ciò concorre meglio ad aumentare i suoi proventi;

5) gli impegni di servizio del predetto sanitario in favore dello Stato, non essendo affatto gravosi, lasciano a sua disposizione una larga quantità di tempo da dedicare all'attività professionale libera.

Infine, va considerato che il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore grava esclusivamente sul fondo speciale formato mediante i contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio (articoli 307 e 308 del testo unico delle LL.SS.).

Pertanto, qualora non fosse stata tenuta presente anche questa ultima limitazione, parecchie case di meretricio, specie quelle dei piccoli centri urbani, si sarebbero venute a trovare gravate da contributi oltremodo onerosi.

D'altra parte, per ovviare alla probabile insufficienza del predetto fondo speciale di fronte all'aumento richiesto dai medici visitatori, sarebbe stato inevitabile per questo Alto Commissariato accollarsi l'onere di un contributo integrativo abbastanza cospicuo.

Quanto sopra premesso, si ritiene opportuno, almeno per il momento, mantenere ferme le determinazioni adottate, facendo riserva di riprendere in esame la materia allorchè gli stanziamenti previsti per la lotta contro le malattie veneree saranno più adeguati allo scopo.

L'Alto Commissario
TESSITORI.

CAPPELLINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Sulle provvidenze richieste dal Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino nella seduta del 12 ottobre 1953 per combattere la crisi in cui versano i produttori ortofrutticoli di Metaurilia di Fano (irrigazione della vallata del Metauro con canalizzazione del Passo del Furlo; applicazione di una tariffa speciale per l'energia elettrica; prolungamento del calendario di esportazione; riduzione del prezzo dei concimi chimici; concessione di prestiti a basso interesse, sgravi fiscali, ecc.) (238).

RISPOSTA. — In merito alle richieste formulate dal Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino per alleviare la crisi in cui versano i produttori ortofrutticoli di Metaurilia di Fano si comunica che la irrigazione della vallata del Metauro, con canalizzazione dal Passo del Furlo, non può, allo stato attuale, essere presa in considerazione da questo Ministero, in quanto la zona di cui trattasi non ricade in comprensorio di bonifica classificato ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nè, per quanto in particolare riguarda il territorio di Metaurilia di Fano, il territorio stesso risulta incluso nel perimetro del comprensorio di bonifica montana del Metauro, che è stato riclassificato come tale ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Si fa, ad ogni buon fine, presente che, a quanto risulta da un rapporto della Prefettura di Pesaro-Urbino, la eventuale realizzazione di detta irrigazione non arrecherebbe alcun beneficio ai coltivatori di Metaurilia, dato che gli orti di tale località prelevano ottima e sufficiente acqua da una falda freatica superficiale con una temperatura oscillante fra i 12 gr.c (durante l'inverno) ed i 18 gr.c (durante l'estate). Inoltre, l'attuale costo di lire 6-7 al metro cubo non potrebbe essere diminuito con un impianto centralizzato di prelevamento e distribuzione, fortemente oneroso per la istallazione e l'esercizio.

Per quanto riguarda l'applicazione di una tariffa speciale per l'energia elettrica si comunica che il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, ha stabilito, su base nazionale, tariffe unificate dell'energia elettrica fino a 30 kW per usi irrigui, industriali e di forza motrice, a valere dal 1° febbraio 1953.

In proposito, il Ministero dell'industria e commercio ha fatto presente che nessuna deroga può essere consentita al suddetto provvedimento di carattere generale del C.I.P., e che potrà solo esaminarsi, su precisazione degli utenti interessati, se le società di distribuzione dell'energia elettrica si siano o meno attenute alle norme che disciplinano l'applicazione delle predette tariffe unificate.

Comunque si segnala che dal citato rapporto della Prefettura di Pesaro-Urbino risulta che la Società Unione esercizi elettrici (UN.E.S.) ha concesso agli utenti di Metaurilia di Fano per l'energia elettrica ad uso di irrigazione una riduzione del 25 per cento sulle tariffe fissate dal C.I.P.

Circa il chiesto prolungamento del calendario di esportazione dei prodotti orticoli, si precisa che detti calendari sono fissati dai singoli Paesi importatori: ciò non di meno nulla viene tralasciato per ridurre al minimo le remore alla esportazione dei prodotti in parola in dipendenza delle numerose limitazioni periodiche imposte dai Paesi stessi.

In proposito il Ministero del commercio con l'estero ha fatto presente che, malgrado dette limitazioni, un particolare sviluppo hanno avuto le esportazioni dall'Italia di legumi e ortaggi freschi che costituiscono una tipica produzione della Regione marchigiana. Le esportazioni in parola sono, infatti, passate da quintali 3.137.440 per il valore di lire 16.172.000.000 nei primi nove mesi del 1952 a q.li 3.521.679 per il valore di lire 19.920.000.000 nel corrispondente periodo del 1953. Il predetto Dicastero ha fatto, inoltre, osservare che le difficoltà di sbocco della produzione marchigiana (riguardante essenzialmente alcuni ortaggi freschi come il pomodoro, i cavolfiori, l'insalata e alcune specie di frutta fresca come le prugne, le pere, ecc.), derivano dal fatto che le citate produzioni si svolgono a stagione avanzata e cioè quando i Paesi maggiormente interessati hanno già sospeso o stanno per sospendere le importazioni delle merci stesse, per il sopravvenire delle produzioni locali.

Tuttavia, come più sopra è stato rappresentato, da parte delle amministrazioni interessate sarà fatto il possbiile per ottenere, in sede di trattative commerciali, il prolungamento dei calendari di importazione fissate da parte estera, in modo da assicurare più ampie possibilità di collocamento sui mercati esteri della produzione ortofrutticola dell'Italia centro-settentrionale.

Per quanto, poi, concerne la riduzione del prezzo dei concimi chimici, si rende noto che il prezzo stesso è stato riveduto per l'attuale campagna, apportando riduzioni, e sarà ancora riveduto ove se ne dovesse presentare l'opportunità. Peraltro, occorre tener presente che, essendo i prezzi dei concimi chimici strettamente legati al costo delle materie prime di provenienza estera e dei noli marittimi, le eventuali ulteriori riduzioni non possono essere che subordinate alle quotazioni praticate dal mercato internazionale.

In merito alla concessione, in favore dei produttori ortofrutticoli della Valle del Metauro e, particolarmente, della borgata di Metaurilia di Fano di prestiti a basso interesse, si fa presente che ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, gli agricoltori possono beneficiare, per le spese di conduzione di dotazione delle loro aziende, di prestiti a un particolare tasso di favore che vengono concessi dagli Istituti autorizzati al credito agrario di esercizio; a norma della citata legge, gli agricoltori stessi possono anche ottenere, per l'esecuzione di opere di miglioramento, mutui trentennali fruenti del concorso statale del 2,50 per cento negli interessi, rivolgendosi all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con rappresentanza presso la locale Cassa di risparmio, ovvero ad istituti a carattere nazionale aventi sede in Roma, quali il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, la Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, la Banca nazionale dell'agricoltura.

Inoltre, limitatamente all'acquisto di macchine agricole, alla esecuzione di impianti di irrigazioni e alla costruzione di fabbricati rurali, gli interessati possono chiedere ai citati istituti bancari prestiti e mutui al tasso del 3 per cento a norma della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Circa, infine, la possibilità di concedere sgravi fiscali ai produttori di Metaurilia di Fano, si comuncia che il Ministero delle finanze, nel far presente che non è possibile stabilire, sul piano governativo, agevolazioni particolari in favore della produzione di limitate frazioni territoriali, ha segnalato che, allo scopo di alleviare l'attuale situazione della produzione ortofrutticola, con decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 879, è stato soppresso lo speciale diritto erariale sugli alcoli di seconda categoria che sono ottenuti, tra l'altro, dalla distillazione della frutta. Per quanto, invece, riguarda, eventuali sgravi sulle sovraim-

poste provinciali, detti sgravi, come risulta dal menzionato rapporto della Prefettura di Pesaro-Urbino, non sono stati ammessi dalla Commissione centrale per la Finanza locale, a causa della situazione deficitaria del bilancio di quella Amministrazione provinciale.

Comunque dal citato rapporto si rileva che la situazione di Metaurilia di Fano non desta alcuna preoccupazione e che la località stessa è, invece, un esemplare ed elogiato esperimento di borgata di piccoli proprietari terrieri, frequente mèta di studiosi di problemi economico-sociali.

Il Ministro
MEDICI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale delle pratiche relative alle seguenti opere nel comune di Urbania (Pesaro) che rivestono carattere di indilazionabilità:

a) ponte « Campiresi »;

b) ponte di allacciamento con la frazione di Montiego;

c) ampliamento del cimitero urbano (299).

RISPOSTA. — I lavori di ricostruzione del ponte « Campiresi » sono stati già appaltati e consegnati all'impresa aggiudicataria.

Il loro inizio è stato però ritardato a causa della particolare inclemenza della stagione invernale. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, però, dette opere avranno sollecito sviluppo.

Per quanto riguarda i lavori di ampliamento del cimitero di Urbania, già ammessi fin dal 17 maggio 1951 al beneficio del contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'importo di lire 16.500.000, si fa presente che i lavori stessi non hanno potuto ancora avere attuazione, perchè il Comune interessato non ha fino a questo momento presentato il relativo progetto e gli atti amministrativi richiestigli.

Circa, infine, la costruzione del ponte per l'allacciamento della frazione Montiego, si informa che detta opera è compresa nel progetto generale dei lavori di costruzione della strada di allacciamento della stessa frazione Montiego alla esistente rete stradale ed al capoluogo comunale, che sono stati già ammessi al contributo di cui alla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'importo di lire 80.000.000.

Senonchè, ammontando la spesa di detto progetto generale a lire 97.000.000 si è dato incarico al progettista di ridurre, in sede di elaborazione definitiva dell'opera la spesa medesima all'importo come sopra finanziato di lire 80.000.000, il che sarà reso possibile utilizzando per il tracciato della nuova strada l'esistente mulattiera ed avvalendosi di altri particolari accorgimenti tecnici.

Appena il nuovo elaborato verrà presentato, sarà dato sollecito corso alla occorrente istruttoria ed alla successiva approvazione.

Il Ministro
ROMITA.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere: *a)* se è stato provveduto alla nomina del Presidente dell'Ente zolfi italiani, come da assicurazioni date il 12 ottobre 1953 dall'allora Ministro onorevole Malvestiti, in sede di discussione del bilancio dell'industria 1953-54, in risposta alle obiezioni dall'interrogante sollevate; *b)* se risponde a verità quanto pubblicato sul giornale « Il Resto del Carlino » del 28 febbraio u. s. n. 51, pagina 4, e cioè che il Ministro dell'industria e commercio « ha impartito precise disposizioni all'Ente zolfi italiani per l'esecuzione di una prima fase di lavori di esplorazione dei bacini zolfiferi marchigiano-romagnoli. In particolare, per quanto concerne il territorio della provincia di Pesaro, è prevista la intensificazione dei rilevamenti geologici nelle zone di Perticara, Urbania, Pietrarubbia e Pergola, nonchè la esecuzione di un primo gruppo di quattro sondaggi, di cui due nel bacino di Pergola e due nella provincia di Urbania »; *c)* se le notizie pubblicate da « Il Resto del Carlino » hanno fondamento, come l'interrogante si augura, si desidera conoscere per quale motivo è stata esclusa la zona di Urbino dalle anzidette disposizioni. Tale esclusione non avrebbe infatti alcun senso per i seguenti motivi: 1) per l'esistenza nella località San Lorenzo in Zolfinelli di una vecchia miniera inat-

tiva, ricca di minerale, in qualsiasi momento coltivabile; 2) che le zone adiacenti alla predetta miniera (Schieti, Pallino, ecc.) sono particolarmente indicate per i sondaggi, varie volte promessi dall'Ente zolfi italiani e mai eseguiti, per l'esistenza di minerale rilevata dagli stessi geologi inviati sul posto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro.

L'interrogante chiede: che siano confermate le notizie apparse su « Il Resto del Carlino »; che siano estesi alla zona di Urbino gli studi e i sondaggi; che sia precisata la data dell'inizio delle perforazioni e il numero dei geologi e delle sonde che saranno inviate nella suddetta Provincia per l'inizio dei lavori; che sia provveduto al più presto alla nomina di un regolare Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, scelto con criteri democratici, secondo quanto l'interrogante ebbe ad esporre al Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1953 (349).

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto nella sopratrascritta interrogazione si comunica alla S.V. onorevole che a seguito della relazione presentata dal Commissario straordinario dell'Ente zolfi italiani sulla attività svolta, si è ritenuto esaurito il mandato affidato al Commissario stesso.

Il comunicato in proposito diramato da questo Ministero conclude assicurando che al più presto sarà ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente zolfi italiani.

Per quanto riguarda la notizia pubblicata dal quotidiano bolognese « Il Resto del Carlino » e citata dalla S.V. onorevole, si comunica che, effettivamente, i primi sondaggi nella zona dei bacini zolfiferi marchigiano-romagnoli potranno essere iniziati nel prossimo mese di aprile.

Circa quanto richiesto al comma *c*) della sopratrascritta interrogazione, si chiarisce che il programma della prima fase di lavori di esplorazione è stato elaborato dalla Commissione ministeriale per le ricerche zolfifere in base ai risultati degli studi finora eseguiti dall'Istituto di geologia dell'Università di Bologna sui bacini zolfiferi marchigiano-romagnoli.

È tuttavia prevedibile che lo sviluppo di tali studi nelle successive fasi del programma di ricerche comprenda anche altre zone indiziate.

Il Ministro
VILLABRUNA.

CARON Giuseppe. — *Al Ministro senza portafoglio Tupini.* — Per conoscere se sia intendimento del Governo di procedere, in sede di applicazione della legge-delega per gli statali, allo assorbimento nei ruoli ordinari, sia pure gradualmente e sempre nei limiti degli organici, del personale dei ruoli speciali transitori, mediante inquadramento senza concorso nei gradi iniziali dei ruoli ordinari stessi (405).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni in tema di ruoli speciali transitori già consentono la graduale immissione, senza concorso, di tutto il personale dei R.S.T. nei ruoli organici sia dei subalterni che del personale inquadrato nei R.S.T. corrispondenti al gruppo *C*, a sensi dell'articolo 6 decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Del pari la immissione senza concorso nei ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C* e del personale subalterno è prevista per particolari categorie di impiegati non di ruolo, in base agli articoli 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Tale immissione nei ruoli senza concorso ha costituito, come è noto, una deroga al principio generale portato dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione; e pertanto, almeno allo stato, non si ravvisa la opportunità di procedere alla indiscriminata assunzione del personale dei R.S.T. nei ruoli organici, senza la garanzia del pubblico concorso.

D'altra parte la permanenza dei ruoli speciali transitori non rende certo deteriore la posizione del personale. Infatti il periodo di servizio trascorso in questi ruoli è valido, come il servizio di ruolo, per l'ammissione agli esami di merito distinto e di idoneità per l'inquadramento ai gradi VIII di gruppo *A*, e IX di gruppo *B* ed agli esami di concorso per il grado XI di gruppo *C* (articolo 5, decreto legislativo n. 262 del 1948); esame che dovrebbe

pur sempre essere sostenuto, anche se si facesse luogo allo inquadramento nei gradi iniziali dei ruoli organici.

Il Ministro
TUPINI.

FIORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Il 22 febbraio 1952 il Senato della Repubblica votò un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a presentare entro tre mesi un disegno di legge per estendere l'assistenza medico-farmaceutica ai pensionati della Previdenza sociale; nell'ottobre 1953, in sede di discussione del bilancio del lavoro, il Senato votò all'unanimità altro ordine del giorno invitando il Governo a presentare, al più presto il provvedimento citato.

I pensionati statali godono dal 1° dicembre 1953 di detta assistenza ed il Governo si è impegnato ad estenderlo entro il 30 giugno p. v. ai pensionati degli Enti locali.

L'interrogante chiede alla S. V. onorevole quando intende presentare al Parlamento il progetto di legge che riconosce ai pensionati più poveri, i pensionati della Previdenza sociale, il diritto all'assistenza medico-farmaceutica (412).

RISPOSTA. — Il problema della estensione dell'assistenza contro le malattie ai pensionati già da tempo è stato esaminato dal Ministero del lavoro nei suoi termini essenziali, allo scopo di determinare i limiti, i mezzi e le modalità per far beneficiare dell'assistenza predetta i lavoratori non più in attività di servizio.

Come è noto alla S. V. onorevole il problema presentava — e presenta — non lievi difficoltà, particolarmente per ciò che concerne gli oneri indispensabili a fronteggiare la spesa.

È noto del pari che, d'intesa col Ministero del tesoro, è stato — in un primo tempo — approntato il provvedimento, inteso ad assicurare, per intanto, l'assistenza contro le malattie ai pensionati statali, provvedimento ormai tradotto in norme operanti (legge 30 ottobre 1953, n. 841).

Per quanto concerne le altre categorie di pensionati, in particolare quelle dell'Istituto di previdenza sociale, si assicura che il disegno di legge concernente l'assistenza di malattia è già predisposto e che esso sarà presentato al Parlamento non appena possibile.

Il Ministro
VIGORELLI.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia data da alcuni giornali che il progetto del compianto ingegner Calvi di Genova per la costruzione dell'autostrada Genova-Multedo-Ovada, con diramazione per Acqui Torino; Alessandria-Casale Monferrato; Rivalta Scrivia-Milano, sia stato definitivamente accantonato per dare corso esecutivo ad un progetto di raddoppio della camionabile Serravalle-Genova. In caso affermativo prego far conoscere le ragioni della decisione (309).

RISPOSTA. — Il progetto dell'ingegner Calvi per l'autostrada Genova-Multedo-Ovada con diramazione per Acqui-Torino; Alessandria-Casale Monferrato; Rivalta Scrivia-Milano, non risulta presentato nè alla Direzione generale dell'A.N.A.S., nè al Compartimento per la viabilità di Genova.

Comunque il problema della suddetta autostrada sembra che debba ritenersi superato dalla decisione a suo tempo adottata in favore dell'autostrada Genova-Valle del Po, tradotta in atto nel tronco Genova-Serravalle.

Nè oggi si ravvisano ragioni che possano, comunque, giustificare la sostituzione di questa ultima con qualsiasi altra di diverso itinerario rinunziando al raddoppio ed alla prosecuzione di essa per Milano, giusta il piano autostradale predisposto dall'A.N.A.S.

Il Ministro
ROMITA.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando sia stata inoltrata dai comuni di Donato, Torrazzo, Magnano e Zimone della provincia di Vercelli, la richiesta di intervento dello Stato (legge 10 agosto 1950 sulle aree depresse) per la costruzione dell'opera pubblica denominata « Acque-

dotto della Serra ». In caso affermativo, in relazione all'esecuzione dell'opera, a quale punto trovasi il corso di detta pratica (354).

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione dell'acquedotto consorziale della Serra (Vercelli) per l'alimentazione dei comuni di Donato, Torrazzo, Magnano e Zimone sono stati compresi dal Comitato dei ministri nel programma delle opere da eseguirsi, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'importo di lire 95 milioni.

Un primo lotto di lavori, dell'importo di lire 22.500.000, è in corso di esecuzione a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte.

Recentemente è stato presentato, dal Consorzio interessato, al suddetto Provveditorato un progetto del secondo lotto, per l'importo di lire 35.000.000, relativo alla prosecuzione dei lavori summenzionati.

L'esecuzione dei lavori previsti nel citato secondo lotto potrà essere disposta non appena detto Provveditorato avrà espletato la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa.

Il Ministro
ROMITA.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia, attualmente, lo stato della pratica inoltrata nell'agosto 1950 dalla Amministrazione comunale di Bruzzolo (Torino) conforme delibere del Consiglio comunale n. 77 del 27 agosto 1950 inerente la parte tecnica dell'opera e n. 100 dell'11 novembre 1951 inerente la parte amministrativa (concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti di Roma; richiesta della concessione del contributo dello Stato legge 3 agosto 1949, n. 589) per la costruzione dell'opera pubblica denominata « Acquedotto comunale ». In considerazione dello stato di necessità e di urgenza chiedesi di conoscere quando i lavori di esecuzione potranno avere inizio (358).

RISPOSTA. — Per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto nel comune di Bruzzolo e nelle frazioni Comba, Meisonardi, Chiodetti e Brunetti è stato interessato il Comune predetto ad integrare i relativi atti progettuali.

In tale attesa, con decreto ministeriale in corso, si è disposta l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e la concessione del contributo statale.

Appena il Comune interessato avrà prodotto la richiesta documentazione integrativa si provvederà a trasmettere il relativo decreto alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro
ROMITA.

FORTUNATI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano che rientri nella buona e regolare prassi amministrativa che i Prefetti nominino un qualsiasi privato cittadino a rappresentare dei Comuni in seno alla G.P.A. — Sezione speciale tributi locali — e ciò in palese violazione dello spirito e della lettera dell'articolo 253 del testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175. O se piuttosto non ritengano indispensabile che la scelta di un tale rappresentante debba ovviamente cadere su di un amministratore comunale. Sarebbe opportuno che nella risposta potesse essere in concreto specificato quale è la situazione che in proposito si riscontra nelle varie provincie della Repubblica, essendo tale conoscenza indispensabile per controllare la rigorosa ed univoca applicazione della legge, e per valutare i concreti orientamenti nella composizione di organismi che, nel campo della finanza locale, hanno indubbiamente una funzione di primo piano nella repressione di tutte le forme di evasione (357).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

È noto che l'articolo 283 del testo unico per la finanza locale stabilisce che la sezione speciale per i tributi locali istituita presso la G.P.A. si compone, fra l'altro, di « un rappresentante dei Comuni nominato dal Prefetto ».

Attesa la vaga formulazione della norma stessa e considerato che la scelta dovrebbe ovviamente ricadere su persona che sia in

grado di rappresentare le amministrazioni comunali della Provincia, non sembra che possa escludersi *a priori* il conferimento dell'incarico ad un cittadino che, ad avviso del Prefetto risulti obiettivamente idoneo ad assolvere il delicato compito.

Sembra tuttavia opportuno che tale rappresentanza debba essere, di regola, affidata ad un componente di una delle amministrazioni comunali della Provincia avuto riguardo alle finalità della legge.

Si ha motivo di ritenere — anche in conformità ad avviso espresso nelle vie brevi dal Ministero dell'interno, presso il quale però non risulterebbero precedenti in argomento — che normalmente i Prefetti si attengano nel conferimento dell'incarico di cui trattasi, al criterio di scegliere un componente dell'amministrazione comunale del capoluogo e ciò anche per ovvie ragioni pratiche di assicurare l'assidua partecipazione alle sedute della Sezione speciale, cosa non sempre possibile ove la scelta dovesse ricadere su un componente di altra amministrazione comunale.

Presumibilmente, quindi, la segnalazione dell'onorevole senatore interrogante trae origine da qualche caso particolare, del quale, per un più approfondito esame, sarebbe stata opportuna una più specifica indicazione.

Si fa presente comunque che questo Ministero non è in possesso di alcun elemento circa l'applicazione della norma in parola da parte delle Prefetture della Repubblica, trattandosi di materia che rientra nei poteri discrezionali del Prefetto.

Il Ministro
TREMELLONI.

FORTUNATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — in relazione al caso del signor Maccaferri Gaetano fu Angelo, residente di fatto a Bologna e anagraficamente a Roma, che è riuscito, dal 1946 ad oggi, con una serie di ricorsi, alcuni dei quali davanti al Consiglio di Stato, avverso le decisioni del Ministero delle finanze, che perciò se ne è dovuto ripetutamente occupare, a far sospendere la propria iscrizione sul ruolo per l'imposta di famiglia del comune di Bologna (di cui all'esposto allegato) — non ritenga opportuno disporre una accurata indagine al fine di accertare come mai sia stato possibile che attraverso i più disparati appigli giuridici e le varie manovre defatigatorie un contribuente sia riuscito e riesca dopo ben otto anni a sfuggire quasi totalmente all'assolvimento del proprio debito di imposta quando i responsabili immediati del potere esecutivo, dal Ministro al Prefetto, sono stati ripetutamente messi sull'avviso di una situazione che è clamorosa e che non può non suscitare vasta risonanza.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti di immediata attuazione e di sua competenza ha in animo di adottare nel caso specifico, in ordine, fra l'altro, all'enunciato programma governativo di repressione nell'evasione in tutti i settori tributari.

Per sapere, infine, se gli uffici ministeriali lo hanno messo al corrente di altri casi gravi che si trascinano da anni senza che da parte del Ministero siano adottate energiche e tempestive decisioni di sua competenza (383).

RISPOSTA. — Risponde effettivamente a verità che la vertenza circa l'individuazione del Comune (Bologna o Roma) avente diritto ad applicare l'imposta di famiglia a carico del signor Gaetano Maccaferri per gli anni dal 1946 al 1951 si dibatte da lungo tempo, da quando cioè nell'ormai lontano anno 1949 il comune di Bologna si rivolgeva al Ministero dell'interno, a norma dell'allora vigente articolo 289 del testo unico per la finanza locale, prospettandogli le eccezioni di incompetenza territoriale messe dal contribuente contro la applicazione del tributo in detto Comune.

Il Ministero dell'interno però non ritenne di dover adottare in proposito alcun provvedimento formale perchè il contribuente si era già gravato, anche in ordine alla duplicazione d'imposta, innanzi ai normali organi del contenzioso tributario, a norma degli articoli 277 e seguenti del testo unico citato.

Intervenuta la legge 2 luglio 1952, n. 703, il cui articolo 52 sostitutivo dell'articolo 289 del testo unico per la finanza locale già citato, ha trasferito al Ministero delle finanze la competenza a decidere sulle vertenze per duplice applicazione del medesimo tributo da parte di Comuni di province diverse, il Maccaferri, con

separati ricorsi in data 14 agosto 1952 impugnava avanti questo Ministero la duplice applicazione dell'imposta di famiglia disposta, nei di lui confronti, da parte dei comuni di Roma e di Bologna, rispettivamente per gli anni 1946 e 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951.

Dal fascicolo relativo alla precedente trattazione svolta dal Ministero dell'interno ed in seguito alla rituale istruttoria, risultò che avverso gli accertamenti dell'imposta di famiglia concretati dal comune di Bologna per gli anni dal 1946 al 1950, il Maccaferri aveva adìto la Commissione comunale dei tributi locali e, successivamente, in grado di appello, la Giunta provinciale amministrativa di Bologna, la quale con decisione 3 giugno 1952 aveva confermato la competenza del Comune anzidetto ad applicare l'imposta, decisione impugnata peraltro innanzi la Commissione centrale delle imposte.

L'analoga contestazione per l'anno 1951 risultava, invece, pendente avanti la G.P.A., cui l'interessato aveva ricorso contro la decisione confermativa di primo grado.

Alla stregua di tali risultanze, questo Ministero con decreti n. 2/10125 del 10 ottobre 1953 (concernente la duplicazione d'imposta relativa agli anni 1946 a 1950) e n. 2/10126, stessa data (concernente l'analoga duplicazione per l'anno 1951) dichiarava inammissibili i ricorsi presentati dal Maccaferri avverso le lamentate duplicazioni, ritenendo il gravame in questa sede precluso per essere stata adìta la via giurisdizionale.

Tali decisioni furono adottate in conformità all'indirizzo seguìto dal Ministero nelle controversie della specie dopo che l'articolo 52 della legge 2 luglio 1952, n. 703, gli attribuì la competenza a decidere le questioni sorte per la spettanza dei tributi fra Comuni appartenenti a provincie diverse, ed avuto riguardo al parere reso dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1953 circa la natura del ricorso previsto dall'articolo 289 del testo unico sulla finanza locale.

Detto Collegio aveva infatti considerato che il vecchio testo dell'articolo in parola contemplava uno speciale rimedio di natura amministrativa, esperibile soltanto dopo la pubblicazione dei ruoli in analogia al ricorso contemplato nel precedente articolo 288, salvo restando agli organi contenziosi la competenza a conoscere delle questioni relative anche alla duplicazione d'imposta. Di conseguenza, qualora i contribuenti avessero prodotto ricorso ai sensi dell'articolo 289 del testo unico sulla finanza locale soltanto dopo aver adìto precedentemente gli organi del contenzioso tributario e dopo che questi si fossero pronunciati anche in ordine alla eccepita duplicazione, il ricorso, se pure tempestivo — concludeva il Consiglio di Stato — avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ostandovi il giudicato degli organi contenziosi.

Contro i predetti provvedimenti ministeriali il Maccaferri comunque ha tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento, ed attualmente essi sono pendenti presso il suddetto Collegio, il quale accogliendo la domanda incidentale del ricorrente, ha ordinato intanto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Per quanto concerne le iscrizioni a ruolo relative agli accertamenti di cui trattasi, in realtà in dipendenza dei gravami interposti dal contribuente, prima innanzi alla Commissione comunale di Bologna e poi alla G.P.A., la riscossione dell'imposta rimase sospesa fino alla decisione di secondo grado, per effetto della quale l'accertamento si rende definitivo per quanto riflette la valutazione dell'imponibile.

Successivamente intervenuta la decisione 3 giugno 1952 della G.P.A. di Bologna — relativa al periodo 1946-1950 — il contribuente produsse a questo Ministero gli accennati ricorsi a norma dell'articolo 52 della legge 2 luglio 1952, n. 703, ricorsi che per effetto dello stesso articolo 52, comportano la sospensione dell'iscrizione a ruolo.

Peraltro, con la decisione ministeriale che dichiarò inammissibili i ricorsi proposti dal Maccaferri, venne a cadere tale sospensiva ed il contribuente fu posto nella condizione di dover corrispondere l'imposta di famiglia non solo al comune di Bologna — sulla base dei redditi stabiliti da quella G.P.A. — ma anche al comune di Roma, nei cui ruoli era stato pure iscritto.

Ciò sembra giustificare, quanto meno da un punto di vista di equità, la sospensiva accor-

data dal Consiglio di Stato, di cui peraltro la Giunta municipale di Bologna non avrebbe tenuto conto.

Da un'obbiettiva considerazione dei fatti accennati si può ritenere che i mezzi posti in atto dal Maccaferri seguano la normale procedura stabilita dalle leggi in vigore per le controversie della specie a tutela dei diritti sia del contribuente sia degli enti impositori. Si può osservare peraltro che la situazione lamentata dall'onorevole interrogante deriva dalla mancanza di coordinamento fra le varie disposizioni di legge che disciplinavano in passato la materia; da un lato la normale procedura contenziosa contemplata dagli articoli 277 e seguenti del testo unico sulla finanza locale, dall'altro la particolare procedura amministrativa contemplata dall'articolo 289 dello stesso testo unico per i casi di duplice applicazione del medesimo tributo da parte di più Comuni.

Non può disconoscersi d'altra parte che la decisione di questo Ministero determinò una situazione più pregiudizievole per il contribuente anzichè per il comune di Bologna, in quanto consentiva l'iscrizione a ruolo da parte di entrambi i Comuni interessati.

In definitiva devesi rilevare come la questione Maccaferri non presenti alcun aspetto contrario alla osservanza della legge: il corso da essa seguìto è dei più lineari, secondo la procedura contenziosa o amministrativa all'uopo stabilita; il ritardo verificatosi nella sua definizione, non può certamente attribuirsi agli uffici ministeriali; ma va cercato, piuttosto, nella mancanza di un chiaro indirizzo giurisprudenziale che avesse supplito alla incertezza ed al mancato coordinamento delle disposizioni di legge che disciplinavano in passato la materia.

Si soggiunge che per quanto riguarda la duplicazione d'imposta di famiglia, sempre a carico del Maccaferri, per gli anni 1952 e 1953, tempestivamente impugnata avanti questo Ministero a termini dell'articolo 52 più volte citato, i relativi ricorsi sono tuttora in istruttoria presso le competenti Prefetture, alle quali recentemente è stato necessario richiedere un supplemento di indagini circa la dimora abituale del contribuente durante il periodo in contestazione, in quanto le notizie fornite in precedenza erano tutt'altro che chiare e concordanti.

Non appena in possesso dei necessari elementi di giudizio si provvederà alle decisioni di competenza con il senso di obbiettività che questo Ministero ha sempre seguìto nelle risoluzioni delle vertenze del genere.

Nessun altro provvedimento può essere ora adottato al riguardo in base alle disposizioni di legge che disciplinano attualmente la materia.

Per quanto concerne gli altri casi di duplicazione in materia di imposta di famiglia, cui accenna l'onorevole interrogante, si assicura che questo Ministero, una volta risolte le questioni pregiudiziali sta completando le relative istruttorie al fine di pervenire ad una rapida risoluzione delle singole controversie.

Il Ministro
TREMELLONI.

GERVASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono stati i motivi per cui l'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo ha sistematicamente escluso da ogni programma di finanziamento un cantiere di lavoro gestito dal comune di Foiano della Chiana, già finanziato nel 1951 e di cui fu chiesto il proseguimento fin dall'8 luglio 1952 con progetto n. 2676 per la costruzione di Foro Boario (385).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che i competenti organi periferici (ai quali, come è noto, è demandata la compilazione del piano provinciale di proposte di istituzione di cantieri non hanno ritenuto opportuno includere nel piano stesso il prolungamento del cantiere di lavoro per la costruzione del mercato nel comune di Foiano della Chiana per i motivi appresso specificati.

In relazione alla limitata disponibilità di fondi del corrente esercizio finanziario, si è stimato conveniente utilizzare le giornate-operaio assegnate alla provincia di Arezzo, per l'effettuazione di piccoli cantieri, aventi per oggetto il completamento di opere di modesta entità, iniziate con precedenti cantieri, assegnando gli stessi ai Comuni nei quali la di-

soccupazione si manifestava con carattere di maggiore gravità.

Poichè la richiesta di prolungamento del cantiere di cui trattasi comportava l'impiego di n. 13.680 giornate lavorative, mentre il complesso delle giornate-operaio assegnate alla Provincia è stato di 27.300, non si è reso possibile includere la richiesta stessa nel piano per la provincia di Arezzo.

Si rileva che — lungi dall'essere esclusa dai programmi — l'opera in questione venne da' citati organi periferici, inserita in un piano suppletivo di proposte, ma, poichè tutti i fondi disponibili sono stati impegnati con l'approvazione dei piani ordinari, non è stato possibile disporre per la esecuzione di essa.

Il Ministro
VIGORELLI.

GIARDINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti s'intendano prendere con carattere di urgenza per ristabilire le comunicazioni stradali con Montemaggiore Belsito (Palermo), isolata del tutto a seguito delle recenti frane; e per conoscere quali opere permanenti saranno eseguite per evitare il ripetersi di tali gravi inconvenienti (386).

RISPOSTA. — L'Amministrazione provinciale di Palermo ha già provveduto a ripristinare il transito provvisorio lungo le strade Montemaggiore-Belsito Alinusa e Montemaggiore-Alia.

Per ogni altra forma di possibile intervento da parte di questo Ministero, in assenza di disposizioni di carattere generale in materia, occorre, ovviamente, attendere l'emanazione di disposizioni di carattere legislativo.

Il Ministro
ROMITA.

JANNUZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non creda che siano da riconoscere i benefici a favore dei combattenti della seconda guerra mondiale previsti dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni agli appartenenti alla XI Legione milizia volontaria « E. Toti » di Bari, mobilitata con dispaccio dello S.M.R.E. n. 125360/3 dell'8 giugno 1942, e alla quale furono demandati durante la guerra servizi territoriali di Polizia ferroviaria congiunti a compiti di sicurezza militare interessante obiettivi bellici di fondamentale importanza (360).

RISPOSTA. — La XI Legione milizia ferroviaria « E. Toti » venne mobilitata dallo Stato Maggiore Esercito l'11 giugno 1940 e smobilitata il 1° gennaio 1943.

Durante il periodo di mobilitazione la legione non ebbe affidati compiti di difesa costiera o contraerea nè fu posta alle dipendenze d'impiego della grande unità dell'Esercito (7ª Armata) che ebbe la responsabilità delle operazioni svoltesi nel periodo stesso nel territorio delle Puglie e comprese negli appositi cicli operativi stabiliti dallo S.M.E.

Per quanto sopra, il personale che fece parte della legione suddetta non è venuto a trovarsi nelle condizioni previste dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per essere ammesso al godimento dei benefici di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
SULLO.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere perchè non si è provveduto a tempo, con tutti i mezzi, allo sgombero della neve sulla strada dei Giovi, da Milano a Genova, rimasta quasi impraticabile per alcuni giorni, con grave disagio della popolazione (279).

RISPOSTA. — Il transito da Milano a Genova interessa:

nella Lombardia la strada statale n. 35 « dei Giovi » da Milano all'innesto con la strada statale n. 10 « Padana Inferiore » fino al confine della provincia di Alessandria;

nel Piemonte le strade statali n. 10 e 35 dal suddetto confine fino a Serravalle;

nella Liguria la strada statale n. 35 o la camionale da Serravalle a Genova.

Lungo i tratti stradali suddetti, la nevicata ha avuto inizio nella notte fra il 3 ed il 4 gennaio, con precipitazione improvvisa ed abbondante calcolata in cm. 20 all'ora, raggiungendo uno spessore da 50 a 100 centimetri di altezza; ciò che ha provocato inevitabili inconvenienti al traffico, meno sensibili in Liguria e di maggiore gravità nel Piemonte e più ancora nella Lombardia.

Il personale dell'A.N.A.S. è intervenuto tempestivamente con la propria organizzazione, ma per l'estensività e contemporaneità delle precipitazioni e per l'ingombro di automezzi pesanti, rimasti bloccati nelle zone ghiacciate ed impossibilitati a rimuoversi perchè non provvisti di catene, ha incontrato gravi difficoltà che ne hanno ritardata l'azione.

Lo sgombero della neve, per quanto ostacolato da quanto sopra esposto, è stato effettuato con carattere di continuità, senza per altro raggiungere sempre lo scopo di ripristinare sollecitamente la normalità del traffico, per la difficoltà di rimuovere rapidamente i crostoni di ghiaccio sul piano viabile formatosi per la bassa temperatura.

Anche se la dotazione dei macchinari sgombraneve non si è dimostrata sufficiente a superarare l'evento eccezionale verificatosi, l'A.N.A.S. ha però provveduto subito al noleggio di trattori ed automezzi in ausilio alle dotazioni normali che hanno potuto contribuire ad eliminare le interruzioni, sia pure senza la sollecitudine necessaria per le difficoltà di dislocazione.

È da aggiungere per altro che l'A.N.A.S. ha provveduto con continuità all'integrazione ed all'ammodernamento dei tipi di macchinari idonei per quanto è stato consentito dalle limitate assegnazioni di bilancio.

Comunque, in relazione alle maggiori necessità derivanti dall'incremento della rete stradale, che oggi raggiunge i ventiquattromila chilometri, e per soddisfare le esigenze del traffico, si sta predisponendo un piano organizzativo in campo nazionale per conseguire, mediante un'assegnazione straordinaria di fondi, un'organizzazione integrale e razionale nei vari settori dell'importante servizio per lo sgombero della neve (acquisto macchinari, dislocazione e impianti di telecomunicazioni) che dia garanzia di eliminare ogni possibilità di interruzioni al traffico anche in casi eccezionali come quello recentemente verificatosi.

Il Ministro
ROMITA.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando finalmente sarà dato il contributo per le scuole di Burago Molgora (Milano), assolutamente necessario (305).

RISPOSTA. — Nel programma delle opere da ammettersi nel corrente esercizio finanziario ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 389, sono compresi i lavori per la costruzione di un edificio scolastico nel Comune di Burago Molgora per una spesa di lire 20 milioni.

Di quanto sopra è stata data notizia al Comune interessato, con lettera 9 febbraio c. a., con la quale sono state altresì fornite le necessarie istruzioni per l'allestimento della documentazione occorrente ai fini della concessione del contributo erariale.

Il Ministro
ROMITA.

LOCATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perchè alla distanza di due mesi dal 1° gennaio il Ministero non ha ancora mandato ai Provveditori il « fascicoletto » dei biglietti ferroviari « ridotti » per gli insegnanti.

Migliaia e migliaia di essi che non hanno potuto per due mesi usufruire d'un loro diritto si lamentano vivamente ed hanno ragione (i biglietti dovrebbero nel mese di dicembre giungere ai Provveditorati per essere distribuiti agli interessati prima dell'inizio dell'anno) (334).

RISPOSTA. — La distribuzione ai pensionati degli scontrini ferroviari per il 1954 è stata iniziata in ritardo, perchè il Ministero, pur avendone fatta tempestiva richiesta, non disponeva dei relativi fascicoletti che erano in

ristampa presso il Provveditorato Generale dello Stato.

In seguito a pressanti solleciti il Provveditorato ha finora inviato circa i due terzi del fabbisogno; il resto seguirà a breve scadenza.

Si spera quindi di poter presto soddisfare i legittimi desideri degli interessati.

Il Ministro
MARTINO.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non crede giusto e opportuno disporre, con norma chiara e tassativa, anche per diminuire il numero deplorevolissimo di pensioni di guerra arretrate (quasi 400.000) che gli ospedali, i comandi e i Comuni rispondano alle richieste e informazioni relative entro il termine preciso di non oltre un mese, applicando severe sanzioni agli inadempienti (attualmente, purtroppo, vi sono Enti che rispondono dopo... un anno o quasi, oppure — peggio — non rispondono affatto). Chi, come me ed altri colleghi, si occupa attivamente perchè siano riconosciuti i diritti delle vittime di guerra, riceve lettere del Sottosegretario delle pensioni in cui si dice testualmente: « sarebbe opportuno un tuo personale intervento presso il suddetto Ente per un sollecito riscontro ». E l'intervento si fa, ma purtroppo con scarsissimi esiti. Occorre provvedere nel modo suggerito, perchè finisca questo vergognoso stato di cose (366).

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione sopra riportata, è opportuno, innanzi tutto, precisare che il numero delle prime domande di pensione (dirette ed indirette) ancora da definire, si è ridotto, al 28 febbraio 1954, a n. 331.661, ivi comprese circa 40.000 istanze di militari e di congiunti di Caduti che fecero parte delle forze armate alle dipendenze della pseudo repubblica sociale italiana di Salò, per i quali non è possibile adottare per il momento, alcun provvedimento, essendosi in attesa di apposite disposizioni di legge tuttora all'esame del Parlamento.

È poi da porre in rilievo che questo Sottosegretariato, con un contingente di impiegati inadeguato al fabbisogno e malgrado le numerose difficoltà esistenti, ha sinora provveduto alla definizione di 1.309.055 pratiche, rispetto ad un totale di istanze prevenute, dal luglio 1940 al 28 febbraio 1954, nel complessivo numero di 1.640.716.

Peraltro, le domande che restano da espletare risultano inviate dagli interessati, nella quasi totalità, durante il biennio 1951-1952, a seguito, cioè, della riapertura dei termini contemplata nell'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

È necessario, inoltre, chiarire che la trattazione di pratiche riflettenti prime domande di pensione viene svolta, dai dipendenti servizi di liquidazione, con particolare diligenza e con la dovuta sollecitudine. Ma, occorre considerare che questa Amministrazione per poter giungere al riconoscimento del beneficio della pensione, deve, necessariamente, raccogliere tutti gli indispensabili elementi di giudizio, dai quali risulti, in modo indubbio, il diritto del richiedente a conseguire il trattamento pensionistico di guerra.

Purtroppo, in numerosi casi, la risoluzione delle pratiche è ostacolata dagli inevitabili ritardi dovuti al difficile reperimento degli atti probatorî e, pertanto, la fase istruttoria si prolunga per un considerevole periodo di tempo.

Allo snellimento della procedura per l'accertamento del diritto alla pensione ed alla liquidazione della stessa, sono state rivolte particolari cure. Mediante la emanazione dei provvedimenti legislativi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 420 e decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478) è stata consentita l'ammissibilità di una documentazione sussidiaria in sostituzione di quella di rito, non potuta acquisire per intervenute vicende belliche, nonchè la liquidazione provvisoria delle pensioni svincolata dal giudizio preventivo del Comitato, il cui esame di merito è stato rinviato in sede di concessione definitiva. Particolarmente, con l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 470, si è fatto obbligo agli Enti militari di trasmettere a questi Uffici, nel termine massimo 60 giorni, i documenti richiesti direttamente dagli interessati agli Enti stessi.

A questo Sottosegretariato si è già presentata, tempo addietro, l'occasione di rivolgere

al Gabinetto del Ministero della difesa opportuna segnalazione, per il suo intervento presso i dipendenti Uffici dei distretti militari, al fine di ottenere un più sollecito invio dei fogli matricolari e dei documenti sanitari, che vengono richiesti da questi Servizi, ed il prefato Gabinetto ha assicurato di aver preso in debita considerazione la questione esposta e che era stata sua premura impartire disposizioni, allo scopo di rendere più pratico il rilascio delle documentazioni in parola. Lo stesso Gabinetto ha fatto, comunque, rilevare come gli Enti militari periferici molte volte incontrino difficoltà per la ricostruzione dei ruoli matricolari rimasti distrutti o dispersi per cause belliche.

D'altra parte gli Uffici di questo Sottosegretariato, allorchè constatano notevole ritardo da parte dei vari Enti militari e dei Comuni, nel dare evasione a richieste di documenti, non tralasciano di rivolgere sollecitazioni ai rispettivi Comandi ed ai Sindaci, richiamando, in tal modo, la loro attenzione sull'urgenza dell'invio degli atti stessi. Di recente, con lettera n. 38351 del 4 febbraio decorso, si è nuovamente segnalata, alla persona del Ministro della difesa, la ritardata evasione, da parte dei Distretti militari, alle richieste dei documenti di cui sopra è parola. Successivamente con altra nota n. 38989 del 10 c. m., è stato inviato allo stesso onorevole Ministro un elenco riguardante casi più urgenti di liquidazioni di pensione, per i quali non risultano ancora inviati i fogli matricolari da parte di alcuni Distretti.

Ciò premesso, e poichè con l'interrogazione in oggetto si chiede l'emanazione di una norma chiara e tassativa intesa a disciplinare l'invio dei documenti da parte degli Enti interessati, in modo che gli atti pervengono a questi Uffici entro il termine di un mese dalla richiesta, è mio parere che l'argomento meriti, preventivamente, un approfondito esame da parte dei Ministeri della difesa e dell'interno, da cui dipendono, rispettivamente, gli Enti militari ed i Comuni.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere i nomi di tutti i componenti delle Commissioni di censura cinematografica e teatrale (398).

RISPOSTA. — I nominativi dei componenti le Commissioni di revisione cinematografica di 1° e 2° grado e la Commissione di censura teatrale sono rilevabili dal Bollettino ufficiale dei servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale, nel quale vengono, di volta in volta, pubblicati gli atti ufficiali concernenti i servizi stessi.

Il Sottosegretario di Stato
ERMINI.

MARZOLA (NEGRI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere in base a quali criteri la Direzione generale dello spettacolo abbia creduto di proibire al circolo di cultura cinematografica « Charlie Chaplin » di Roma la proiezione di alcuni *films* appartenenti alla Cineteca francese e messi a disposizione dei circoli del cinema italiano per interessamento dell'Ambasciata francese e della Federazione italiana circoli del cinema.

Il provvedimento non può non apparire odiosamente discriminatorio e fazioso nei confronti del nominato circolo « Charlie Chaplin » ove si tenga presente che per ben tre volte nel corso di due anni il circolo « Charlie Chaplin » è stato costretto per l'intervento della Presidenza del Consiglio a non effettuare la proiezione di *films* già preannunciati e ciò con gravissimo pregiudizio economico e morale dell'Ente (379).

RISPOSTA. — I *films* francesi cui è fatto cenno nell'interrogazione suddetta risultavano introdotti in Italia dall'Ambasciata di Francia, la quale aveva fatto precisa richiesta di proiettare detti *films* per proprio conto in visione privata e gratuita, avvalendosi delle precise disposizioni stabilite in accordo tra questa Presidenza ed il Ministero degli affari esteri per le proiezioni indette dal Corpo diplomatico accreditato in Roma.

In base a tali disposizioni tali *films* non possono essere ceduti a persone, Istituti ed Enti, per essere proiettati nel territorio nazionale.

Per tale motivo questa Presidenza non ha accolto la richiesta del circolo del cinema « Charlie Chaplin ».

Il Sottosegretario di Stato
ERMINI.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per sistemare i cittadini della borgata di Porto Palo in Menfi (Agrigento) che, in seguito alla inabitabilità delle loro case lesionate o cadute per frane, trovansi in condizioni di estremo pericolo per la vita delle loro famiglie.

Chiede intervento di urgenza in pro degli abitanti della suddetta borgata che in seguito alle ultime piogge alluvionali trovansi in un estremo disagio (367).

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in seguito alle ultime piogge alluvionali verificatesi nella provincia di Agrigento e che hanno reso inabitabile le case della borgata Porto Palo di Menfi (Agrigento) aumentando la frana dell'alluvione 1951, non creda opportuno di intervenire urgentissimamente assegnado delle somme per la costruzione di nuovi alloggi per le famiglie della detta borgata onde sistemare almeno una trentina di dette famiglie (369).

RISPOSTA. — Alle due su riportate interrogazioni, aventi contenuto identico si fornisce unica risposta.

In seguito ai danni provocati dalle alluvioni del novembre-dicembre 1953 e del febbraio 1954 nella provincia di Agrigento il competente ufficio del Genio civile è subito intervenuto con opere di pronto soccorso per puntellamenti, demolizioni e sgomberi a tutela della pubblica incolumità, per il ripristino provvisorio del transito su strade comunali e provinciali di grande traffico, per puntellamento di ponti lesionati e per il ripristino di acquedotti interrotti da frane, per un importo complessivo di lire 66.845.000.

In particolare, per quanto riguarda la zona franosa di Porto Palo si fa presente che è stato redatto, a cura dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, il progetto per l'urgente costruzione di n. 6 alloggi per senza tetto e fra breve si provvederà alla formale proposta per l'intero trasferimento dell'abitato. Sono state inoltre ripristinate due ampie interruzioni stradali sulla importate strada comunale Menfi-Partanna. Lo stesso ufficio del Genio civile ha, inoltre, consegnato all'Istituto autonomo case popolari dieci alloggi per senza tetto.

Ove il comune di Menfi lo ritenesse opportuno, potrebbe avanzare richiesta di contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 per la costruzione di case popolari in quella località, affinchè questo Ministero possa esaminare tale richiesta in relazione alla disponibilità di fondi.

Il Ministro
ROMITA.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene opportuno venire incontro agli abitanti della borgata Porto Paolo di Menfi (Agrigento) con la costruzione di una nuova chiesa parrocchiale essendo quella esistente una vecchia piccolissima cappella (metri 9 per 4) non sufficiente allo svolgimento del culto e per giunta cadente in seguito alla frana che ha colpito l'abitato con l'alluvione del 1951 aumentata dalle recenti piogge alluvionali del mese di febbraio scorso (368).

RISPOSTA. — Per la costruzione di una nuova Chiesa parrocchiale nella borgata Porto Paolo di Menfi (Agrigento) nessuna richiesta è stata avanzata a questo Ministero.

Al riguardo si fa presente che per ottenere il concorso dello Stato ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 per costruzioni di nuovi edifici di culto è necessario che l'Ordinario Diocesano inoltri apposita domanda a questo Ministero tramite la Pontificia Commissione per l'arte sacra.

Il Ministro
ROMITA.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per risolvere la grave crisi che minaccia l'industria zolfifera siciliana e che in questo momento crea la preoccupazione di migliaia di lavoratori delle zolfare per la eventuale triste prospettiva del loro licenziamento con la conseguente disoccupazione che porterà la fame nelle loro famiglie (416).

RISPOSTA. — Questo Ministero, consapevole della grave situazione in cui versano le aziende zolfifere nazionali, ha da tempo elaborato un piano di aiuti a favore delle medesime.

Tale piano è inteso soprattutto a sostenere, durante l'attuale periodo di crisi, le miniere che, attraverso la attuazione di programmi di ammodernamento finanziati dallo Stato, si avviano a stabilizzare le loro condizioni economiche su basi efficienti e durature.

Il piano stesso è attualmente all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il Ministro
VILLABRUNA.

MOLINARI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali sono le ragioni che hanno fino ad oggi fatto ritenere al Ministero delle finanze di non versare ai Comuni siciliani il contributo del 7,50 per cento sul provento I.G.E. previsto dalla legge sulla finanza locale del 2 luglio 1952, n. 702, articolo 1.

L'interrogante, mentre rileva che le condizioni economiche dei Comuni della Sicilia veramente paurose sono aggravate dalla ritardata approvazione dei bilanci da parte dei numerosi organi di controllo nonchè dalla mancata corresponsione della quota I.G.E. loro spettante, chiede con urgenza di conoscere se i Ministri competenti vogliano disporre la corresponsione dovuta ai Comuni siciliani per quanto riguarda l'I.G.E. e l'approvazione sollecita dei bilanci comunali, al fine di non paralizzare il funzionamento delle Amministrazioni stesse (417).

RISPOSTA. — La questione è stata favorevolmente risolta. Infatti con decreto interministeriale, già registrato dalla Corte dei conti, viene disposta l'attribuzione alle provincie ed ai comuni siciliani dell'imposta generale sull'entrata ad essi spettante in base alla legge 2 luglio 1952, n. 703.

Si assicura l'onorevole senatore interrogante che detto provvedimento avrà immediata applicazione.

Il Ministro
TREMELLONI.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio onorevole Ponti.* — Per conoscere se intendono risolvere il problema tanto dibattuto di versare alle Aziende di cura, soggiorno e turismo della Sicilia le quote loro spettanti, oltre il 30 giugno 1951, dovute ancora dallo Stato, alle quali esse Aziende hanno incontestabile diritto, nonchè le quote di conguaglio loro spettanti in rapporto allo effettivo ammontare, successivamente accertato, del gettito annuale del 0,50 per cento sull'introito lordo degli spettacili cinematografici.

Chiede di conoscere i motivi per i quali il Ministero dell'interno ha continuato nel suo atteggiamento ostinatamente silenzioso e negativo verso le aziende per sfuggire alla discussione di un provvedimento che costituisce una vera e propria inaudita violazione di legge a danno di preminenti organismi turistici della Sicilia, che potrebbero da un momento all'altro cessare l'attività con la fine della esistenza stessa delle aziende siciliane determinata da una inadempienza dello Stato.

Chiede ancora di conoscere i motivi per i quali il Ministero dell'interno ha persistito nel suo atteggiamento negativo non rispondendo al ricorso amministrativo, notificato al Ministro il 19 maggio 1953 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 38, nel quale erano esaurientemente svolti gli argomenti e le ragioni delle aziende, dalla Azienda autonoma di turismo per Palermo e Monreale alla quale si erano associate con voti di solidarietà e consenso le altre aziende autonome della Sicilia parimenti colpite e lese dall'ingiustificato atteggiamento del Ministero dell'interno.

Chiede di conoscere altresì come il Ministero dell'Interno, che è a conoscenza che le altre

aziende d'Italia, così come l'Associazione italiana delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e l'Associazione italiana fra i dipendenti delle aziende autonome di C. S. e C. T. hanno espresso voti solidali con le aziende siciliane, voti che sono stati all'unanimità nei congressi nazionali e pubblicati in numerosi giornali e riviste nazionali e trasmessi al Ministero, non abbia creduto di prenderli in considerazione ed abbia continuato nel suo atteggiamento che è lesivo dei diritti di organismi che invece di essere compressi dovrebbero essere potenziati per il maggior e miglior sviluppo del turismo nazionale, fonte di benessere economico e conoscenza del nostro Paese (418).

RISPOSTA. — Come è noto, le Aziende di soggiorno, cura e turismo sono enti locali, che agiscono in un campo di attività, il turismo, che in Sicilia è attribuito alla competenza esclusiva della Amministrazione regionale.

Il fondo di cui all'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sul quale lo Stato eroga il contributo a favore delle Aziende di cui sopra, è tratto dal complesso delle entrate erariali, le quali, in Sicilia, vengono riscosse e trattenute dalla Regione. Eppertanto è la Regione medesima che dovrà provvedere a istituire nel proprio bilancio la spesa occorrente per erogare il contributo di che trattasi a favore delle locali Aziende di soggiorno, cura e turismo.

Questa Amministrazione non ha, quindi, violato con il suo comportamento le norme legislative vigenti nè ha contravvenuto agli obblighi che le derivano dalle norme medesime.

Per quanto, poi, attiene « all'atteggiamento ostinatamente silenzioso e negativo » che questo Ministero, a giudizio dell'onorevole interrogante, avrebbe tenuto sulla questione, si ritiene opportuno precisare che il punto di vista di questa Amministrazione, sopra rappresentato, è stato reso noto al Presidente della Regione siciliana con lettera n. 21100/L 6 del 28 giugno 1951 e n. 18700.2 del 18 aprile 1953, all'Assessorato per gli Enti locali presso la Regione siciliana con lettera n. 18700.2 del 20 giugno 1952; ai Prefetti di Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Agrigento con note n. 18700.2 del 19 giugno 1952, dirette per conoscenza anche al Presidente della Regione siciliana, per le opportune partecipazioni alle Aziende interessate e, infine, al Prefetto di Siracusa con nota n. 18790.2 del 5 novembre 1953.

Circa la rimostranza fatta pervenire dalle Aziende di Palermo Monreale e di Acireale, si soggiunge che con lettera del 19 luglio 1953 venne comunicato al Presidente della Regione siciliana, perchè ne fosse data comunicazione alle Aziende predette in relazione alla rimostranza medesima, che questo Ministero confermava il suo punto di vista, più volte ribadito al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

MOLINARI (SANMARTINO). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intende adottare onde porre riparo ai gravissimi danni provocati nella provincia di Agrigento dalle pioggie alluvionali dei mesi di febbraio e marzo, con particolare accentuazione nei comuni di Licata, Porto Empedocle, Sciacca, Bivona, Porto Palo di Melfi e Santa Margherita Belice.

Gli interroganti richiamano l'attenzione sulla urgenza, nonchè sulla particolare disposizione da dare, onde si venga alla sistemazione delle numerose frane e dei tratti di strada sconvolti sulle strade nazionali 115, 118, 122 e 123, in special modo sul tratto della 115 da Castelvetrano a Sciacca e Porto Empedocle, Agrigento che impediscono lo svolgimento del traffico facendo presente che i primi soccorsi di pronto intervento disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia sono insufficienti data la gravità dei danni che da un primo rapporto della Prefettura di Agrigento, sentiti gli Uffici competenti si aggira per le sole opere pubbliche ad oltre un miliardo e mezzo (371).

RISPOSTA. — In seguito ai danni provocati dalle alluvioni del novembre-dicembre 1953 e del febbraio 1954 nella provincia di Agrigento, il competente Ufficio del Genio civile è subito intervenuto con opere di pronto soccorso per puntellamenti, demolizioni e sgomberi a tutela

della pubblica incolumità per il ripristino provvisorio del transito su trade comunali e provinciali di grande traffico, per puntellamento di ponti lesionati e per il ripristino di acquedotti interrotti da frane per un importo di lire 66.845.000.

In particolare per quanto riguarda i Comuni segnalati dall'onorevole interrogante la situazione è la seguente:

Licata — Si sono effettuati interventi di pronto soccorso per l'espurgo e il ripristino della fognatura della parte bassa dell'abitato completamente intasata da materiale alluvionale; per il ripristino dell'acquedotto consorziale delle tre sorgenti, interrotto da frane nella diramazione di Licata; per il ripristino del transito sulla strada di accesso della zona a monte di via Scicolone.

Porto Empedocle — La natura dei luoghi non ha consentito alcun intervento di pronto soccorso; si rendono necessarie opere di consolidamento a carattere definitivo in prosecuzione di quelle già eseguite negli anni precedenti con buoni risultati.

Bivona — È stato eseguito intervento di pronto soccorso per la demolizione delle strutture pericolanti della chiesa di Santa Chiara. Si è inoltre verificato nella zona a monte di tale abitato un movimento franoso per il quale non può adottarsi alcun provvedimento di pronto soccorso, sia per la natura e l'entità del fenomeno, sia perchè detto movimento non costituisce in atto alcuna minaccia per l'abitato.

Porto Palo di Menfi — Sono state ripristinate due ampie interruzioni stradali sulla importante strada comunale Menfi-Partanna. Per la zona franosa di quell'abitato è stato redatto dall'ufficio del Genio civile di Agrigento il progetto per l'urgente costruzione di sei alloggi per senza tetto e fra breve si provvederà alla formale proposta, per l'intero trasferimento dell'abitato. Lo stesso Ufficio del Genio civile ha inoltre consegnato all'Istituto autonomo case popolari dieci alloggi per senza tetto.

Santa Margherita Belice — È stato provveduto al ripristino provvisorio dell'acquedotto comunale.

Per quanto, infine riguarda le strade statali 115, 118, 122 e 123 l'A.N.A.S. è già intervenuta con lo sgombero di materiale franoso sulle sedi stradali, con l'apprestamento di varianti provvisorie, con la posa di gabbionate ecc. In nessuna di dette strade il transito risulta pertanto, interrotto pur essendo in taluni punti lievemente ridotta la larghezza utile della carreggiata.

Per ogni altra forma di possibile intervento da parte di questo Ministero, in assenza di disposizioni di carattere generale in materia; occorre, ovviamente, attendere che possano essere emanate disposizioni di carattere legislativo.

Il Ministro
ROMITA.

MOLINARI (SANMARTINO). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda prendere in pro dell'agricoltura della provincia di Agrigento che, in seguito alle ultime piogge alluvionali dello scorso mese di febbraio, ha subìto gravissimi danni alle varie culture come è stato accertato dagli organi responsabili (372).

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza della entità e della qualità dei danni causati all'agricoltura della provincia di Agrigento dalle avversità meteoriche di recente verificatesi. Tuttavia, in mancanza di disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio che consentano la concessione di sussidi o contributi alle aziende agricole che abbiano subìto danni a seguito di calamità atmosferiche, il Ministero stesso non ha possibilità alcuna di adottare particolari provvidenze in favore degli agricoltori della cennata provincia, che sono stati danneggiati dalle avversità segnalate dalle SS.LL. onorevoli.

Si fa, comunque, presente che da parte di alcuni onorevoli parlamentari, è stata avanzata apposita proposta di legge, intesa ad estendere le provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, alle aziende agricole della Sicilia danneggiate dalle predette calamità.

Il Ministro
MEDICI.

MORO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti misure, in vista della stagione invernale, intenda adottare per eliminare finalmente i gravi inconvenienti che da oltre quarant'anni alterano il regime del fiume Monticano — con rilevantissimi danni ai privati e pubblici interessi — a causa della briglia che in Oderzo (Treviso) blocca le acque del fiume per consentire una derivazione privata la cui concessione è da tempo scaduta.

Il sottoscritto chiede inoltre: 1) se risponde a verità che il concessionario non abbia presentato entro il termine perentorio (15 marzo 1953), fissato dal Genio civile, il progetto di modifica della briglia alla quale modifica il Ministero dei lavori pubblici ha subordinato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua; 2) perchè dall'implicito rifiuto della ditta di eseguire i lavori prescritti dal Genio civile non si sia provveduto alla revoca della concessione in parola (141).

RISPOSTA. — Al fine di eliminare gli inconvenienti cui accenna l'onorevole interrogante questo Ministero ha imposto alla ditta Aliprandi l'obbligo di provvedere, a sue spese, alla trasformazione della briglia sul fiume Monticano, munendo l'opera di sbarramento dalla parte mobile occorrente per rendere costante, entro i consueti limiti, il livello del rigurgito a monte corrispondente al livello normale di derivazione.

La ditta di cui sopra ha presentato il progetto relativo a tali lavori di trasformazione, che trovasi attualmente all'esame del competente ufficio del Genio civile.

Stando così le cose non sembra sia il caso, almeno per il momento di parlare di revoca della concessione.

Il Ministro
ROMITA.

MORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla situazione che si è venuta a determinare nella scuola di avviamento al lavoro di Oderzo (Treviso) in seguito a penosi episodi che provocarono, fin dall'inizio dell'anno scolastico, un'inchiesta ministeriale, da mesi ormai conclusa; episodi che attualmente hanno un seguito in sede giudiziaria.

Provvedimenti disciplinari adeguati non possono pertanto essere procrastinati, urgendo stabilire nell'istituto l'ordine, la disciplina e la serenità d'ambiente profondamente compromessi e per ridare fiducia nella propria scuola al corpo insegnante alle famiglie, alla cittadinanza tutta.

In modo particolare si chiede all'onorevole Ministro se non ritenga necessario — stante i rapporti di tensione creatisi fra il Direttore della scuola e gli insegnanti — adottare immediate misure allo scopo di garantire che le annuali classifiche degli insegnanti siano formulate in un ambiente di piena e serena obiettività (350).

RISPOSTA. — Da una inchiesta ministeriale eseguita presso la scuola secondaria di avviamento professionale di Oderzo (Treviso), è risultato il dissidio esistente fra il Direttore incaricato della scuola stessa, professor Panfilo Pizzolla e la segretaria signora Gisella Celli Garbari.

Quest'ultima ha denunziato all'Autorità giudiziaria il proprio Direttore per gravi irregolarità di carattere amministrativo. Il Direttore, a sua volta, ha sporto querela nei confronti della signora Celli Garbari.

Su richiesta del Procuratore della Repubblica in Treviso, sono stati trasmessi da questo Ministero a quella Autorità la relazione di inchiesta e i relativi allegati.

Considerato il grave disagio creatosi nel piccolo ambiente di Oderzo, questo Ministero indipendentemente da quello che potrà essere l'esito del processo penale in corso e l'eventuale riflesso disciplinare nei confronti del professor Pizzolla, ha predisposto gli atti per la richiesta del parere al Consiglio superiore, in ordine al trasferimento per servizio del professor Pizzolla dalla sede di Oderzo, parere prescritto dall'articolo 20 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 269.

Il Ministro
MARTINO.

PASTORE Ottavio. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinchè il

Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A. provveda a sistemare i suoi 200 dipendenti che sono stati assunti e sono da parecchi anni mantenuti in condizioni giuridiche ed economiche contrastanti con lo statuto organico dell'I.N.A. stesso e con il vigente contratto collettivo di lavoro (374).

RISPOSTA. — Si comunica alla signoria vostra onorevole quanto segue:

1) *Personale del Centro meccanico e personale di fatica.* — Negli anni 1947 e seguenti l'I.N.A. — che precedentemente si era avvalso per i lavori da eseguirsi con mezzi meccanici di ditte specializzate — assunse temporaneamente, al fine di fronteggiare esigenze contingenti del proprio Centro meccanico, personale straordinario destinato a lavori di macchina. Inoltre, assunse anche personale straordinario da adibirsi in via temporanea a lavoro di facchinaggio.

Dette assunzioni vennero effettuate d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in attuazione del principio di concedere lavoro ai disoccupati; e, fra questi, di preferenza ai reduci e ai combattenti.

Il personale di che trattasi fu poi mantenuto in servizio anche dopo la scadenza dei contratti, benchè fossero in gran parte cessate le esigenze che ne avevano determinata l'assunzione.

Peraltro, sono in corso fra l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici e le organizzazioni dei lavoratori trattative sindacali al fine di studiare la definizione del problema, che ha formato oggetto di interrogazione da parte della signoria vostra onorevole.

Si aggiunge che l'attuale trattamento economico del personale in questione, raffrontato con quello spettate per contratto, agli impiegati delle Imprese private, può ritenersi soddisfacente.

Il numero del personale di macchina e di fatica è ora di 161 unità.

2) *Personale avventizio della gestione polizze combattenti.* — Tale personale — il cui onere è a completo carico del bilancio dello Stato — fu assunto, previa autorizzazione della Commissione di vigilanza istituita con il decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397; per essere adibito esclusivamente ai lavori di liquidazione delle polizze gratuite, rilasciate ai combattenti della guerra 1915-18. Di intesa con le rappresentanze sindacali, venne stabilito che il rapporto d'impiego del personale in parola non avrebbe potuto superare il periodo necessario per l'espletamento dei suddetti lavori. Si convenne, inoltre (in considerazione della particolare natura del rapporto d'impiego e degli scopi dell'assunzione: dare lavoro preferenzialmente ai mutilati, reduci e combattenti) che l'assunzione stessa sarebbe stata effettuata al di fuori delle norme del contratto collettivo aziendale, anche relativamente ai requisiti dell'età e del titolo di studio.

Negli anni 1951 e 1952, giusta le decisioni della Commissione ministeriale di vigilanza, si è proceduto al licenziamento di parte di detto personale per le diminuite esigenze di lavoro.

Peraltro, l'Istituto non ha mancato di svolgere il più attivo interessamento per il cennato personale, riuscendo a contenere il numero dei licenziamenti e, in non pochi casi, a trovare nuova sistemazione agli avventizi licenziati presso la gestione I.N.A.-Casa e presso le Compagnie collegate.

Attualmente sono ancora in servizio presso la Gestione polizze combattenti n. 28 avventizi.

Infine, a seguito di intervento da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato raggiunto un accordo in base al quale verrà corrisposta *una tantum* e in due rate per il 1954 la somma di lire 60.000 *pro capite* al predetto personale avventizio.

Il Ministro
VILLABRUNA.

PASTORE Ottavio. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento a precedente interrogazione ed alla risposta ricevuta con lettera n. 466/126/8 del 12 marzo 1954 interrogo il Ministro del lavoro per sapere: 1) quale somma complessiva è stata concessa nel 1953-54 per i cantieri di rimboschimento e di lavoro; 2) quali somme sono state concesse a ciascuno dei seguenti gruppi di enti assegnatari di cantieri di lavoro e di

rimboschimento, indicati dalla suddetta risposta ministeriale: A.C.L.I., C.I.S.L., Pontificia opera di assistenza, Istituti religiosi ed Ordini religiosi vari, Curie vescovili, parrocchie, Comunità braccianti; 3) l'elenco dei cantieri di lavoro e di rimboschimento con la indicazione dei relativi sussidi accordati a ciascun assegnatario appartenente ai gruppi suddetti.

Lo scrivente interroga inoltre il Ministro del lavoro per sapere: *a*) la somma complessiva degli aiuti concessi per i corsi di addestramento professionale per i lavoratori disoccupati nel 1953-54; *b*) quali somme sono state concesse a ciascuno dei gruppi in cui nella risposta data alla precedente interrogazione sono stati riuniti tutti gli assegnatari; *c*) l'elenco dei corsi assegnati ai seguenti gruppi: A.N.A.I.P., P.O.A., Comunità braccianti, C.F.F., C.I.S.L., con l'indicazione dell'aiuto accordato e dello scopo di ciascun corso; *d*) l'elenco dei corsi affidati anche indirettamente ma effettivamente, agli Istituti religiosi, Ordini religiosi vari, Curie vescovili, Parrocchie, ecc. con l'indicazione della somma assegnata e dello scopo di ogni corso (375).

RISPOSTA. — Ad integrazione di quanto partecipato alla signoria vostra onorevole in data 2 marzo, per la interrogazione n. 345, lo scrivente ha il pregio di comunicare che la somma complessiva stanziata per la istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento nel corrente esercizio finanziario, è di lire 17 miliardi e 900 milioni, di cui risultano impegnati, fino al 15 marzo 1954, lire 12.386.714.517; mentre per i corsi di addestramento professionale in favore dei lavoratori disoccupati, l'importo è di lire 4.600.000.000, di cui risultano impegnati, fino alla data suindicata, lire 3.037.269.906.

In ordine alle altre richieste formulate dalla signoria vostra onorevole, si ritiene opportuno far rilevare che questo Ministero, nel procedere (al termine di ciascun esercizio finanziario) alla redazione dei prospetti completi relativi a detti corsi e cantieri, segue il criterio della ripartizione per provincia, indicando i singoli enti gestori, il numero di giornate-operaio autorizzate, nonchè i singoli oneri di spesa, facenti carico a questa Amministrazione.

Pertanto, non possono sottacersi le difficoltà cui si andrebbe incontro ove, raggruppati detti enti gestori secondo i criteri suggeriti dalla signoria vostra onorevole, si dovessero elencare tutte le somme in dettaglio erogate e gli scopi di ogni corso o cantiere, per l'esercizio in corso e per quelli precedenti.

Ciò impegnerebbe i dipendenti servizi in un lavoro di tale entità, quanto a mole e durata, per fronteggiare il quale si renderebbe indispensabile distrarre il personale normalmente adibito a tutti gli incombenti, inerenti appunto a detti corsi e cantieri, con la conseguenza di trascurare il lavoro ordinario di cui è superfluo sottolineare la delicatezza e la urgenza.

Nell'allegare alla presente i prospetti sin qui pubblicati da questa Amministrazione, si confida, pertanto, che la signoria vostra onorevole possa desumere ogni sufficiente elemento.

Il Ministro
VIGORELLI.

PERRIER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intendono equo estendere anche al personale delle Amministrazioni statali nominato nei ruoli transitori, l'indennità di funzione prevista dalla legge 11 aprile 1950, n. 130, in considerazione che detto personale esplica ad ogni effetto funzioni identiche al personale dei ruoli organici, e che ad esso sono state estese, con l'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, le disposizioni legislative sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo dello Stato (353).

RISPOSTA. — Il provvedimento di legge che istituisce un ruolo di personale della pubblica amministrazione, semprechè non si tratti di ruoli ordinari per i quali valgano le comuni disposizioni vigenti, dispone anche per la carriera giuridica e per quella economica del personale medesimo.

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento economico, la norma, in tal caso, o stabilisce direttamente il *quantum* da corrispondere al personale del nuovo ruolo, oppure assimila, a questi fini, lo stesso personale a

quello di determinati, o di corrispondenti, ruoli già esistenti o di altre categorie di personale della pubblica amministrazione.

Quest'ultima ovviamente, è la disciplina più frequente ed è anche la più pratica, posto che, a differenza dell'altra, offre la possibilità di utilizzare, per il ruolo di nuova istituzione, le comuni tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni e di altri assegni già elaborate per il restante personale, senza che si debba ricorrere a speciali calcoli ed a nuovi provvedimenti formali, specie in occasione di miglioramenti economici alla generalità dei personali.

Ne deriva che i provvedimenti di legge recanti miglioramenti economici ai dipendenti statali provvedono, generalmente, per la totalità dei dipendenti, a qualunque grado, ruolo, gruppo o categoria essi appartengano, indicando semplicemente le nuove misure dei trattamenti per i personali dei ruoli ordinari dei gruppi *A*, *B* e *C*, e subalterni e per le categorie del personale non di ruolo o salariato.

La legge 11 aprile 1950, n. 130, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di funzione, ha voluto indicare semplicemente « i dipendenti di ruolo dei gruppi *A* e *B* » e soltanto questi, senza specifico riferimento a ruoli diversi per i quali, come si è detto, l'eventuale estensione dello stesso beneficio avviene automaticamente in forza di quanto già previsto dalla relativa norma istitutiva.

Basti al riguardo considerare che l'indennità di funzione è stata attribuita anche al personale contrattista dell'Amministrazione dell'Africa che, per quanto non facente parte dei ruoli della pubblica amministrazione, gode tuttavia, per legge, dello stesso trattamento economico del personale dei ruoli ordinari di gruppo e grado corrispondente.

Non può dirsi, perciò, che con la formula « ai dipendenti di ruolo dei gruppi *A* e *B* » la cennata legge n. 130 abbia voluto indicare il personale di qualunque ruolo, compreso quello « speciale transitorio » in questione.

Potrebbe dirsi, semmai, stando a tale formula, che proprio il personale di quest'ultimo ruolo è stato escluso atteso che il primo comma dell'articolo 10 di detta legge attribuisce tale indennità « in aggiunta allo stipendio », e non di « retribuzione » come avviene invece per il personale dei ruoli speciali transitori. Si ripete, però, che tale norma — per i motivi dianzi esposti — ha voluto indicare soltanto il personale dei ruoli ordinari — rimettendosi tacitamente, per l'eventuale estensione dello stesso beneficio, alle particolari norme che disciplinano il trattamento dei personali degli altri ruoli alle quali deve aversi riguardo.

Per quanto riguarda in particolare i ruoli speciali transitori, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istitutivo di detti ruoli, non ha mancato, al pari degli altri analoghi provvedimenti, di disciplinare il trattamento giuridico e quello economico del relativo personale, disponendo all'articolo 4:

a) che per tale personale « si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quello sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi;

b) che lo stesso personale conserva la « retribuzione » dovutagli « all'atto del collocamento nel ruolo speciale »;

c) « che per gli aumenti della retribuzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione ».

Con quanto riportato alla suindicata lettera *a*) la legge esclude tacitamente, ma senza lasciare dubbi, che ai fini del trattamento economico il personale in questione possa essere assimilato a quello di ruolo; essa infatti stabilisce quali delle disposizioni di altra natura vigenti per i personali civili di ruolo debbano estendersi — « in quanto applicabili » — al personale degli istituendi ruoli.

Circa il trattamento economico, la stessa legge — stabilendo di conservare a quest'ultimo personale « la retribuzione » in godimento, ossia quella inerente al personale « non di ruolo » — assimila implicitamente a questi fini, i due diversi personali. In tal caso, infatti, « retribuzione » vale per « trattamento economico complessivo » non potendosi trascurare che, escluso il trattamento di carovita che peraltro viene attribuito indipendentemente dalla posizione d'impiego dell'interessato, gli altri emolumenti esistenti alla data di applicazione del cennato decreto n. 262 e corri-

sposti a titoli di premio di presenza, compenso per lavoro straordinario e tredicesima mensilità, vengono determinati sulla base della « retribuzione » medesima, per cui a parità di retribuzione corrisponde parità di trattamento complessivo ai titoli suindicati.

Nè possono restare dubbi sulla reale portata di tale assimilazione, dopo che la stessa norma si è preoccupata di precisare — a scanso di equivoci — che anche per gli aumenti periodici della « retribuzione » del personale dei nuovi ruoli valgono le disposizioni applicate al personale « non di ruolo ».

Tale disciplina del trattamento economico del personale dei ruoli speciali transitori non poteva, ovviamente, essere ignorata dal legislatore della cennata legge n. 130, e poichè in merito tale legge nulla dispone in contrario ai fini dell'attribuzione dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge medesima, appare chiara l'intenzione dello stesso legislatore di volere rispettare anche a questi fini la divisata assimilazione, nel senso di attribuire, al personale di che trattasi, l'assegno perequativo spettante al personale « non di ruolo ».

Ciò diventa ancora più evidente ove si consideri:

che l'attribuzione dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo — avendo avuto per fine di attenuare l'appiattimento determinatosi nel trattamento economico dei dipendenti statali — presuppone nel beneficiario il godimento di un determinato trattamento economico complessivo sulla base e a complemento del quale l'indennità o l'assegno spettano;

che perciò, qualora la legge avesse inteso profittare di tale circostanza per distanziare il trattamento economico del personale dei ruoli transitori da quello del personale « non di ruolo — necessità, peraltro, non avvertita nemmeno in sede di approvazione dello schema di provvedimento divenuto per il cennato decreto n. 262, che sarebbe stata la sede naturale per un tale riconoscimento — avrebbe determinato particolari ed adeguate misure dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo, senza estendere comunque — e ciò per uniformità di criterio — le misure attribuite al personale dei ruoli ordinari, determinate sulla base di un trattamento economico complessivo diverso;

che d'altra parte l'attribuzione dell'indennità di funzione è stata discriminata dalla norma sulla base di caratteristiche strutturali dei ruoli ordinari che mentre sono comuni agli altri ruoli di qualunque specie non si presentano invece nei ruoli speciali transitori dove non figura *nessuna gerarchia di gradi.* Pertanto l'estensione di tale indennità al personale di questi ultimi ruoli — qualora ciò fosse stato nelle intenzioni della legge — avrebbe richiesto particolari ed adeguate istruzioni che detta legge, peraltro, non offre a questo proposito; mentre in altri casi la stessa legge non manca, ad esempio, di precisare (vedi nota alla tabella *A* dell'indennità di funzione allegata alla legge medesima) che tale indennità « stabilita in tabella per i gradi di gruppo *A* spetta anche al personale degli uffici di gruppo *A*, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato », e nella nota alla tabella *C* della legge indica pure il criterio per applicare la stessa tabella nel caso di personale subalterno dello Stato diversamente classificato;

che, peraltro, la discriminazione per l'attribuzione dell'assegno perequativo al personale non di ruolo, risponde perfettamente alle caratteristiche strutturali dei ruoli speciali transitori per cui la relativa tabella può benissimo applicarsi al personale degli stessi ruoli senza necessità di particolari istruzioni, come infatti è avvenuto;

che, infine, non vale addurre che la cennata legge n. 130 volle ignorare i ruoli speciali transitori allora ancora attuati per la mancanza delle norme integrative e di attuazione previste dall'articolo 8 — secondo comma — del menzionato decreto n. 262. Infatti — a parte che l'estensione dell'indennità di funzione al personale di tali ruoli poteva essere sancita in quella stessa sede con semplice valore di principio, indipendentemente dall'esistenza o meno delle cennate norme di attuazione — devesi osservare che di tale estensione avrebbe dovuto almeno parlare la legge 5 giugno 1951, n. 376, che reca le cennate norme di attuazione. Ma nulla risulta, invece, al riguardo,

da quest'ultimo provvedimento, e tanto meno dalla legge 8 aprile 1952, n. 212 che, per la nota maggiorazione a favore di taluni personali, ha ripreso l'argomento sull'indennità di funzione e sull'assegno perequativo, in un momento in cui non può dirsi che i « ruoli speciali transitori » non esistessero di fatto oltre che di diritto ».

È invece evidente come le leggi cennate: nn. 130 e 276 del 1951 e 212 del 1952, abbiano voluto concordemente rispettare, ai fini in questione, l'assimilazione tra il personale dei nuovi ruoli ed il personale « non di ruolo » sancita dalla norma istitutiva dei ruoli speciali medesimi.

Ciò emerge ancora, con particolare evidenza, ove si consideri che il maggiore onere indicato ai fini della copertura della spesa — in ossequio al disposto dell'articolo 81 della Costituzione — dalle cennate leggi n. 130 del 1951 e n. 212 del 1952, recanti miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali, risulta determinato, per quanto riguarda i ruoli speciali transitori, sulla base dell'attribuzione dell'assegno perequativo inerente al personale « non di ruolo ».

È ovvio come una tale circostanza, facilmente dimostrabile sulla scorta di dati concreti quali sono appunto le cifre, non possa non essere determinante ai fini di quanto si vuole sostenere.

Tuttavia, è utile non trascurare, agli stessi fini, un particolare importantissimo offerto dall'articolo 14 della cennata legge n. 376 recante norme integrative e di attuazione della legge n. 262.

Tale articolo, dopo avere stabilito con il primo comma che il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa Italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni, ha facoltà di chiedere l'immissione nei ruoli speciali transitori oppure nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente articolo 13, attribuisce, col secondo comma, al personale che si avvale di tali facoltà « un assegno personale... pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità di stipendio, e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio ».

Quest'ultimo comma, nell'indicare il modo come determinare l'assegno personale di che trattasi, si riferisce proprio al caso di un funzionario contrattista dell'Amministrazione dell'Africa che passi nei ruoli transitori. Non può riguardare, invero, il passaggio nei ruoli ordinari giacchè in quest'ultima ipotesi il nuovo trattamento economico avrebbe compreso lo « stipendio » e non la « retribuzione ».

Tale contrattista — che senza dubbio è provvisto di laurea o di diploma di scuola media superiore (vedi articolo 1 del contratto tipo approvato col cennato decreto n. 129 del 1929), diversamente non godrebbe dell'indennità di funzione, attribuita soltanto ai contrattisti di I e II categoria — passando nel ruolo speciale transitorio, del gruppo cui ha diritto, dovrebbe percepire col nuovo trattamento l'indennità di funzione se questa spettasse al personale di tale ruolo.

Invece, secondo quanto è detto nel comma su cennato, il nuovo trattamento comprenderebbe l'assegno perequativo, il che, mentre dimostra la precisa intenzione del legislatore di negare l'indennità di funzione al personale dei ruoli speciali transitori, giustifica la necessità avvertita dalla stessa legge di attribuire al contrattista un assegno personale determinato come sopra, al fine di conservargli a tale titolo, la differenza fra il trattamento in godimento per indennità di funzione o assegno perequativo inerente al personale di ruolo e l'assegno perequativo per i « non di ruolo » cui lo stesso contrattista avrà diritto passando nei « ruoli speciali transitori ».

Tutto ciò premesso e considerato, questo Ministero è spiacente di non poter accogliere la richiesta avanzata al riguardo, atteso che al personale dei « ruoli speciali transitori » spetta l'assegno perequativo inerente al personale « non di ruolo ».

Peraltro, il trattamento economico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato formerà oggetto, in sede di attuazione della legge di delega per gli statali, dopo che questa sarà stata approvata dal Parlamento, di un organico e completo riordinamento che si baserà, oltre tutto, sul principio del conglo-

bamento in uno solo — salvo gli assegni particolari per carico di famiglia — delle varie voci che formano la attuale retribuzione.

Il Sottosegretario di Stato
MOTT.

PIOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Governo ha posto o porrà allo studio la costruzione di una autostrada Genova (Multedo) Ovada Acqui Torino, che valga ad aprire una nuova via di sbocco alla città ed al porto di Genova (340).

RISPOSTA. — Il collegamento mediante autostrada, del porto e della città di Genova con il retroterra è previsto:

con l'attuale autocamionabile Valle del Po da Genova a Serravalle, di cui è in corso di istruttoria il suo prolungamento per Milano fino ad innestarsi alle attuali autostrade Milano-Torino, Milano-Brescia e Milano-Como per Ponte Chiasso;

con l'autostrada Genova-Savona attualmente in costruzione e di cui è in corso di istruttoria il suo prolungamento Savona-Ceva cioè dal secondo tratto dell'itinerario autostradale Genova-Savona-Ceva-Torino-Ivrea-Aosta-Monte Bianco previsto nel programma poliennale di miglioramento ed incremento delle autostrade e delle strade statali.

La costruzione di una terza autostrada, cioè della Genova-Ovada-Acqui-Torino, si ritiene, pertanto superflua.

Il Ministro
ROMITA.

PIOLA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere se e quali provvedimenti sono allo studio e intende prendere al fine di evitare che si ripeta la crisi di distribuzione dell'olio combustibile, che nello scorso inverno ha creato una situazione preoccupante nelle regioni del Nord, dove il riscaldamento domestico e di immobili pubblici — ospedali compresi — è largamente affidato al regolare rifornimento di questo combustibile (406).

RISPOSTA. — La situazione di deficienza nel rifornimento di olio combustibile, verificatasi durante il decorso inverno per effetto delle particolari condizioni stagionali, ha potuto essere fronteggiata attraverso provvedimenti di vario ordine che si ebbe modo, a suo tempo, di adottare.

Questo Ministero terrà presenti i fattori concomitanti, che hanno concorso ad aggravare la cennata situazione, allorchè saranno decisi i provvedimenti da attuarsi nel corso dell'anno per l'olio combustibile. Tali provvedimenti riguarderanno la produzione, esportazione, importazione e nazionalizzazione di esso olio; nonchè il collocamento e lo stoccaggio dei relativi *surplus*.

Pertanto, allo stato attuale, non risulta necessario predisporre particolari misure; ad esclusione — si intende — di quelle normali adottate anche negli anni scorsi; principale fra tutte la ricostituzione delle scorte d'obbligo presso le raffinerie ed i depositi.

Il Ministro
VILLABRUNA.

RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti* — Per conoscere, in riferimento alla precedente mia interrogazione, se di fronte alla scarsa frequentazione dell'elelettrotreno E.T.R. 300 Milano-Napoli, verificatasi l'anno scorso non solamente sul tratto Napoli-Roma e dovuta alla discontinuità giornaliera del servizio, ora che questo sta per ripristinarsi giornalmente pel solo tratto Milano-Roma, non ritenga opportuno dotarlo di un terzo complesso di scorta, che consenta il ripristino giornaliero sull'intero percorso per cui fu istituito originariamente (409).

RISPOSTA. — La costruzione di un terzo esemplare dell'elettrotreno a sette pezzi E.T.R. 300, è stata più volte presa in considerazione dall'Amministrazione ferroviaria, ma non è stato in alcun modo possibile giungere ad una decisione nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole, per l'impossibilità di reperire l'ingente finanziamento che la costruzione stessa richiede.

Il Ministro
MATTARELLA.

RUSSO Luigi. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali passi siano stati fatti per agevolare l'esportazione dei prossimi prodotti ortofrutticoli di Puglia. L'interrogante fa particolare riferimento alla speciale produzione dei cetrioli nell'agro di Polignano a mare (Bari), che si prevede imponente per vaste culture già avviate con impegno di capitali e di grandi fatiche che andrebbero frustrate quando non fosse agevolata l'esportazione del tipico prodotto da tanti anni ben noto sui mercati esteri (388).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che, nel quadro delle possibilità offerte alla nostra esportazione agricola dalla costante e vigile azione del Ministero, la prossima produzione dei cetrioli e dei prodotti ortofrutticoli di Puglia potrà trovare collocamento su quei mercati che negli ultimi anni hanno maggiormente assorbito l'esportazione italiana di tale settore.

Per quanto riguarda in particolare l'esportazione dei cetrioli, è da rilevare che essa si è diretta negli scorsi anni prevalentemente verso la Germania occidentale (circa quintali 41.000 nel 1953) ed in misura minore verso il Regno Unito, la Svizzera e l'Austria.

Le esportazioni di cetrioli verso la Germania si effettuano a valere sull'ampio contingente di ortaggi e frutta fresca previsto dall'accordo commerciale italo-tedesco; praticamente non esistono difficoltà per le esportazioni del prodotto in questione verso detto Stato.

Sono attualmente in corso a Roma le trattative per il rinnovo dell'accordo commerciale predetto ed il problema ortofrutticolo forma oggetto di particolare interesse da parte della Delegazione italiana in vista di assicurare le maggiori possibilità alla nostra esportazione.

Per ciò che si riferisce agli altri mercati, informo l'onorevole interrogante che è libera l'importazione di cetrioli nel Regno Unito ma tali prodotti incontrano difficoltà di collocamento per ragioni inerenti alla qualità della merce italiana ed al gusto dei consumatori britannici, oltre che alla concorrenza di altri Paesi, in particolare dell'Olanda.

L'esportazione di cetrioli verso il Regno Unito, infatti, ha registrato in passato quantitativi minimi.

È pure libera l'importazione in Svizzera, nei periodi di calendario ammessi annualmente dal Governo svizzero, e sensibili quantitativi del prodotto riescono a trovarvi collocamento.

Verso l'Austria, l'esportazione di cetrioli si effettua a valere sul contingente annuale di tonnellate 10.000 di ortaggi freschi.

Esistono quindi notevoli possibilità di collocamento dei cetrioli nei mercati dell'Europa centro-occidentale. Così pure sussistono buone possibilità di esportazione per gli altri prodotti ortofrutticoli pugliesi dei mesi di aprile e maggio, in particolare patate novelle, fagiolini, piselli e ciliege.

Nei riguardi del Regno Unito si è ottenuta la libera importazione delle ciliege fino al 31 maggio, mentre nel 1953 la chiusura delle importazioni è avvenuta al 16 maggio. Per gli altri prodotti è nota l'abolizione, avvenuta nel mese di dicembre ultimo scorso, dei calendari di importazione e dei contingenti globali fissati da parte britannica, contemporaneamente ad un aumento dei dazi di importazione. Trattasi di provvedimenti che, in complesso, potrebbero risolversi in un vantaggio per l'esportazione ortofrutticola italiana, tenuto conto che sono state eliminate tutte le restrizioni quantitative, comprese quelle a carattere stagionale.

Tuttavia, in occasione della XIII riunione del Comitato economico italo-britannico, conclusasi a Roma il 18 febbraio ultimo scorso, le Autorità italiane si sono riservate di risollevare la questione dei dazi nel caso che essi abbiano ripercussioni negative sulla esportazione ortofrutticola italiana verso il Regno Unito.

Sensibili possibilità per l'esportazione di patate novelle, piselli, ecc. esistono verso la Svizzera ed in misura minore verso la Francia.

Nei confronti del Belgio è ammessa — ai sensi dell'accordo commerciale in vigore — la libera importazione dall'Italia di patate primaticce dal 1° marzo al 1° giugno; di fagiolini, dal 15 dicembre al 15 giugno; di piselli, dal 1° gennaio fino al 1° giugno; di ciliege fino al 1° giugno.

L'accordo commerciale con l'Austria, oltre il contingente di ortaggi di tonnellate 10.000, prevede un contingente di tonnellate 7.000 di

patate per il periodo dal 20 aprile al 20 giugno, e tonnellate 8.000 annuali di frutta fresca.

L'importazione dei prodotti suddetti è quasi interamente libera in Svezia e non vincolata a calendari di importazione.

Appositi contingenti sono previsti inoltre da rispettivi accordi commerciali: corone 500 mila di frutta fresca per la Norvegia, e di tonnellate 7.000 di patate (fino al 15 giugno) e tonnellate 1.500 di frutta fresca per i Paesi Bassi.

In relazione a quanto precede, preciso allo onorevole interrogante, che l'esportazione delle patate — di tipica produzione della zona pugliese — può trovare sbocco in diversi mercati, tra cui Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito.

Il Ministro
MARTINELLI.

SALARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se nella impostazione del piano poliennale stradale è stato tenuto presente: 1) che nella Regione umbra e cioè lungo la vallata Tiberina corre la via più breve e facile per congiungere il Nord a Roma, anche per le provenienze da Firenze; 2) che detto tracciato è pressochè equidistante dal Tirreno e dall'Adriatico e rappresenta quindi dal punto di vista economico ed anche strategico la migliore soluzione; 3) che attraverso l'Umbria passa la più diretta congiungente l'Adriatico al Tirreno sia per la zona anconetana che per la maceratese; 4) se in aderenza a tale situazione e in attesa della costruzione del previsto tronco ferroviario Foligno-Orbetello, ed anche in sostituzione dello stesso, non si ritenga più opportuno includere nel piano poliennale sopra citato la costruzione di una moderna camionabile Foligno-Todi-Orvieto-Orbetello e lungo la valle del Tevere per passare l'autostrada Firenze-Roma (326).

RISPOSTA. — Nel programma poliennale delle autostrade e delle strade statali, predisposto dall'A.N.A.S., è previsto il collegamento, mediante autostrada, tra Milano e Napoli.

L'itinerario Firenze-Roma, in relazione alle caratteristiche tecniche delle autostrade, della natura dei terreni, è stato studiato per Monte Savino-Val d'Arno-Val di Chiana-Chiusi-Orvieto-Valle del Tevere-Roma.

Per quanto riguarda la proposta costruzione della camionabile Foligno-Todi-Orvieto-Orbetello, pur non riscontrandone da un primo esame la urgente necessità, si fa presente che, tuttavia, sarà sottoposta ad un più approfondito esame.

Il Ministro
ROMITA.

SCOCCIMARRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'elenco dei finanziamenti effettuati dal giugno 1948 ad oggi per mezzo dell'Ispettorato generale dei finanziamenti costituito presso la Direzione generale del tesoro, indicando per ogni operazione di finanziamento gli estremi del provvedimento di concessione e della sua registrazione alla Corte dei conti, oltre naturalmente al beneficiario e alla somma concessa (241).

RISPOSTA. — In materia di provvidenze per la ricostruzione economica, le comunico che i finanziamenti all'uopo concessi, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, alle varie aziende nazionali, ammontano complessivamente a n. 7.483.

Per ogni operazione di finanziamento si è, come è noto, resa necessaria l'emanazione di apposito decreto ministeriale divenuto operante dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Non infrequentemente, poi, si sono dovute apportare modificazioni alle originarie concessioni o per l'importo del finanziamento o per la natura e l'entità delle garanzie, onde si è reso necessario procedere all'emanazione di ulteriori provvedimenti, che hanno seguìto il medesimo corso procedurale.

Pertanto, il numero dei decreti ministeriali finora emessi per le operazioni di cui trattasi è di gran lunga superiore a quello delle ditte beneficiarie.

Numerose altre pratiche della specie sono in trattazione presso il competente Ufficio di questo Ministero e per le stesse si procede alla emanazione del provvedimento definitivo man mano che viene espletata la relativa istruttoria.

Nonostante la notevole mole e la complessità di tale lavoro esso ha potuto finora svolgersi con assoluta correntezza e regolarità, grazie all'operosità e allo spirito di sacrificio del personale addettovi.

L'approntamento di un consuntivo analitico delle operazioni finora compiute con tutte le indicazioni richieste (nomi, date, estremi di registrazione, cifre, ecc.) non potrebbe essere effettuato senza arrecare gravi intralci e interruzioni al regolare svolgimento dell'importante e delicato servizio, dato che l'attuale organizzazione dell'ufficio è sufficiente per l'espletamento del lavoro normale.

D'altra parte, ove richieste del genere dovessero essere rivolte ai vari settori di attività delle pubbliche Amministrazioni, il lavoro delle medesime verrebbe ad essere seriamente aggravato per una rivelazione statistica di dati che è possibile sempre desumere da pubblicazioni particolari della pubblica Amministrazione o di altri Enti specializzati. E tanto mi permetto di rilevare obiettivamente senza che in ciò vi sia il minimo intendimento di voler limitare la facoltà parlamentare di chiedere all'esecutivo tutte le notizie ed i dati necessari per la piena conoscenza di una determinata questione.

Nel caso specifico ritengo che i seguenti elenchi, che mi premuro di trasmetterle, valgano a soddisfare sostanzialmente il desiderio manifestato dalla signoria vostra onorevole in quanto dagli stessi è possibile desumere tutti gli elementi che possano interessarla:

a) finanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1953, con singoli provvedimenti di concessione da parte del Tesoro distinti per settori industriali (all. 1);

b) finanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1953, con singoli provvedimenti di concessione distinti per regioni (all. 2);

c) finanziamenti effettuati, a tutto il 31 dicembre 1953, a favore di Aziende di interesse pubblico o attraverso Enti distributori e da questi utilizzati in operazioni varie senza lo intervento di ulteriori provvedimenti da parte del Tesoro (all. 3).

Debbo ritenere che gli elementi ed i chiarimenti di cui sopra e la rigida procedura seguìta nella concessione dei finanziamenti siano tali da soddisfare la sua richiesta e da darle, nel contempo, piena garanzia sulla regolarità ed imparzialità di ogni operazione.

Il Sottosegretario di Stato
MOTT.

SPAGNOLLI (CORNAGGIA MEDICI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere per quali motivi l'Amministrazione ferroviaria, mentre con effetto dal 1° luglio 1951 abolì, ultima in Europa, i diritti fissi d'agenzia a carico dei viaggiatori sostituendoli con una provvigione del 4 per cento a suo carico, il 10 dicembre 1953, senza nessun preavviso alle agenzie danneggiate, ridusse le provvigioni rispettivamente al 2,50 per cento ed all'1 per cento, a seconda della distanza in cui sono situate le agenzie rispetto alle stazioni.

I sottoscritti fanno presente che il provvedimento preso, oltre a sollevare le proteste delle agenzie di viaggio e dei molti organismi turistici nazionali ed internazionali, si ripercuoterà certamente sul traffico ferroviario a tutto vantaggio dei trasporti concorrenti.

Per gli stessi percorsi, le agenzie di viaggio, che percepiscono una provvigione del 10 per cento dagli autoservizi stradali e del 7,50 per cento da quelli aerei, troveranno tutto l'interesse a propagandare ed a vendere viaggi non ferroviari (403).

RISPOSTA. — A partire dal 1° luglio 1951, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abolì il diritto fisso a carico dei viaggiatori per gli acquisti dei biglietti ferroviari da essi effettuati presso le Agenzie viaggiatori in Italia ed introdusse il sistema della provvigione a proprio carico già in uso presso tutte le ferrovie europee, accogliendo così le sollecitazioni che da tempo venivano espresse sia dalle Agenzie di viaggio che dal pubblico.

Il provvedimento relativo alla riduzione della percentuale di provvigione dal 4 per cento al 2,50 ed all'1 per cento, a seconda dell'ubicazione dell'Agenzia, adottato con decorrenza 10 dicembre 1953, fu determinato dalla necessità di ridurre l'onere facente carico a tale titolo al bilancio ferroviario, onde adeguarlo all'economia generale del bilancio stesso.

L'Amministrazione, peraltro, non esclude che il provvedimento possa formare, in prosieguo di tempo, oggetto di nuova valutazione al fine di avvisare eventuali soluzioni che conciliino possibilmente i diversi interessi.

Il Ministro
MATTARELLA.

TADDEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il motivo per cui nessuna decisione sia stata ancora adottata in merito ad un ricorso avverso il risultato delle elezioni amministrative a Casalvieri (Frosinone), presentato alla giunta privinciale amministrativa da circa due anni, e per sapere altresì se intende intervenire a tutela del buon diritto della popolazione del predetto comune perchè si giunga ad una conclusione senza ulteriori indugi (377).

RISPOSTA. — Secondo quanto ha riferito il Prefetto di Frosinone, la Giunta provinciale amministrativa ha respinto, per irregolarità processuale, il ricorso prodotto contro le operazioni per la elezione del Consiglio comunale di Casalvieri.

La relativa decisione è stata pubblicata nella udienza del dodici marzo scorso.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

TIBALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ragioni esistono per cui maestri elementari (provincia di Novara) collocati a riposo nel 1950, dopo quaranta anni di servizio, devono attendere ancora di poter riscuotere la pensione definitiva (414).

RISPOSTA. — La riliquidazione delle pensioni, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, è già stata ultimata sin dal dicembre scorso per la parte di competenza di questa Amministrazione, ma non tutti gli aventi diritto hanno finora potuto beneficiare degli aumenti accordati con i 41.551 provvedimenti emessi perchè su molti di questi devono ancora pronunciarsi gli Organi di controllo, cioè la Ragioneria centrale e la Corte dei conti.

Riguardo alla liquidazione della pensione definitiva, si assicura che l'Amministrazione è al corrente della trattazione delle pratiche riguardanti coloro che sono stati collocati a riposo con provvedimenti resi definitivi dalla registrazione alla Corte dei conti. Si è invece ancora in arretrato nella liquidazione delle pensioni magistrali, ma ciò è esclusivamente dipeso dal ritardo di oltre quattro anni con il quale sono state emanate le norme legislative di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 con il quale, come è noto, è stato soppresso il Monte pensioni insegnanti elementari. In poco più di un anno di intenso lavoro, che è stato reso più difficile dalla necessità di controllare gli atti relativi alla carriera dei maestri elementari finora emessi dai Provveditori agli studi senza ingerenza di questa Amministrazione centrale nè controllo della Corte dei conti, sono state trattate le pratiche degli insegnanti elementari cessati dal servizio nel periodo intercorrente fra il 2 ottobre 1948 ed il 30 giugno 1951. Di tali pratiche, 12.431 hanno dato luogo ad emissione di provvedimenti rimessi agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Anche di questi provvedimenti gli aventi diritto vengono a beneficiare con ritardo, data la lunga e complicata procedura che deve essere eseguita. Con recente disposizione i Provveditori agli studi sono stati invitati a rimettere gli atti necessari alla liquidazione della pensione definitiva spettante agli insegnanti collocati a riposo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952. Appena sarà stata bene avviata la trattazione delle pratiche di questo gruppo di pensionati, si autorizzerà l'invio degli atti di un altro gruppo di pensionati più recenti ed il sistema adottato, che ha consentito di impostare e svolgere il complesso lavoro con regolarità, ordine e celerità, consentirà anche di eliminare l'arretrato esistente quando si è iniziata l'applicazione della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Il Ministro
MARTINO.

VACCARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è vero e se è a sua conoscenza che la Ragioneria generale dello Stato si è per-

messa — senza averne alcuna facoltà — di ridurre a suo piacimento gli stanziamenti fissati dalla legge del dicembre scorso a favore delle zone alluvionate della Calabria, a tal punto da apportare incresciose conseguenze, per il mancato inizio della esecuzione delle opere urgenti e necessarie atte ad evitare altri luttuosi disastri.

Non è la prima volta che la sventurata Calabria, pur ottenendo le leggi a suo favore, se le vede stroncare dalla burocrazia, che dovrebbe solamente ed unicamente curarne l'applicazione.

L'interrogante che tanta fiducia ha nell'onorevole Ministro del tesoro, premuroso e sollecito nel venire incontro ai bisogni dell'Italia meridionale, e della Calabria in special modo, confida che saprà spezzare questo sistema, che non porta, certo, prestigio all'autorità del Parlamento (343).

RISPOSTA. — La legge 27 dicembre 1953, n. 938, cui si riferisce la S. V. onorevole, ha autorizzato (articolo 7), per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di 17 miliardi, di cui 6 miliardi da stanziarsi nel 1953-54 e 11 miliardi nel 1954-55.

La legge suddetta ha, altresì, aumentato:

a) di lire 7.500 milioni gli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3 per la concessione dei contributi in capitale alle aziende agricole (articolo 15);

b) di due miliardi il fondo destinato al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani (articolo 16);

c) di 500 milioni la spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31, lettera *d*) della legge 25 luglio 1952, n. 991, da utilizzare nei Comuni calabresi dichiarati montani, in aggiunta agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1953-54 (articolo 17).

La legge in parola, infine, ha autorizzato:

la spesa di due miliardi per l'assistenza ai sinistrati, da inscriversi nell'esercizio 1953-1954 (articolo 23);

la spesa di 1.500 milioni, 900 milioni e 600 milioni, rispettivamente per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, per l'integrazione dei bilanci comunali (articolo 27).

Per la copertura delle menzionate spese per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 è stata, come è noto, istituita un'addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovraimposte e contributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili per ruoli esattoriali (articolo 33).

Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno, con foglio 9 gennaio 1954, n. 58 U. L., ebbe a far presente che gli stanziamenti espressamente previsti dalla ripetuta legge pel 1953-54 esauriscono per intero le entrate contemplate per l'esercizio stesso dall'articolo 33 sopra citato; soggiunse che, conseguentemente, non sarebbe stato possibile far luogo ad alcuno stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 1953-54 per l'erogazione di contributi a favore delle aziende agricole e per la riparazione alle opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, pur prevedendo all'uopo, come accennato, gli articoli 15 e 16 della legge, autorizzazioni per complessivi 9.500 milioni.

Propose, pertanto, l'adozione di un provvedimento legislativo inteso a modificare il riparto degli stanziamenti nell'ambito dello stesso esercizio in maniera, appunto, da assicurare nel 1953-54 la concessione di contributi a favore delle aziende agricole e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere di bonifica e di sistemazione di bacini montani.

Propose, cioè, nel 1953-54, riduzioni negli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno ed aumenti in quello dell'agricoltura e delle foreste, e nel 1954-55, pari riduzione in quest'ultimo ed aumenti nei primi.

Con nota del 1° febbraio 1954, n. 101297/101878 questo Ministero ebbe a dare la propria adesione al provvedimento legislativo anzidetto, che, peraltro, non ebbe più corso in quanto, come è noto, è stata recentemente approvata dai due rami del Parlamento la proposta di legge d'iniziativa del senatore Salomone (Atto

Senato n. 395 - Atto Camera n. 738), le cui norme sanciscono quanto segue:

la somma di lire 17 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 13.500.000.000 nell'esercizio 1954-55;

la somma di lire 7.500.000.000, di cui all'articolo 15 della sopra citata legge, viene stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 3 miliardi nell'esercizio 1953-54 e per lire 4 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1954-1955;

la somma di lire 2 miliardi, di cui all'articolo 16 di detta legge è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55;

la somma di lire tre miliardi, di cui all'arcolo 27 della legge medesima, viene stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire un miliardo, lire un miliardo e 400 milioni e lire 600 milioni, rispettivamente per gli esercizi 1953-1954, 1954-55 e 1955-56.

Il Sottosegretario di Stato
ARCAINI.

VACCARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sollecitargli la costruzione di un ospedale a San Marco Argentano centro importantissimo della provincia di Cosenza, per dare modo ai molti cittadini del vasto circondario di trovarvi pronte ed efficaci cure.

Attualmente accade che molti ammalati gravi, nell'affrontare il lungo e faticoso viaggio per raggiungere il capoluogo (Cosenza) vi arrivano in tali condizioni, che i valorosi chirurghi e medici di quell'ospedale non possono salvarli.

L'interrogante è certo che l'onorevole Ministro, sempre vigile e pronto a sollevare i bisogni delle popolazioni calabresi, anche in questa occasione non vorrà mancare a prendere in esame e risolvere questa richiesta (384).

RISPOSTA. — Il comune di San Marco Argentano (Cosenza) non ha avanzato alcuna richiesta ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di un ospedale in quella località per cui nessuna iniziativa può essere presa da questo Ministero in proposito.

Si assicura, comunque, che ove una tale richiesta venisse presentata nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1953, n. 184, non si mancherà di esaminarla con particolare attenzione in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da finanziare ai sensi della citata legge n. 859.

Il Ministro
ROMITA.

VOCCOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere le ragioni che ritardano il versamento all'Unione italiana ciechi delle somme già approvate e stanziate in bilancio, mentre si era regolarmente e tempestivamente provveduto dall'Ufficio competente a presentare i documenti per la liquidazione di dette somme, occorrenti per soddisfare l'aspettativa ansiosa di migliaia di poveri infelici (413).

RISPOSTA. — Si fa presente che i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno di assistenza ai ciechi indigenti sono già stati messi a disposizione dell'Unione italiana dei ciechi.

Sebbene il pagamento di detto assegno venga effettuato agli interessati a trimestri posticipati, si è provveduto a versare all'Ente l'intero importo di contributo per tutto l'esercizio 1953-1954.

Da parte dell'Unione italiana dei ciechi sono già state effettuate le rimesse ai singoli beneficiari.

Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO.

ZELIOLI LANZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, nella imminenza della emanazione dell'ordinanza inerente ai trasferimenti degli insegnanti elementari

per il prossimo anno scolastico, non ritenga di considerare la situazione dei vincitori dei concorsi per le scuole di categoria superiore alla quinta, banditi ed espletati a sensi del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, dai Comuni aventi l'autonomia scolastica.

Se non ritenga quindi rispondente a un criterio di giustizia riconoscere la precedenza anche ai vincitori di detti concorsi quando chiedano il trasferimento dalle frazioni al capoluogo del Comune dallo stesso regio decreto classificato nella categoria uguale o inferiore a quella cui risultarono vincitori (382).

RISPOSTA. — Le norme che regoleranno il prossimo movimento magistrale sono state già da tempo emanate e sono in via di attuazione; e, pertanto, pur prescindendo da qualsiasi considerazione per quanto si riferisce al merito dell'interrogazione, non è ormai più possibile adottare alcun provvedimento che tenda a modificare le norme stesse.

La questione sollevata dall'onorevole interrogante sarà comunque presa in esame l'anno venturo.

Il Ministro
MARTINO.

ZUCCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il Ministro dell'interno intenda contribuire alla soluzione dei gravi problemi economici che assillano la città di Savona permettendo al Prefetto l'emanazione in data 22 marzo 1954 di un'ordinanza che vieta « lo strillonaggio e la diffusione nelle case, di giornali, periodici, ecc. ».

Un'ordinanza similare fu emanata in data 18 aprile 1950 ed i Pretori di Savona, Cairo, Varazze, Albenga che hanno pronunciato sentenze in questa materia hanno sempre assolto gli imputati. Malgrado questi precedenti che hanno autorevolmente dimostrato l'anticostituzionalità del provvedimento prefettizio, tale divieto è stato rinnovato adducendo il pretesto, non dimostrato da alcuni fatti concreti, che vi sono stati: « incidenti lesivi della libertà e della inviolabilità del domicilio ».

In questo caso l'« incidente lesivo » della libertà è rappresentato dall'ordinanza prefettizia che vuole proibire la diffusione della stampa che non concorda con la politica governativa (387).

RISPOSTA. — È stata di recente rilevata in provincia di Savona, una recrudescenza dell'attività di persone le quali, prive di ogni autorizzazione, effettuavano la distribuzione e la vendita di giornali recandosi, allo scopo, persino nelle private abitazioni, e rivolgendo moleste insistenze e pressioni a quei cittadini che non intendevano far luogo all'acquisto.

Una successione di specifici fatti del genere dava luogo a rimostranze da parte di privati cittadini, i quali chiedevano l'intervento della Autorità di pubblica sicurezza per far cessare l'abuso, che assumeva i caratteri di una indebita coazione.

In relazione a tali circostanze, e poichè simile illecita attività rappresentava un immediato pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, il prefetto di Savona, valendosi dei poteri attribuitigli dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha ritenuto opportuno di rinnovare, con ordinanza in data 22 marzo 1954, il divieto di distribuzione e vendita di giornali da parte di persone non autorizzate, già precedentemente sancito, peraltro, con ordinanza del 18 aprile 1950.

Circa, poi, l'asserita incostituzionalità del provvedimento prefettizio, si precisa che la Corte suprema di cassazione ha più volte espressamente riconosciuto (in ultimo Cass. Sez. Terza Penale 7 marzo 1953 - Zegretti ric.) che la Costituzione non ha abrogato il potere di ordinanza previsto dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e che le ordinanze prefettizie in materia di strillonaggio abusivo non violano nè sono incompatibili con l'articolo 21 della Costituzione, poichè non limitano nè pregiudicano il diritto di manifestare o diffondere il pensiero con il mezzo della stampa, ma sono rivolte a evitare gli abusi che nel diritto stesso si vorrebbero compiere, con pregiudizio dell'ordine pubblico e dei diritti di libertà dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti